XXI 610

SUPPLEMENTO

AI DOCUMENTI RELATIVI

ALLE CONTESTAZIONI

INSORTE

TRA LA SANTA SEDE

ED

IL GOVERNO FRANCESE.

COMPRENDE L' EPOCA DELLA LUNGA CATTIVITA'
DEL SOMMO PONTEFICE PIO VII
CIOE' DAL SETTEMBRE 1809 AL MARZO 1814.

BIBLIOTECA NAZ. V.E. ROMA

TOMO V.

1834.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

XXX

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Un'era novella ma ripiena sempre più di patimenti e di affanni incomincia per Pio in Savona primo luogo di sua rilegazione, ove si disse esser giunto tradotto il 17 agosto 1809. Privo affatto de'suoi consiglieri e ministri, sorvegliato sempre dagl' incaricati del governo francese, gli veniva in sostanza interdetta ogni comunicazione col suo gregge, sebbene sembrasse usarglisi in apparenza tutti i riguardi come sovrano di primo rango. Ed infatti il conte Salmatoris di Cherasco, maestro di ceremonie di Napoleone, fu spedito da Parigi a Savona per allestire ed addobbare convenientemente l'abitazione del papa. Vi giunse sul finire di settembre 1809 e diede principio a queste disposizioni con preparare un più numeroso corteggio, tapezzerie ed arredi più ricchi ed anco preziosi, offerendo al S. P. cento mila franchi mensili per suo uso; ma il Santo Padre il

tutto ricusò, e riguardo all'assegno fissatogli dei cento mila franchi rispose: *Non li accettiamo; di nulla abbiam bisogno, e se ci mancherà il pane, i nostri fedeli lo sapranno e ci presteranno il necessario.* Vietò ancora a' suoi domestici di non accettare cosa veruna al di là del necessario.

Al richiamo da lì a poco in Parigi di Salmatoris subentrò quale incaricato degli affari del papa e come maestro di ceremonie del palazzo, il generale Cesare Berthier che volle si dessero le pubbliche e private udienze dal supremo gerarca alla sua presenza però, o del capitano di gendarmeria; e pretese che allora si spedissero gli affari, limitati alle sole materie spirituali ed ecclesiastiche, de' quali volle essere esattamente e minutamente informato. Aprivansi e leggevansi le lettere tutte dirette a Savona; ed ecco come l'apostolico prigionero godeva la libertà pel disbrigo del supremo suo ministero.

Più innanzi andò la sorveglianza ed il rigore nel tratto successivo, come si dirà a suo luogo. Malgrado però tutte le restrizioni e tutte le inibizioni o per or-

gano de' suoi familiari, o in virtù di una antiveduta corrispondenza, nel religiosissimo silenzio conservata, comunicava al di fuori a guisa del rilegato di Chersona s. Clemente I; e come capo supremo della cattolica chiesa facea conoscere a tutti i suoi sentimenti, come dai documenti che si riportano qui sotto, molti de' quali documenti furono distesi e scritti dal medesimo pontefice, non avendo seco chi potesse nè consigliarlo nè aiutarlo nel laborioso suo incarico. Fu al vescovo di Savona puranco interdetto di comunicare con S. S., avendo egli ancora le guardie.

Il general Berthier si occupava a dare giornalmente lauti conviti invitando frequentemente il S. P. ed i suoi famigliari con astute maniere; ma sempre furono ricusati gl' inviti. La cattedrale di Savona fu allora denominata *cappella papale*, ove nelle domeniche si portavano il prefetto, il maire ed altri impiegati del governo, per assistere alla messa che piaceva loro di chiamare *messa papale*. La prima volta fu il S. P. pregato con cortesi maniere a dire in quel giorno la messa alla cattedrale, ma ricusò di an-

darvi. In tutto il tempo della detenzione in Savona non sortì dal palazzo, se non una sol volta per visitare la B. V. venerata in una chiesa fuori di Savona, come si disse.

Inconcepibili furono le angustie, cui dovette assoggettare il suo cuore per le tante avanìe che senza interruzione si facevano gravitare dal tiranno su lui e sul clero, conoscendone gl'iniqui disegni per tentare la distruzione della religione santissima. Si racconsolò l'animo suo alquanto, però quando conobbe la fermezza della massima parte de' pastori e del clero nel sopportare le deportazioni, le carceri, lo spoglio de' beni: lo zelo di tanti vescovi nel confutare le massime anti-cattoliche che contenevano le leggi e gli ordini del governo francese: lo spirito del cristianesimo che si rinvigoriva sotto la più fiera ed astuta persecuzione: la fedeltà che sperimentò quasi in tutti li sudditi del temporale dominio della S. Sede. Non si avvilì giammai colla confidenza in Dio, e rafforzò sempre più l'apostolico suo coraggio: e sebene privato de' mezzi i più necessarii per governare la Chiesa universale, pure confermò

i forti, rassodò i deboli, sconfisse l'errore ed avvilì lo stesso tiranno. I documenti autentici che qui sono stati riuniti, usciti in gran parte dalla sua penna, quando dalla violenza si volle tenere isolato e sotto stretta sorveglianza perchè non comunicasse con alcuno, ne formeranno la prova: siccome smentiranno le impudenti menzogne di Savary duca di Rovigo, il quale nel tomo VI delle sue memorie ebbe l'audacia di scrivere che Pio VII in tempo di sua detenzione *non apriva un libro in tutta la giornata, e si occupava in cose che non si crederebbero, se non fosse stato veduto. Cuciva ed accomodava egli stesso le rotture fatte ai suoi abiti; talvolta metteva egli stesso un bottone ai suoi calzoni e lavava le sue zimarre, perchè aveva l'abitudine di lasciarvi cadere sopra molto tabacco: bisognava avere una buona dose d'illusione per credere l'infallibilità di un sommo pontefice che si vedeva soggetto a questa umana miseria. Aveva a Fontainebleau mille mezzi da occupare il suo tempo. Aveva una superba biblioteca, ma non ne toccò mai un volume.* Menzogne sì impudenti (e non sono le sole) caratte-

rizzano l'autore delle memorie, il quale per purgare dalla taccia di crudeltà il suo eroe Napoleone, procura di screditare il ceto ecclesiastico ed ancora il supremo capo della cattolica Chiesa, quando furono vittima della di lui persecuzione. Ma ammesse puranco queste *umane miserie* di Pio VII potrebbero conprovare maggiormente l'eroismo del pontefice e le inumanità del governo francese.

Pio VII nel centro delle sue grandi afflizioni ebbe pure una consolazione dalla cattolica intrepidezza de' vescovi della Dalmazia. Napoleone ai 6 luglio, giorno medesimo del trasporto del S. P. da Roma, riportò uua segnalata vittoria sopra gli austriaci nella battaglia di Enzersdorf e Wagram. Il dì 12 fu segnato in Znaim in Moravia l'armistizio tra i due imperatori, e quindi ne seguì la pace ai 14 ottobre. Dal campo di Znaim diramò a tutti i vescovi la seguente circolare, alla quale i vescovi di Dalmazia risposero con principii di perfetta ortodossia, e dimostrarono il più forte e leale attaccamento alla S. Sede. Questa risposta s'inserisce dopo la detta lettera. Pio VII potè averne contezza; e ne

prese da essa conforto. Credeva Napoleone con questa circolare di giustificare presso il mondo i suoi sacrileghi attentati commessi contro il pontefice, facendosi ligio dei medesimi vescovi.

Circolare ai vescovi.

Signor Vescovo! Le vittorie di Enzersdorf e di Wagram, ove il Dio delle armate ha visibilmente protetto gli eserciti francesi, devono eccitare la più viva riconoscenza nel cuore dei nostri popoli. Nostra intenzione è adunque, che dopo ricevuta la presente vi concertiate con chi spetta, onde riunire i nostri popoli nelle chiese ad innalzare al cielo azioni di grazie e preghiere conformi ai sentimenti che ci animano.

Il nostro Signore Gesù Cristo quantunque sortito dalla stirpe di Davidde non volle alcun regno temporale. Volle egli anzi che si obbedisse a Cesare nel regolamento degli affari terreni. Non fu egli adunque animato che pel grande oggetto della redenzione, e pella salvezza delle nostre anime. Erede del potere di Cesare ci siamo risoluti di mantenere

l'indipendenza del nostro trono e l'integrità dei nostri diritti. Noi persevereremo nella grand' opera dello ristabilimento della religione. Circonderemo i suoi ministri della considerazione che noi solo possiamo dar loro. Ascolteremo la loro voce in tutto ciò che ha rapporto allo spirituale, ed al regolamento delle coscienze.

In mezzo alle cure del campo, degli allarmi e degli affari di guerra, siamo stati contenti di parteciparvi questi sentimenti, onde far cadere nel disprezzo le opere dell' ignoranza e della debolezza, della malignità o della demenza, colle quali si vorrebbe seminare i torbidi e il disordine nelle nostre provincie.

Non saremo giammai disciolti dal grande scopo verso il quale noi miriamo, e che abbiamo di già in parte felicemente adempiuto, lo ristabilimento cioè degli altari della nostra religione, portandoci a credere che i suoi principii sono incompatibili, come l' hanno creduto i greci, gl' inglesi, i protestanti ed i calvinisti, coll' indipendenza dei troni e delle nazioni. Dio ci ha abbastanza illuminati perchè ci troviamo lontani dal parteci-

pare a simili errori; il nostro cuore e quello de' nostri sudditi non provano simili timori.

Noi sappiamo che quelli i quali vorrebbero far dipendere dall'interesse degli affari temporali, che periscono, l'eterno interesse delle coscienze e degli affari spirituali, sono fuori dalla carità, dallo spirito e dalla religione di quegli che ha detto: *Il mio impero non è di questo mondo.*

Questa lettera non avendo altro oggetto, prego Dio, signor Vescovo, che vi abbia nella sua santa custodia.

Dato dal nostro campo imperiale di Znaim in Moravia il 13 luglio 1809.

Sottoscritto, Napoleone.

Risposta dei vescovi della Dalmazia alla precedente circolare di Napoleone in data 10 agosto 1809.

Nella lettera che V. M. I. e R. si è compiaciuta d'indirizzarci col lieto annuncio delle recenti vittorie riportate dalle sue armi, vi abbiamo letto con particolare nostra soddisfazione, che V. M.

ascolterà la voce di noi vescovi in tutto ciò che ha rapporto allo spirituale ed al regolamento delle coscienze.

Non crediamo pertanto di dispiacere a V. M. se noi parleremo del solo spirituale e del regolamento delle coscienze. La sola considerazione che noi imploriamo da V. M. è quella di riconoscerci quai ministri di Gesù Cristo, posti dalla S. Sede a reggere la nostra Chiesa, e di accogliere con cristianissima docilità le nostre parole.

Sire: ciò che appartiene alla fede è spirituale, tutto interessa l'eterna salute ed il conseguimento del fine ultimo, per cui l'uomo fu creato da Dio. E' oracolo di fede che chi non crede sarà condannato, perchè uscito dalla bocca della divina Incarnata Sapienza.

Nostro Signore Gesù Cristo non negò mai d'essere re, ed a Pilato stesso confessò apertamente di esserlo. Come uomo il discendente per retta linea dal sangue di Davidde aveva diritto al trono di Giuda: come Dio era re dei re e signore dei dominanti sulla terra. Durante la sua vita in questo mondo, volle privarsi dell'uso de' suoi diritti, perchè compier

volendo la grand'opra della redenzione coll'umiliazione e colla morte crudele ed ignominiosa, non potevano a lui convenire, anzi s'opponevano all'amoroso suo disegno, corte, trono, ministri ed eserciti: ma compiuta la grande opra della redenzione e risorto da morte, spiegò chiaramente e fece uso del suo diritto e sulla Giudea e sul mondo tutto, dicendo a' suoi apostoli: *Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris etc.* (Mat. 28). *Docentes eos servare, omnia quaecumque mandavi vobis* (cap. 26). *Qui crediderit, et baptizatus fuerit salvus erit, qui vero non crediderit condemnabitur.*

Con questa assoluta sovranissima potestà e come Dio e come uomo, e che sola conviene al Creatore sulle sue creature, volle stabilire la sua Chiesa visibile sulla terra, di cui l'antica sinagoga non fu che l'ombra, la figura e la gelosa conservatrice delle profezie che la predicevano futura. Con questa pienissima e divina autorità elesse dodici apostoli, e fra questi trascelse Pietro a capo ed a pietra fondamentale della sua Chie-

sa, dicendo: *Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam* (Mat.), *et tibi dabo claves regni coelorum etc., quaecumque solveris etc.*

A Pietro commette di pascere e le pecore e gli agnelli: *Pasce agnos meos, pasce oves meas.* A Pietro ingiunge di confermare nella fede i suoi fratelli: *Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.* Finalmente pregò l' eterno suo divin Padre perchè non mancasse mai in lui la fede: *Et ego pro te rogavi Petre, ut non deficiat fides tua.* Promette inoltre a Pietro e agli apostoli l' infallibilità perpetua dell' insegnamento colla sua perpetua assistenza, onde errare non possa giammai la Chiesa e nello spiegare i dogmi da credersi, e nei precetti e nelle sue leggi per condurre i fedeli all' eterna salute: *Ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem saeculi.* Dice inoltre a Pietro e agli apostoli: Chi ascolta voi, ascolta me: *qui vos audit, me audit*; e conchiude dicendo: Chi non ascolta la Chiesa si debbe annoverare fra gentili e pubblicani, che non credono, ed apostatano dalla fede: *qui Ecclesiam non*

audierit, *sit tibi sicut ethnicus et publicanus.*

Questa è la Chiesa che Gesù volle stabilire in terra, e questo è il regno che fondar volle colla pienezza della sua autorità nel mondo, regno spirituale e vero, perchè conduce alla felicità e alla salute delle anime. E se disse che il suo regno non è di questo mondo, fu perchè il regno della Chiesa è tutto opposto allo spirito del mondo, nè si regola colle massime del mondo; ma non disse mai di non avere o non volere autorità e dominio su questo mondo.

A fondare questa Chiesa non ebbe bisogno di principi terreni; anzi impose l'obbligo a' suoi apostoli di predicarlo liberamente in tutti i regni a nome suo, senza chiedere la licenza ai re delle nazioni alle quali la predicavano. Previde le opposizioni delle terrene podestà e disse loro: Sarete condotti e strascinati alle sinagoghe ed avanti ai re e magistrati, sarete flagellati, ma voi sarete sempre costanti e fermi pel testimonio alle verità da me predicate in faccia ai re ed alle nazioni: *tradent enim vos etc.* Così comandò Gesù Cristo, così eseguirono gli

apostoli; Pietro e gli apostoli ebbero il divieto dai magistrati di più parlare della verità del vangelo: ma essi resero questa sì generosa risposta: *Si justum est in conspectu Dei, vos potius audire, quam Deum, judicate, non enim possumus, quae audivimus non loqui.*

E' dunque un Dio che volle stabilire nel mondo la sua Chiesa, e così se Dio comanda, l'uomo deve obbedire. Noi vescovi successori degli apostoli non possiamo render che una simil risposta.

E' Cristo medesimo che disse di rendere a Cesare ciò che è di Cesare, disse altresì di rendere a Dio ciò che era di Dio: *Reddite etc.* Ma qual cosa vi può essere che più appartenga a Dio quanto obbedire agli ordini ed ai precetti di Dio? Niun principe, niun popolo e nazione può legittimamente sottrarsi all' obbedienza di Dio. O si crede nel vangelo, e si deve riconoscere in Pietro e negli apostoli quell' autorità e giurisdizione che Gesù Cristo ha loro conferita; o non si crede, ed allora è inutile il parlare di religione e di vangelo, perchè o non vi sarà più religione, o una religione politica, e questa non può essere certamente

la religione di Gesù Cristo, fuori della quale non vi è salute.

Noi siamo fedelissimi sudditi di V. M., ma non possiamo disubbidire a Dio per piacere agli uomini. Se noi tacessimo la verità per umani riguardi, ci macchieremmo avanti a Dio, che deve giudicare e noi e V. M., della più vile apostasia, e saremmo la pietra di scandalo alle nostre diocesi, altamente persuase e convinte di questa fondamentale verità che si contiene nel vangelo. Ah Sire! imprigionare il successore di Pietro, rapirlo alla sua sede apostolica, soffocare l'apostolico ministero, troncare tra il capo e le membra, tra il pastore e la greggia ogni comunicazione, spogliarlo di tutti i mezzi di mantenere e promovere la religione cattolica, inceppare il ministero de' vescovi, avvilirli in faccia de' popoli, noi lo diciamo colle lacrime sugli occhi, non è stabilire la religione, ma rovesciarla e distruggerla, non è alzare gli altari di Gesù Cristo, ma erigerne uno tutto profano di divisione e di scisma, non far fiorire la Chiesa di Gesù Cristo, ma perseguitarla ed opprimerla.

V. M. disse di essere l'erede del po-

tere di Cesare, ma noi la preghiamo e scongiuriamo di essere piuttosto l'erede della pietà, della religione del primo dei Cesari (1), che in sè risuscitò l'impero romano dell'occidente. Questo grande imperatore non credette mai di essergli lecito di portare le sue armi vittoriose contro il vicario di Gesù Cristo che pose sul di lui capo il diadema imperiale, nè di confondere giammai la forza col diritto; nè mai giudicò a lui lecito spogliarlo di quelle autorità che il popolo bramò che restasse nelle di lui mani. Credette indegno della grandezza del suo animo opprimere un sacro, debole ed inerme principato. Giudicò anzi convenire, che il capo di tutta la Chiesa, la di cui potestà spirituale si estende a tutto l'orbe terraqueo, a tutti i regni ed a tutte le nazioni, avesse anche una indipendenza, colla quale esser potesse senza il contrasto delle nazionali gelosie il padre di tutti i re e di tutte le nazioni, spesso fra loro discordi; e fosse così meglio fornito de' mezzi a dilatare ed a propagare la religione di Gesù Cristo in

(1) Costantino imperatore.

tutta la terra. Credette di dover onorare ne' successori di Pietro la stessa persona di Gesù Cristo, a cui tutti i re della terra debbono umiliare le loro corone, e ripose la sua maggior gloria nell' essere il conquistatore della terra, ma il figlio più ossequioso del vicario di Cristo, e sempre lo venerò qual padre, lo amò da tenero figlio, e sempre l' ebbe come il più sincero amico ed il consigliere più fedele. Nulla certamente mancò nè allo splendore nè alla sicurezza del suo trono, assai meglio difeso dalla sua religione e da quella de' suoi popoli, che da' suoi eserciti. Caro perciò a Dio ed a' suoi popoli morì pieno di gloria e di meriti, e trasmise pacificamente a' suoi figli il suo trono, lasciando ne' fasti dell' impero e della chiesa immortale il suo nome.

Noi non possiamo accordare a V. M. che i greci, i calvinisti, i protestanti e gl' inglesi credessero la religione cattolica incompatibile colla sicurezza del trono. Questi all' opposto primieramente abbandonarono la cattolica religione, e poscia scossero e tentarono di scuotere il trono de' principi cattolici. Non era la sicurezza del trono l' oggetto da essi inteso; era la

libertà di coscienza che essi cercavano; e perchè veniva contrastata da un principe cattolico, scossero al tempo medesimo e la religione cattolica e l'impero de' cattolici sovrani: e Calvino e Lutero è troppo noto che furono più amici della democrazia che della monarchia.

Noi diremo e con maggior verità quali furono gli errori dei calvinisti, dei protestanti e degl'inglesi, che ben possono destare in V. M. più ragionevoli e ben giusti timori. L'errore dei calvinisti, protestanti ed inglesi fu lo scuotere la religione cattolica, perchè incomoda alle loro passioni ed opposta alla libertà dei loro costumi. Errore dei calvinisti, protestanti ed inglesi non riconoscere la chiesa insegnante dove Gesù Cristo l'ha stabilita, cioè in Pietro e negli apostoli di cui noi siamo i legittimi successori. È loro errore l'abbandonare l'insegnamento della chiesa, stabilire per regola della loro credenza la sola scrittura, riserbando a se stessi ed al lume privato di ciascuno l'interpretazione della medesima. Dal che ne siegue, che interpretando ognuno a suo talento le scritture, si formano altrettante sette quante sono

le teste degli uomini, e che nella loro discordia rendono la più vera testimonianza alla evangelica unità e dottrina, ed alla falsità egualmente dei loro liberi principii. E' errore dei calvinisti, luterani ed inglesi negare alla Chiesa l'infallibilità dell'insegnamento ancora nei generali concilii, ed arrogare a se stessi quella infallibilità che negano a quella Chiesa che Gesù Cristo stabilì per sostegno e colonna della verità.

Non disse Gesù Cristo nè a Calvino, nè a Lutero, nè a Zuinglio, *andate, predicate a tutte le genti;* lo disse a tutti gli apostoli, e per conseguenza lo disse a noi che ne siamo i legittimi successori. Siamo noi li mandati da Gesù Cristo ad insegnare alle genti: *docete omnes gentes etc. sicut misit me pater et ego mitto vos.* O la Chiesa di Gesù Cristo si trova in noi o non v'è più al mondo la religione di Gesù Cristo.

E' errore dei calvinisti e luterani quell' odio implacabile e furioso contro la s. Sede Apostolica di Pietro, avvillita, depressa ed insultata con tanti sarcasmi, ingiurie e calunnie, di cui hanno ripieni i loro scritti, sol perchè temevano in

essa l'inflessibile sua costanza nella condanna dei loro errori e traviamenti, volendo essi abbandonare la troppo incomoda religione dei loro padri, senza contrarre l'infamia di averla abbandonata.

Questi o Sire, sono gli errori veri di questi eretici ben più degni de' timori di V. M. e che noi per dovere del nostro sacro ministero siamo obbligati di doverli partecipare. Dopo la manifestazione di questi errori siamo altresì obbligati a dover dichiararvi un altro articolo della fede cattolica, a cui niuno può rinunciare, se non rinunciando al vangelo.

E' articolo incontrastabile di fede che la chiesa non può errare nel suo insegnamento, perchè diretta, ed assistita dalla stessa divina, ed incarnata sapienza che ha interposta la sua promessa di sempre assisterla, perchè non errasse nella spiegazione dei dogmi da credersi, e nello stabilire i precetti e le leggi per dirigere sicuramente i fedeli al conseguimento dell'eterna felicità: *Ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem saeculi:* Tale è la promessa fatta a Pietro, ed agli apostoli e in essi ai loro successori.

Ora se alcuno asserisce che la Chiesa di Gesù Cristo ha potuto far dipendere dall' interesse degli affari temporali, che feriscono l'eterno interesse delle coscienze e degli affari spirituali, che potè perdere la carità e lo spirito della religione; già non crede al dogma dell' immancabile assistenza di Gesù Cristo promessa alla sua chiesa. Tutta la chiesa insegnante raunata nell' ecumenico concilio di Costanza ha fulminata col più tremendo anatema l' asserzione di Wiclefo, che condannava come errore contrario, ed opposto alla scrittura; che cioè la chiesa aver potesse possessioni e fondi per la sua sussistenza e che le potestà secolari potessero a quella togliere a loro arbitrio tutti li beni temporali. Se queste asserzioni sono vere, dunque tutta la chiesa errò nel condannarle, precipitò nell' errore e si oppose all' insegnamento del vangelo; non intese il senso di quelle parole: *il mio regno non è di questo mondo*. Abbisognano dei lumi di Wiclefo, Calvino e Lutero per comprendere la verità: dunque erravano gli apostoli medesimi accettando li fondi che i primi fedeli loro offerivano, e per la loro sus-

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

sistenza e di tutti i fedeli, e si opposero alla verità evangelica: *il mio regno non è di questo mondo*: Dunque erravano tutti li pontefici e molti vescovi da Carlo magno fino a noi, che ottennero le loro autorità temporali, e possessi contro il decreto di Gesù Cristo: *il mio regno etc.*; e tutta la chiesa perdette la vera intelligenza delle scritture. Dunque la chiesa di Gesù Cristo non è più il sostegno della verità, perdette ogni lume, cadde nell'ignoranza e nella malignità. Ecco o Sire le orribili conseguenze, quali conviene ammettere, e che purtroppo furono ammesse e mille volte rinfacciate alla chiesa dai calvinisti, luterani, ed anglicani.

Se la chiesa infallibile nell'insegnare e nell'operare, avesse creduto opposto al vangelo l'accettare autorità temporali, non le avrebbe mai accettate, perchè infallibile nel giudicare del senso della scrittura. Dunque se le accettò, fu perchè credette, che il testo evangelico non conteneva quel senso, che troppo piaceva agli eretici d'attribuirgli per poter spogliar la chiesa de' suoi beni colla falsa interpretazione della scrittura. Noi però

non possiamo indurci a credere, che simili conseguenze siano state ammesse dalla M. V. Vogliam credere piuttosto, che la vostra religione sia stata ingannata da chi non conoscendo, o fingendo di non conoscere la vera Chiesa di Gesù Cristo, aveva troppo interesse di spingere la potenza del vostro braccio a distruggerla, perchè inalterabile condannatrice della superbia della lor mente, e della depravazione del loro cuore.

No, non poteva, o Sire, il capo della Chiesa tacere in questa circostanza, doveva avvertire le pecorelle a lui affidate a pascere, acciocchè si guardassero da questi sottili e seducenti errori, che vanno a strapparle dall' Ovile del supremo e divino Pastore Gesù Cristo, nella di cui condotta non vi potè aver luogo la condannata politica, l' interesse carnale; non valendo giammai questi a sostenere la perdita di tutto il temporale, l' esilio, la prigionia, la povertà, l' umiliazione, la morte.

Nè noi vescovi potremmo parlare diversamente dal nostro Capo, che Gesù Cristo medesimo ci costituì, ed a lui siamo e dobbiamo essere inviolabilmente ed intimamente uniti.

Eccoci pertanto supplichevoli al vostro trono, e quai fedeli ministri di Gesù Cristo, e quai fedeli sudditi di V. Maestà. Noi la preghiamo e scongiuriamo ad accogliere le nostre preghiere dettate a noi dal sacro vincolo del nostro ministero, e dal più sincero amore della salute di V. Maestà, e di tante anime redente col sangue di un uomo Dio, e che vanno ora a perdere colla fede la loro salvezza. Torni il successore di Pietro alla sua apostolica cattedra, dalla quale fu così vituperosamente separato. Restituisca Pietro a' suoi apostoli: sciolgansi quelle da lui non meritate catene. Lo riconosca non come un nemico, ma come un padre, che diede a V. Maestà le prove più convincenti del suo amore, e della sua deferenza fino a quel grado che poteva conciliarsi coll'ubbidienza a Dio dovuta, e co' doveri del suo apostolato.

Terga il pianto sugl'occhi de' fedeli cattolici, che formano la parte massima de' suoi sudditi inconsolabili sull'indegno trattamento usato col santo padre.

Non soffra mai, che si dica, che la cattolica religione sia sorvegliata come

nemica, da cui debba temersi per la sicurezza del trono, quando essa ne è il più valido sostegno, e la più ferma difesa; e che i suoi ministri sieno più liberi nell'esercizio del loro ministero sotto l' impero de' principi gentili, e che a quella si accordi almeno la tolleranza, che si accorda a tutte le sette.

Riponga la sua gloria non nella forza dell' armi, nè sull' estensione de' suoi stati; beni tutti, che periscono e mancano; ma nella sottomissione a Dio, a cui il servire è un regnare, e nella dilatazione e difesa di quella chiesa, che il re dei re, il Signore dei dominanti volle stabilire in questo suo mondo.

Onori con filiale timore quel Dio che si protesta di presto sottoporre al più rigoroso giudizio le azioni de' regnanti. E' Dio stesso che così parla ai re: *Ad vos ergo reges sunt hi sermones.... et cito apparebit vobis quoniam judicium durissimum etc.*

Ecco o Sire la nostra voce di semplice verità, libera dall' adulazione, ma che non parla, che rapporto allo spirituale ed al regolamento delle coscienze e di V. Maestà, e de' popoli alla nostra cura

affidati da Gesù Cristo; e però confidiamo che sarà esaudita da V. M., che si compiacque di assicurarci che volentieri avrebbe ascoltata la nostra voce in tutto ciò che ha rapporto allo spirituale, ed al regolamento delle coscienze.

Mentre il mansuetissimo pontefice veniva strascinato dalla prepotenza per le contrade d' Italia e di Francia, una deputazione di otto patrizii romani partì dalla capitale li 9 agosto 1809 per esternare in Parigi a Napoleone la riconoscenza a nome di tutta la popolazione pel FAUSTO avvenimento della usurpazione degli stati della S. Sede, e tributargli il servile omaggio. Vincitore pertanto dell' Austria, tornato l' imperatore alla sede imperiale di Fontainebleau e delle Tuilleries, li 16 di novembre, giorno di giovedì, alle dodici astronomiche ricevè la deputazione romana, assiso sul trono del palazzo delle Tuilleries, circondato da principi, ministri, grandi ufficiali, ed ufficiali della sua casa. L' oratore dei sette colli dopo aver favellato dei Scipioni, dei Camilli, dei Cesari, e del padre Tevere, nell' atto

forse che il suo sovrano, il padre suo fra le ritorte pregava l' onnipotente pei suoi sudditi, pei fedeli, per la Chiesa, egli proseguì.

Malgrado il corso del tempo distruttore d' ogni umana potenza, l' antica capitale dell' universo si sente ancora abbastanza grande per meritare uno sguardo favorevole dal suo nuovo e glorioso sovrano, dal suo magnanimo benefattore.. Roma conserva ancora il germe di quella grandezza per la quale essa è nata e alla quale può nuovamente aspirare. V. M. G. ha diggià empita la terra dello strepito de' suoi trionfi..... Il Tevere testimonio di tante gesta famose, di tante generose azioni, alza la fronte verso di voi suo nuovo genio tutelare per rinascere a quella gloria che voi, voi solo o Sire potete creare di nuovo ed ingrandire. Altiero per due secoli sì celebri nei fasti dello spirito umano, il Tevere sotto il felice vostro impero, sotto un regno grande egualmente per le arti della guerra che per quelle della pace, spera veder rinascere sulle sue rive un terzo secolo eguale, ed anco superiore a quelli d' Augusto e di Leone.

Sussiste ancora, *soggiunse*, quel campidoglio, sul quale ascesero tanti illustri conquistatori, sussiste e addita a voi Sire, gloriose vestigia e seggio degno del vostro immortal nome. Quivi risorge, quivi rinverdesi quel serto d'alloro che Nerva depose nel tempio di Giove. Voi solo potete coll'ombra vostra renderlo sicuro da qualunque nemico insulto, come l'aquila di Trajano dalle offese del Germano, del Parto, dell'Armeno e del Duce preservava.

S. M. rispose.

Signori deputati dei dipartimenti di Roma, il mio spirito è pieno delle memorie de' vostri antenati. La prima volta che passerò le alpi, voglio dimorar qualche tempo nella vostra città. Gl'imperatori francesi miei predecessori vi avevano staccati dal territorio dell'impero, e vi avevano dati come un feudo ai vostri vescovi. Ma il bene de' miei popoli non ammette più nessuno smembramento. La Francia e l'Italia tutta intiera debbono essere nel medesimo sistema. Altronde voi avete bisogno d'una mano potente:

io provo una singolare soddisfazione ad essere il vostro benefattore. Ma non intendo che sia fatto alcun cambiamento alla religione de' nostri padri. Figlio maggiore della Chiesa, non voglio uscire dal suo grembo. Gesù Cristo non ha giudicato necessario di stabilire per S. Pietro una sovranità temporale. La vostra sede, la prima del cristianesimo continuerà ad essere la medesima: il vostro vescovo è il capo spirituale della chiesa, com'io ne sono l'imperatore: *io rendo a Dio ciò ch'è di Dio; ed a Cesare ciò ch'è di Cesare.*

Decreto della consulta di Roma in data 23 agosto 1809, col quale viene inibito il trasporto de' monumenti di arti.

In nome di sua maestà l'Imp. dei francesi ecc.

La consulta straordinaria ecc.

Informata de' maneggi e della cupidigia che tendono a privare Roma de' suoi preziosi monumenti, ordina:

Art. 1. Niuno de' detti monumenti d'arte di cui gli autori hanno cessato di vivere, potranno essere trasportati dal

luogo ove sono situati senza una permissione formale della commissione destinata ad invigilare alla conservazione di questi.

2. Tutti quelli che dai 10 giugno scorso saranno stati levati dai loro posti, vi saranno restituiti, se pure non vi fosse la sopraddetta permissione, della quale i proprietarii dovranno provvedersene nello spazio di otto giorni.

3. I contraventori alle presenti disposizioni saranno puniti secondo le leggi vigenti ecc.

Questo decreto non sembra consentaneo al fatto del governo francese nello spoglio delle statue della villa Borghesi, eseguito violentemente nel novembre 1807, e contro del quale protestò il governo pontificio ai 14 detto mese ed anno. Vedi vol. 2. pag. 304.

La consulta stessa emanò altri decreti, cioè colla data 17 luglio 1809 ordinò la celebrazione della festa di S. Napoleone pei 15 agosto in tutti gli stati romani col canto in ogni anno dell' inno ambrosiano; con altro decreto dei 12 agosto si

ordinarono le preci in tutte le chiese cattoliche de' medesimi stati per l'Imperatore Napoleone: e con altro simile di novembre si prescrisse di dettarsi nelle università il codice Napoleone.

Nell' agosto 1809 *furono soppresse nel regno di Napoli tutte le corporazioni religiose possidenti, eccetto i frati spedalieri di S. Giovanni di Dio, ed i beni furono uniti al demanio.*

Nel discorso che il ministro dell' interno dell' impero tenne al corpo legislativo ai 12 *decembre* 1809, *si rimarca il passo seguente:*

„ Il clero di Napoli composto come
„ quello di Francia d' uomini illumina-
„ ti, ha meritato la stima dell' Impera-
„ tore. Un solo ecclesiastico, l' arcive-
„ scovo di Napoli (1), ha ricusato il giu-
„ ramento, che egli doveva prestare al
„ sovrano. Inutilmente i teologi si sono
„ sforzati di convincerlo; egli ha per-
„ sistito nel suo errore. La sua crassa

(1) L' Em. Luigi Ruffo-Scilla.

„ ignoranza fa la satira di quelli che
„ lo aveano elevato ad un posto così
„ eminente.

E' massima del moderno filosofismo di tacciare d' ignoranza la scienza di Gesù Cristo, e di errore le verità proposte dalla cattolica chiesa.

In que' tempi chiedevasi e richiedevasi dai vescovi nominati da Napoleone la canonica istituzione, onde occupare legittimamente le vacanti sedi vescovili. Il papa per giusti motivi mostrossi renitente; ma il cardinale Caprara arcivescovo di Milano residente in Parigi tentò con lettera dei 20 luglio persuaderlo e sollecitarlo, alla qual lettera l' apostolico prigioniero inviò da Savona la seguente risposta. Il cardinale Maury e il vescovo di Casale furono incaricati parimente di scrivere a Sua Santità nel medesimo senso.

Savona 26 agosto 1809.

Abbiamo ricevuto in questa città il diciannove corrente una sua lettera dei diciannove luglio, nella quale in qualità

com' ella dice di arcivescovo di Milano; ci espone il desiderio di S. M. I. che gli arcivescovi e vescovi di già nominati alle vacanti chiese di Francia ricevano da noi la canonica istituzione, dichiarandosi che non esige da noi nelle apostoliche bolle alcuna menzione della sua nomina, purchè non si esprima però nelle medesime che ciò noi facciamo di proprio moto, nè si alleghino altri motivi.

Ella per poco che voglia riflettere su tal proposito, non può vedere, che in sostanza si riconoscerebbe nella stessa M. S. il diritto, e si ammetterebbe l' esercizio della nomina, giacchè la cancellaria imperiale, dalla quale ella dice che farebbesi l' istanza (non ignorando che nella chiesa cattolica non riconosconsi ministri del culto, la cui autorità derivi dalla potestà laica) (1), rappresenta nelle sue attribuzioni la stessa persona di S. M. ed agisce in suo nome ed in sua vece.

(1) Alludesi alle lettere di alcuni vescovi i quali hanno scritto, che il ministro dei culti avrebbe fatto l' istanza per l' istituzione de' vescovi nominati, ed alludesi eziandio alla lettera dello stesso cardinale, che disse scriverla per commissione del prefato ministro.

Ma dopo le tante introdotte novità contro le quali, com' ella sa, abbiamo le tante volte e sempre inutilmente reclamato; dopo le violenze usate contro tanti ecclesiastici; dopo la deportazione di tanti vescovi e della maggior parte dei cardinali, fra quali il cardinal Pacca ritenuto a Fenestrelle; dopo l' occupazione del patrimonio di S. Pietro; dopo che noi siamo stati assaliti a mano armata nello stesso nostro palazzo e trasportati, com' ella deve sapere, da un luogo all' altro sempre tenuti nella più stretta custodia, essendo inibita la libera comunicazione persino coi vescovi medesimi, che in alcuni luoghi non sono stati ammessi, che a farci un semplice complimento alla presenza de' custodi assegnatici, e che in altri è stato loro totalmente impedito l'accesso a noi; dopo, diciamo, tanti sacrileghi attentati, per tacere di tanti altri, che troppo lungo sarebbe descriverli, contro de' quali ella sa gli anatemi fulminati dai generali concili, e dalle apostoliche costituzioni, a norma di cui non abbiamo lasciato di procedere, come esigeva il dover nostro, potremmo noi riconoscere il sovrespresso

diritto, ed accordarne l'esercizio ad un governo da cui tali atti ed ordini sono emanati, senza prevaricare, senza porci in contraddizione con noi stessi e senza cagionare uno scandalo generale ne' fedeli, che crederebbero averci la stanchezza de' sofferti patimenti, e il timore di patimenti maggiori fatto tradire il nostro dovere e approvare con un fatto pubblico tutto ciò che abbiamo finora solennemente riprovato? Lo giudichi ella stessa alle bilancie del santuario, e non a quelle d'una carnale prudenza.

Malgrado un tale stato di cose, lo sa Iddio, se noi vivamente desideriamo di dare alle chiese vacanti di Francia, alla quale abbiamo dato tanti attestati di predilezione, i loro pastori, e se desideriamo di rinvenire un compenso per farlo nella maniera conveniente alle circostanze, al nostro ministero, al dover nostro. Ma dovremmo noi procedere in un affare di tanta importanza senza consultare i nostri consiglieri? E come potremo noi consultarli, quando separati violentemente da loro ci è tolta ogni libera comunicazione coi medesimi, e di più ogni mezzo necessario pel disbrigo di tali af-

fari, non avendo sinora potuto ottenere neppure uno de' nostri segretarii? Del resto, se S. M. ama realmente la pace della cattolica chiesa è duopo che si riconcilii col di lei capo; che tolga le introdotte religiose novità, contro le quali abbiamo sinora senza frutto reclamato; che a noi restituisca la nostra libertà, la nostra sede, i nostri ministri; alla sede apostolica i suoi stati, che formano il patrimonio di S. Pietro, e non il nostro; ai fedeli l' inviolabile diritto della libera comunicazione col loro padre e supremo pastore, di cui li priva la nostra prigionia; che riconduca al nostro seno i cardinali, i vescovi al loro gregge, e tutto tornerà in allora alla desiderata armonia.

Noi anco in mezzo ai disastri della nostra penosa situazione, non cessiamo di pregare Iddio, nelle cui mani è il cuore degli uomini, per quello stesso ch' è l' autore di tanti mali; e crederemo abbondantemente ricompensate tutte le nostre pene, se all' altissimo piacerà farcelo vedere convertito a migliori consigli. Che se mai per gli occulti giudizii di Dio ciò non accadesse, noi deploreremo

altamente in cuor nostro i mali tutti che potranno seguire, e che giustamente non potranno a noi imputarsi, nè lascieremo per parte nostra cosa alcuna intentata per ovviare ai medesimi nel miglior modo che ci sarà permesso.

Quanto a coloro, che dicono, che noi non facciamo separazione alcuna fra il temporale e lo spirituale, ella è abbastanza al giorno di tutto per ismentire una tale calunnia, e non ignora d'altronde che noi non possiamo lasciare indifeso il patrimonio della chiesa, senza mancare essenzialmente ai nostri doveri e renderci spergiuri.

Abbiamo poi ricevuta annessa alla sua una lettera dal cardinale Maury; e contemporaneamente ce n'è giunta un'altra sullo stesso proposito del vescovo di Casale (1). A questo rispondiamo accusando la ricevuta della sua, insinuandogli a farsi comunicare questa nostra. Al cardinal Maury poi ci riserbiamo di rispondere più diffusamente quando ne avremo il comodo. Pertanto ella potrà manifestare anche al medesimo i nostri

(1) Il prelato Giovanni Grisostomo Villaret.

sentimenti a lei espressi, e restiamo dandole la paterna apostolica benedizione.

(*) *Ricusando pertanto il papa di dare l'istituzione canonica ai vescovi nominati da Napoleone pei motivi, che si rileveranno da quanto sarà riportato in seguito, esso Imperatore riunì in Parigi una commissione ecclesiastica per rispondere ad alcune questioni proposte. Le lettere di convocazione, e la serie delle questioni sono le seguenti.*

Lettera del ministro dei culti.

Parigi li 16 novembre 1809.

Monsignore,

Sua maestà mi ha incaricato di prevenirla essere suo desiderio che ella si riunisca più presto sarà possibile con S. E. il cardinale Maury, con monsignor

(*)-Volendosi riunire possibilmente le principali materie, non potranno riportarsi tutti li documenti secondo l'ordine delle epoche.

arcivescovo di Tours, colli monsignori vescovi di Nantes, di Treveri, D'Evreux, di Vercelli, e col signor Emery affine di redigere una consulta sulle questioni contenute nella qui unita memoria: Io non ho in mie mani la bolla che in essa è citata; vado a procurarmela, e voi l' avrete quantoprima.

Il P. Fontana generale dei Barnabiti, viene aggiunto a questo consiglio che sarà presieduto da vostra altezza.

Sono con rispetto

Monsignore

Di vostra altezza eminentissima
Umilissimo ed obbedientissimo servitore
firmato — Bigot de Priameneu.

Sotto la stessa data monsignor vescovo di Nantes ricevette dal ministro dei culti una lettera concepita in questi termini:

Parigi 16 novembre 1809.

Monsignor Vescovo,

Sua maestà mi ha incaricato di prevenirla essere suo desiderio che ella si

riunisca il più presto possibile con S. A. il signor cardinal Fesch, con S. eminenza il signor cardinal Maury, con monsignor arcivescovo di Tours, colli vescovi di Vercelli, d'Evreux, di Treveri e col signor Emery affine di redigere una consulta sulle questioni contenute nella memoria che trasmetto a S. A. il cardinal Fesch.

Il padre Fontana, generale dei Barnabiti è aggiunto a questo consiglio che sarà presieduto da S. A. (1).

Accetti, monsignore, l'assicurazione della mia distintissima stima.

Il ministo dei culti, conte dell'impero
firmato — Bigot de Préameneu.

La stessa lettera fu certamente diretta agli altri prelati nominati nelle due lettere precedenti, e tale congettura è per

(1) Il P. Fontana intervenne alle prime sessioni che si tenevano in casa dell'eminentissimo Fesch, e poi se ne astenne. L'abate Emery superiore di s. Sulpizio si recò ben spesso alle adunanze, e vi parlò da teologo integerrimo e da coraggioso sostenitore dell'autorità pontificia.

se stessa tanto certa, che ha sembrato inutile di cercarne la prova.

Memoria contenente le questioni dirette per ordine dell' imperatore al consiglio ecclesiastico.

Il signor cardinale Fesch, e il signor cardinale Maury, l' arcivescovo di Tours, i vescovi di Nantes, di Treveri, d'Evreux, di Vercelli ed il signer Emery si riuniranno ad oggetto di redigere una consulta sulle questioni seguenti, alcune delle quali riguardano tutta la cristianità, altre particolarmente la Francia, e le ultime sono applicabili alla posizione tuale.

PRIMA SERIE.

Questioni che interessano tutta la cristianità.

Il governo della Chiesa è egli arbitrario? Il papa per motivi di affari temporali, può ricusare il suo intervento negli affari spirituali?

E' fuori di dubbio che da qualche tempo la corte di Roma è ristretta in

un picciol numero di famiglie; che gli affari della chiesa sono colà esaminati e trattati da pochi prelati e teologi nati in piccoli luoghi dei dintorni di Roma, e che non sono a portata di ben vedere i grandi interessi della chiesa universale, e di giudicarne esattamente (1).

In tale stato di cose è d' uopo convocare un concilio?

Non sarebbe egli bene che il concistoro, o il consiglio particolare del papa fosse composto di prelati di tutte le nazioni per somministrare dei lumi a sua santità?

Nel supposto che sia riconosciuto non occorrere cangiamenti nell' attuale organizzazione della S. Sede, l' imperatore non riunisce sulla sua persona i diritti che avevano per l' addietro i re di Francia, i duchi del Brabante, i sovrani dei

(1) Nel S. Collegio vi erano allora i cardinali Pignatelli, Caraciolo, Carafa, i Rufo ed altri prelati di famiglie illustri di Napoli. Parimente i cardinali Litta, Scotti, Crivelli, ed altri di Milano; i Doria, Mattei, Gabrielli ed Albani di principesca stirpe di Roma. Altri cardinali poi e prelati di cospicue città d' Italia e di fuori d' Italia.

Paesi Bassi, i re di Sardegna, i duchi di Toscana ecc. sia per la nomina dei cardinali, sia per qualunque altro privilegio?

SECONDA SERIE.

Questioni particolari alla Francia.

Sua maestà l'imperatore, o i suoi ministri hanno arrecato pregiudizio al concordato?

Lo stato del clero di Francia in generale ha migliorato o peggiorato dopo che è in attività il concordato?

Se il governo francese non ha violato il concordato, il papa può arbitrariamente ricusare l'istituzione agli arcivescovi ed ai vescovi nominati, e portare la rovina alla religione in Francia siccome la portò in Germania, la quale da dieci anni è senza vescovi?

Il governo francese non avendo violato il concordato, se per parte sua il papa ha ricusato di dargli esecuzione, l'intenzione di sua maestà è di considerare questo concordato come abrogato: ma in tal caso che si dee fare pel bene della religione? Sua maestà propone que-

sta domanda a prelati distinti e pel loro sapere in materie ecclesiastiche e per l'attaccamento alla sua persona.

TERZA SERIE.

Questioni sulla posizione attuale.

Sua maestà che per giusto titolo può considerarsi come il cristiano il più possente nel rango supremo a cui la provvidenza l'ha innalzato, sentirebbe la sua coscienza irrequieta se non desse alcun ascolto alle querele delle chiese di Germania per l'abbandono in cui sono lasciate da dieci anni a questa parte. Sua maestà scongiura perchè vi si ristabilisca l'ordine. L'arcivescovo principe Primate gli ha pure indirizzate le sue rappresentanze su tale proposito. Se il papa prosegue per ragioni temporali o per sentimenti di avversione, a lasciar queste chiese nello stato di perdizione e di abbandono, sua maestà, come sovrano di Germania, come erede di Carlomagno, come vero imperatore d'occidente, come figlio primogenito della chiesa, brama sapere quale condotta dev' egli tenere

per ristabilire la gloria della religione presso i popoli di Germania?

Fa di mestieri che avvenga una nuova restrizione di vescovadi nella Toscana, e in altre contrade; se il papa ricusa di cooperare a tali accomodamenti, qual via dovrà tenere sua maestà per regolarizzarli?

La qui unita bolla di scomunica è stata affissa, è stata stampata e sparsa clandestinamente in tutta l'Europa. Qual partito prendere affinchè nei tempi di sconvolgimento e di calamità i papi non giungano a degli eccessi di poteri contrarii alla carità cristiana egualmente che all'indipendenza e all'onore del trono?

Membri del consiglio ecclesiastico.

S. E. il cardinale Fesch arcivescovo di Lione;
S. E. il cardinale Maury arcivescovo vescovo di Montefiascone;
L'arcivoscovo di Tours;
Il Vescovo di Vercelli;
Il vescovo di Evreux;
Il vescovo di Tréveri;
Il vescovo di Nantes;

Il signor Emery (Sup. di St. Sulp.);
Aggiunto al consiglio il P. Fontana generale dei Barnabiti.

Furono redatte dalla commissione le risposte ai quesiti, e agli 11 *gennajo* 1810 *fu presentato all' imperatore il rapporto che fu ben lungo, e steso con molta sagacità, dimostrante l' imbarazzo dei vescovi che volevano sfuggire l' urto di un uomo orgoglioso ed irascibile. Il preambolo fu questo.*

Noi non separiamo dall' omaggio, che rendiamo a V. M. il tributo d' interesse, di zelo e di amore che c' impone l' attuale situazione del sovrano pontefice. Questi sentimenti divengono in questo momento più che in altri tempi un sacro debito verso il vicario di G. C. che le sue disgrazie ci renderebbero, se egli fosse possibile, anche più caro e più venerabile. Tutte le nostre mire, tutte le misure indicate nelle nostre risposte tendono a stabilire la concordia tanto necessaria per la religione e per la tranquillità delle coscienze, fra V. M. ed il

sovrano pontefice. Se non si offrisse ai nos ri sguardi questa consolante prospettiva, noi non sapremmo prevedere per la chiesa se non che giorni di dolore, e di lacrime. Tutto il bene spirituale, che noi possiamo aspettarci dal risultato delle nostre deliberazioni, dipende dunque unicamente da V. M. Ad essa sola ne è riserbata la gloria, e noi osiamo sperare che essa ne goderà al più presto, se degnasi di secondare i nostri voti, accelerando una riunione tanto desiderabile per l'intera libertà del papa coll'essere circondato dai suoi consiglieri naturali, senza i quali egli non può nè comunicare colle chiese affidate alla sua cura, nè risolvere alcuna gran questione, nè provvedere ai bisogni del cattolicismo.

Le risposte alle tre questioni furono in sostanza le seguenti.

Alla 1. *non potere aver luogo la convocazione del concilio, ed i padri del Tridentino erano convenuti non potersi prescrivere leggi al papa sulla scelta de' cardinali. Per raddolcire la risposta si aggiunse*

potere l'imperatore esigere le nomine de' cardinali e le altre prerogative, che si godevano dai sovrani de' regni e paesi riuniti all'impero francese. Non si poteva poi convocare un concilio ecumenico senza il capo della chiesa, e un nazionale non aveva autorità per formare regolamenti, e canoni per la chiesa universale.

Alla 2. dichiarò il consiglio, dopo avere esposte le varie discipline della chiesa da più secoli sulle elezioni e conferme dei vescovi, che essendo pochi di numero essi prelati non potevano discutere la gran questione; proposero perciò un concilio nazionale per esaminare e suggerire i mezzi per rimediare ai mali derivanti dal rifiuto delle bolle pontificie. D'altronde non doveva annullarsi il concordato, perchè trattato solenne, facente parte perciò del diritto pubblico.

La risposta alla terza questione non potrebbe giustificarsi se si giudicasse autentica, come fu dal governo resa pubblica con la stampa. I vescovi si mostra-

rono troppo compiacenti e timorosi nel far prevalere le ragioni di quell' uomo che doveva riguardarsi come nemico e persecutore della chiesa. Le loro ragioni si manifestarono troppo deboli per dichiarare la bolla nulla *e* di niun valore. *Il papa fece uso delle sue armi naturali, e dichiarò in essa di non pretendere di nuocere in alcun modo ai diritti temporali di quei, contro i quali scagliò le censure. Quella risposta peraltro che fu a nome dei vescovi publicata, non regge alla sana critica, come giudicano scrittori imparziali. Non può negarsi, che in alcune cose si esternarono essi vescovi con timidezza e con condiscendenza, pofondendo elogii, ed adulazioni all' imperatore.*

L' unico vantaggioso risultato, che derivò dal rapporto della commissione fu la revoca di alcuni articoli delle leggi organiche come dal seguente decreto.

Napoleone ecc.

Al palazzo delle Tuilleries il 28 febbrajo 1810.

Visto il rapporto che ci è stato fatto sulle lagnanze relative alle leggi organiche del concordato, dal consiglio de' vescovi riuniti, giusta i nostri ordini, nella nostra buona città di Parigi;

Desiderando di dare una prova della nostra soddisfazione ai vescovi, ed alle chiese del nostro impero, e non lasciar nulla nelle date leggi organiche, che possa essere contrario al bene del clero:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art.: 1. I brevi della penitenzieria, pel foro interiore solamente potranno essere eseguiti senza alcuna autorizzazione.

2. La disposizione dell' art. 26 delle leggi organiche, portante, che ,, i vescovi non potranno ordinare alcun ecclesiastico se non giustifica di avere una proprietà producente almeno un reddito annuo di 300 franchi ,, è rivocata.

3. La disposizione dello stesso art. 26 delle leggi organiche, portante, che ,, i vescovi non potranno ordinare alcuno ecclesiastico, se non ha l'età di 25 anni ,, è egualmente rivocata.

4. In conseguenza i vescovi potranno ordinare qualunque ecclesiastico in età di 22 anni compiti; ma nessun ecclesiastico avente più di 22 anni e meno di 25, potrà essere ammesso agli ordini sacri, se non dopo aver giustificato l'assenso de' suoi parenti, come è prescritto dalle leggi civili pel matrimonio de' figli, che hanno meno di 25 anni compiti.

5. La disposizione dell'art. 36 delle leggi organiche, portante, che ,, I vicarii generali delle diocesi vacanti continueranno le loro funzioni anche dopo la morte del vescovo, sino alla sostituzione ,, è rivocata.

6. In conseguenza, duranti le vacanze delle sedi, verrà provveduto conformemente alle leggi organiche, ai governi delle diocesi. I capitoli presenteranno al nostro ministro pei culti i vicarii generali che avranno eletti, per essere da noi riconosciuta la loro nomina.

7. Il nostro ministro pei culti è inca-

ricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà inserito nel bulletino delle leggi.

Firmato NAPOLEONE.

Per l' Imperatore

Il ministro segretario di stato
Firmato U. B. duca di Bassano.

Le risposte de' vescovi ai quesiti proposti, non furono di perfetta soddisfazione dell' imperatore, il quale bramava, che chiaramente si dicesse che il concilio nazionale poteva dare una decisione assoluta, e prescrivere altro modo d' istituzione canonica in difetto di quella del papa. Non ostante non prese altra determinazione; ma lasciò, che i vescovi agissero essi presso il papa per rimuoverlo dal partito preso di non dare la canonica istituzione de' vescovi nominati dall' imperatore.

Ai 25 del marzo susseguente 19 vescovi, che erano riuniti in Parigi, inviarono

al papa in Savona una lettera, colla quale ciascun di essi chiedeva l' ampliazione delle facoltà già loro concesse. Vollero inserirvi ancora un cenno sull' istituzione canonica, chiudendo la lettera con questo tratto:

Vorreste voi beatissimo padre, abbandonare a se stessa la chiesa di Francia ricusando di darle i vescovi che essa reclama, e ridurla così alla trista necessità, e alla funesta estremità di discutere sui mezzi di poter provvedere ai bisogni della sua propria conservazione?

Questa specie di minaccia in una lettera d' altronde rispettosa, non parve molto conveniente; specialmente in quella circostanza de' tempi.

Il S. Padre accordò di buon grado quelle facoltà che credè necessarie al governo di quelle chiese, rispondendo a ciascuno dei vescovi sottoscritti; ma restò fermo e costante nel rifiuto delle bolle di conferma dei nominati dall' imperatore, dissimulando le espressioni minacciose, che in quel paragrafo si contenevano.

Con decr. dei 31 gennajo 1809 Napoleone aveva nominato l' eminentissimo Fesch arcivescovo della chiesa di Parigi, vacata per la morte del cardinale Belloy. Egli rinunciò, ed in sua vece vi fu chiamato ai 14 ottobre 1810 il cardinale Maury vescovo di Montefiascone e Corneto. Prese immantinente l' amministrazione di quella chiesa nella qualità di vicario capitolare, e ne scrisse giulivo al S. P. che in data 5 novembre successivo, rispose da Savona come siegue.

Le vostre lettere che da cinque giorni abbiamo ricevute, nelle quali ci annunziate la vostra nomina in arcivescovo di Parigi, e l' amministrazione già da voi presa di quella diocesi, ci hanno recato fra le tante angustie amarezza sì grande, che possiamo appena sopportarla, se siam capaci di poterla esprimere adequatamente. Voi siete perfettamente instrutto della nostra lettera al cardinal Caprara allora arcivescovo di Milano, nella quale abbiamo noi esposto i possitivi motivi, pei quali nello stato attuale ci facevamo un dovere di non accordare la canonica

istituzione ai vescovi nominati dall'imperatore. Voi non ignorate che non solamente le circostanze sono le stesse, ma che sono d'altronde divenute e vie più divengono di giorno in giorno peggiori pel sommo dispregio che praticasi contro l'autorità della chiesa. In Italia l'audacia e la temerità tant' oltre è giunta, fino a distruggere generalmente tutte le comunità religiose dell' uno e dell' altro sesso, a sopprimere le parrocchie ed i vescovadi, riunirli e dar loro nuove demarcazioni senza eccettuare le sedi suburbicarie; e tutto ciò si è attentato in forza della sola autorità imperiale e civile. (Noi non parliamo di quanto si è praticato contro il clero della chiesa romana, madre e maestra di tutte le altre chiese nè di altri moltissimi attentati.) Dopo che, diciamo, sono a voi note e manifeste tutte e singole queste cose, non avremmo mai creduto che voi aveste accettato dall'imperadore la nomina di cui ci avete parlato; nè creduto avremmo giammai che voi ce l'aveste annunciata con allegrezza di animo, come cosa che non poteva esservi più gradita, nè da desiderarsi maggiormente.

Egli è dunque così, che dopo aver tanto coraggiosamente ed eloquentemente sostenuto la causa della chiesa cattolica nell'epoca tempestosa della francese rivoluzione, voi non arrosite di collegarvi con gli oppressori di questa stessa chiesa ora, che voi siete innalzato alla cardinalizia dignità, provveduto di ecclesiastici beneficii, e che siete più strettamente ad essa legato con la santità del giuramento. Egli è dunque così, che voi fate tanto poco conto della nostra autorità, da osare con quest'atto pubblico, di pronunciare in certo modo sentenza contro di noi, a cui voi dovete obbedienza e fedeltà? Ma ciò che ancora più ci affligge si è il vedere, che dopo aver mendicato presso un capitolo l'amministrazione dell'arcivescovado, voi vi siete di vostra propria autorità e senza consultarci, trasferito al governo d'un'altra chiesa, nè avete imitato il luminoso esempio del cardinale Giuseppe Fesch arcivescovo di Lione, il quale essendo stato nominato prima di voi all'arcivescovato di Parigi, si è condotto tanto lodevolmente, che malgrado il suffragio di quel capitolo, ha voluto astenersi affatto dall'assumere

l' amministrazione spirituale di quella chiesa.

Noi non vogliam dirvi, che giammai si è inteso che un prete nominato ad un vescovato, abbia preso per istanza del capitolo il governo della diocesi prima di avere ricevuto l'instituzione canonica. Noi non vogliamo ricercare, e voi meglio di ogni altro il conoscete se il vicario capitolare eletto innanzi a voi ha dato liberamente e di piena volontà la dimissione delle sue funzioni, o, s'egli non ha ceduto piuttosto alle minaccie, al timore, o alle promesse, e per conseguenza, se la vostra elezione è stata libera, unanime e regolare. Noi non vogliamo neppure sapere se eravi nel seno del capitolo qualche altro soggetto idoneo al disimpegno di questo officio. Finalmente che cosa si pretende? d'introdurre nella chiesa un nuovo e pessimo esempio, per mezzo del quale il potere civile possa insensibilmente giungere a stabilire nella amministrazione delle sedi vacanti persone di sua soddisfazione: e chi non iscorge ad evidenza che ciò non solamente nuoce alla libertà della chiesa, ma apre anco l'adito allo scisma ed alle elezioni

invalide? Ma per altro chi v'ha sciolto da quei nodi spirituali che vi legano alla chiesa di Montefiascone? E chi vi ha dispensato per essere eletto da un capitolo; e per incaricarvi dell' amministrazione di un altra diocesi? Che abbiate adunque a dimettere sull' istante questa amministrazione, Noi non solo ve lo comandiamo, ma ve ne scongiuriamo, mossi da quell' amore paterno che abbiamo verso di voi, per non esser costretti di procedere nostro malgrado, e colla più grave amarezza a seconda degli statuti de' sacri canoni; e non evvi chi ignori le pene che hanno prescritto contro que' che legati ad una chiesa, prendono il governo di un' altra, prima di essere sciolti dai primi nodi. Noi speriamo che vi arrenderete volentieri ai nostri voti, se voi fate attenzione al danno che un tale esempio apporta alla chiesa, ed alla dignità di cui siete rivestito.

Noi vi scriviamo con tutta la libertà che esige il nostro ministero, e se riceverete la nostra lettera cogli stessi sentimenti con cui è stata scritta, rileverete una prova manifesta della nostra tenerezza per voi. Intanto noi non cesseremo

di porgere all' onnipotente Dio fervide preghiere, perchè si degni con una sola parola calmare i venti e le tempeste suscitate con tanto furore contro la navicella di Pietro, e che finalmente ci conduca a quella sponda tanto desiderata, in cui noi potremo liberamente esercitare le funzioni del nostro ministero. Noi vi diamo con tutto il cuore la nostra apostolica benedizione.

Da Savona li 5 novembre 1810. Anno XI del nostro Ponteficato.

PIUS PAPA VII.

Lettera in forma di breve di Pio VII in data di Savona 2 decembre 1810, spedita all' avvocato Valentini uditore della nunziatura di Firenze perchè la consegnasse all' arcidiacono Corboli Vicario capitolare di quella Chiesa Metropolitana. Il Valentini fu rilegato a Fenestrelle perchè la consegnò. Il Corboli restò illeso perchè non la pubblicò formalmente.

Al diletto figlio Averardo Corboli arcidiacono della chiesa metropolitana di

Firenze, e vicario capitolare in vacanza della sede archiepiscopale — a Firenze. — Diletto figlio salute ed apostolica benedizione. — Non molto dobbiamo noi affaticarci onde rispondere ai quesiti fattici in nome vostro e di codesto metropolitano capitolo. La sostanza de' quali è, se il venerabile fratello vescovo di Nancy essendo stato non a guari nominato arcivescovo di Firenze, (non giova ora il ricercare con qual privilegio, di cui certamente neppur godeano gli arciduchi di Toscana, a' quali per loro singolari meriti verso la chiesa aveano i nostri predecessori soltanto conceduto che per ogni vacanza di chiesa proponessero tre persone idonee, e che il romano pontefice ne isituisse una a suo piacimento; privilegio che non dubitammo noi stessi di concedere ultimamente al re di Etruria ed alla regina reggente per la loro egregia pietà), diciamo, se possa il detto vescovo, previa la vostra rinuncia, deputarsi dal metropolitano capitolo ed eleggersi in vicario capitolare, o sia in amministratore della chiesa ed in virtù di questa deputazione o elezione possa a lui validamente conferirsi una qualche facoltà, potere, o giurisdizione.

Primieramente abbiamo il celebre canone del secondo sacro ecumenico concilio di Lione, in cui ricusasi e si proibisce che eletto qualcheduno ad una chiesa, *presuma di esercitare, o di riceverne l'amministrazione o il governo, e introdursi in esso sotto nome o di economato, o di procura, o sotto qualsiasi altro mendicato pretesto, tanto nelle cose spirituali che nelle temporali, ossia per se, ossia per altri, ossia in parte, ossia in tutto, prima che ne abbia riportata la conferma.* Le quali parole sono tanto generali e tanto chiare, che non ammettono alcuna eccettuazione, o interpretazione. E ciò viene confermato dalle decretali di Bonifacio VIII. *(Iniuncta in extravag. comm. inserta)* e dalle costituzioni dei sommi pontefici Alessandro V. Giulio II. Clemente VII. e Giulio III. quali confermano quel canone e lo corroborano: e con tanta riverenza sono tali costituzioni ricevute da tutta la chiesa che su di essa è stata stabilita e confermata la salutare disciplina della chiesa universale, la quale è stata in vigore fino ad ora.

Ed in vero il concilio tridentino, che stabilì l' officio dei capitoli cattedrali in occasione di sede vacante, tanto è lungi dal derogare al canone di Lione ed a tanti decreti de' romani pontefici, che al contrario manifestamente li suppone, dichiarando che i detti capitoli non hanno altro officio, e perciò niun altro potere se non se di costituire in termine di otto giorni uno o più economi, ed un' officiale o vicario. E dichiara inoltre che questi economi e vicari, o ofiiciali una volta nominati ed eletti non sieno soggetti al capitolo; ma si bene al futuro vescovo, il quale promosso che verrà alla stessa chiesa vacante è obbligato di richieder lor conto degli officii, della giurisdizione, dell' amministrazione e di qualunque altro loro impiego, e deve punire i delinquenti sebbene assoluti e liberati dal capitolo. Dal che manifestamente apparisce, che l'esercizio del governo ecclesiastico non più risiede presso il capitolo, ma presso gli officiali già costituiti e che l'istesso vicario capitolare dev' essere una persona del tutto distinta dal vescovo che deve promoversi.

Il suddetto venerabile fratello vescovo

di Nancy a tenore adunque de' canoni, delle sanzioni canoniche, ed in conformità ancora della vigente ecclesiastica disciplina, contro cui non può darsi leggittima missione, è del tutto inabile ad essere costituito vicario, o officiale capitolare della metropolitana chiesa fiorentina, sebbene sia stato nominato arcivescovo della medesima.

Inoltre è inabile ancora per altro motivo; per esser cioè unito al altra chiesa con ispiritual congiunzione, la quale non può sciogliersi senza un'espressa dispensa dell' apostolica sede. Onde avviene che il vescovo d' una chiesa non possa trasferirsi ad altra se non per ispecialissima grazia della medesima S. Sede; grazia che non concedesi se non per giuste e gravi cagioni.

Le quali cose essendo così, comprenderete al certo di operare inconsideratamente e assai colpevolmente se rinuncierete al vostro officio, onde aprire altrui un adito chiuso dalla chiesa; e qualsiasi deputazione, o elezione del medesimo capitolo deve non solo riprovarsi, ma tenersi ancora per nulla e per irrita, siccome a maggior cautela e per quanto

fa di bisogno, adesso per allora noi con la nostra autorità la dichiariamo irrita e nulla, come contraria alle santissime leggi della chiesa ed alla sua vigente disciplina e manifestamente tendente ad oscurare e distruggere i principii della missione legittima, e a dispregiare ed annichilare l'autorità dell' apostolica sede.

Abbiamo giudicato di scrivervi con fermezza tutte queste cose, perchè ci avete interpellato non perchè noi sospettiamo che una tal cosa avvenga, o per vostra parte, o per quella del metropolitano capitolo di Firenze, o per parte del venerabile fratello il vescovo di Nancy. Tanta buona opinione abbiamo per verità di voi tutti, che non solo non temiamo che dispregiate le regole de' sacri canoni, che anzi siam certi, che deposto ogni timore e condiscendenza, sarete fortemente disposti a conservarle, a confessarle e a difenderle.

In nostro nome adunque e in nostro comando rendete nota questa dichiarazione del nostro animo ai diletti figli, dignità e canonici di cotesta metropolitana chiesa, a quali tutti siccome a voi volentieri compartiamo l' apostolica be-

nedizione. ,, Dato da Savona li due dicembre 1810 del nostro pontificato anno XI. — Pio papa VII. —

Pressava il così detto ministro de' culti di Francia perchè si determinasse sollecitamente il capitolo metropolitano di Firenze ad investire dell' autorità amministrativa di quella chiesa il vescovo di Nancy. Per togliere dalle angustie in un affare di tanto rilievo tanto sè, che gli altri capitolari, il signor canonico teologo Giuseppe Ottavio Muzzi volle consultare per lettera l' oracolo del sommo pontefice, giacchè non era ancor giunto a Corboli il breve qui addietro riportato. Il S. Padre si degnò rispondere immantinente in questi termini.

Nelle nostre somme occupazioni e nella maggiore angustia di tempo, stimiamo di soddisfare pienamente alle vostre dimande a Noi presentate, ed a quelle di alcuni amici di cuore di cotesto metropolitano capitolo, chiamandovi a parte di quella risposta che in simil cosa noi facemmo al nostro diletto figlio arcidiacono e vicario capitolare dell' istesso ca-

pitolo, la qual risposta è del seguente tenore.

E qui riporta per extensum il medesimo breve; poi conchiude:

Comprenderete adunque qual sia il nostro sentimento e la nostra volontà, la quale piuttosto dicemmo esser mente e sentenza de' sacri canoni. Che se per avventura questa nostra risposta non fosse giunta al medesimo diletto nostro figlio vicario capitolare, vi comandiamo che tosto ricevuta questa nostra lettera, la partecipiate al medesimo diletto nostro figlio vicario capitolare, intimandogli in nostro nome di farla palese a tutto il capitolo.

Lettera in forma di breve di Pio VII spedita da Savona ai 18 *dicembre* 1810 *a Paolo canonico d'Astros, vicario capitolare della chiesa metropolitana di Parigi. Questo breve non giunse a d'Astros perchè o fu sottratto al papa in Savona, o intercettato per la via, o a Parigi: non si conobbe che nel* 1814.

Diletto figlio salute e benedizione apo-

stolica (1). - Non possiamo adunque non maravigliarci di nuovo, che il predetto diletto figlio nostro il cardinal Maury, ed il capitolo metropolitano della chiesa di Parigi, o che non abbiano tali cose conosciute, o poco le abbiano ponderate. Noi certamente dopo che abbiam con maturo esame ponderato tuttociò, che abbiamo esposto sin qui, non potemmo non riprovare sommamente un ardire sì grande, nè ci sembrò di potere o dissimularlo o tollerarlo, memori di quella gravissima sentenza del santissimo antecessor nostro Leone magno, che esprimesi: *Quelle cose che noi conosciamo esser credute commesse contro gli statuti*

(1) Manca la prima parte della lettera in cui il pontefice dichiara, che il cardinale Maury è del tutto inabile al governo, e a ricevere e ad esercitare l' amministrazione della chiesa di Parigi, sia nelle cose spirituali, sia nelle temporali o sotto nome di vicario capitolare, o sotto quale altro siasi nome, e ciò specialmente perchè egli era unito con spiritual nodo ad altra chiesa, adducendo quella medesima autorità in conferma di ciò e que' medesimi argomenti, che riportaronsi nella lettera al vicario capitolare di Firenze.

de' canoni, e contro l'ecclesiastica disciplina, se non le tronchiamo con quella vigilanza che ci è dovuta, scusar non ci possiamo con quello che ha voluto che noi ne fossimo la sentinella. ,, A chiuder pertanto la via alle invalide elezioni ed allo scisma, pria che cotesto male si avanzi, giudichiamo esser nostro dovere di significare tutte queste cose al prefato diletto nostro figlio nella risposta che abbiam dato alla sua lettera; ed al medesimo non solo abbiam comandato, ma con paterna carità lo abbiam pregato e scongiurato a dimettere onninamente cotesta amministrazione, onde non fossimo costretti nostro malgrado, e con amarezza di fare ciò che esige da noi l'apostolico ministero.

Fino al presente ignoriamo del tutto se abbia egli a questi nostri comandi e persuasive ripiene di amore e di benevolenza obbedito. Imperciocchè sebbene da pochi giorni ci sian pervenute le rammentate vostre lettere, osservammo nulla di meno che le medesime fin dall'altro mese erano state scritte da Parigi, in quel tempo cioè in cui la predetta nostra risposta non era forse ancora pervenuta al medesimo cardinale Maury.

Ora poi (non potendo più dubitare che sia giunta questa risposta) se il predetto diletto nostro figlio persiste in questa amministrazione (il che speriamo che non sia), dichiariamo con apostolica autorità (restando sempre fermi tutti gli altri decreti de' sacri canoni), che questa amministrazione che il cardinale ricevè dal capitolo, fu ed è contro le leggi santissime della chiesa e della vigente disciplina della medesima; e che perciò in qualsiasi cosa spirituale della chiesa di Parigi non gli compete alcuna facoltà, perchè gli è stata conferita mediante una tale deputazione o elezione. Nulla di meno affinchè non siavi luogo alcuno a dubbio o ad interpretazione, ed a maggior cautela, gli togliamo ogni potere, ogni facoltà, ogni giurisdizione, dichiarando nullo ed irrito tuttociò che scientemente o ignorantemente accadrà di attentato in opposizione a queste cose. Inoltre dichiariamo che i soli officiali capitolari sin dal primo costituiti, hanno il diritto di far uso delle facoltà, che di diritto come tali loro competono; e a voi in virtù di santa ubbidienza comandiamo, che immediatamente ricevute queste

nostre apostoliche lettere le comunichiate al diletto nostro figlio cardinale, Maury ed appresso se non lascerà l'amministrazione, in virtù della medesima santa ubbidienza, vi comandiamo di render pubbliche quanto prima queste medesime nostre lettere, affinchè per la nullità di questi atti non sieno illaqueate e perturbate le coscienze de' fedeli. Finalmente nelle spesse volte rammentata vostra lettera ci avete domandato, se le facoltà straordinarie da noi concedute ai vicari capitolari di alcune sedi vacanti, sotto la condizione *fino a che resteranno in officio*, possano esercitarsi da altri vicari capitolari di poi o eletti e deputati, o da eleggersi e deputarsi nelle medesime sedi vacanti? Intorno alla qual cosa pria che vi rispondiamo deve premettersi, che noi non dubitiamo che cotesta dimanda risguardi solamente quei vicari capitolari poscia eletti, o da eleggersi, secondo le canoniche sanzioni; imperocchè nessuno dubita, che quei, la cui elezione non è canonica, non hanno alcuna facoltà, diritto e giurisdizione: e ciò è certo, o se trattasi delle prefate straordinarie facoltà, o di altre facoltà ordinarie che di diritto

competono ai vicari capitolari. Ai vicari pertanto che sono stati in appresso eletti canonicamente, rispondiamo che le facoltà straordinarie compartite ai vicari capitolari eletti da prima sotto qualsiasi clausola o condizione, non estendonsi a quei vicari capitolari canonicamente eletti in appresso nelle medesime diocesi, e non possono in alcuna maniera servirsi delle medesime facoltà, sotto pena di nullità di qualsiasi atto. Imperocchè sebbene queste facoltà sieno state concesse in queste luttuose circostanze pel bene de' fedeli, nulladimeno nella comunicazione delle medesime scegliemmo soggetti di morigeratezza e d'ingegno per l'arduità ed ampiezza di esse. Inoltre a togliere ogni occasione e cagione di dubbio o di disputa, dichiariamo mediante queste presenti nostre lettere, che questa è sempre stata ed è la nostra mente.

Frattanto o diletto figlio, in pegno della nostra benevolenza affettuosamente vi compartiamo l'apostolica benedizione.

Dato in Savona il diciotto decembre 1810 del nostro pontificato anno XI.

PIO PAPA VII.

A dilucidazione del breve spedito a Corboli e di quanto veridicamente avvenne nella circostanza della sede vacante della metropolitana di Firenze si espongono i seguenti documenti.

Esposizione di fatto indirizzata
dai capitolari
All' illustriss. e reverendiss. monsignore
Delegato apostolico in Roma.

Per la morte del reverendissimo monsignor Antonio Martini seguita il dì 31 dicembre 1809 essendo restata vacante la sede arcivescovile Fiorentina, fu nella sera succeduta all' istesso giorno, eletto da questo capitolo il vicario capitolare nella persona dell' arcidiacono Averardo Corboli secondo i riti prescritti dalla S. Chiesa. Amministrò questi placidamente, e con quiete quasi per lo spazio di un anno la diocesi affidatali, finchè ne' 30 novembre dell' anno 1810 con lettera in data di Parigi, dal così detto ministro dei culti, gli fu notificato che l' imperatore de' francesi aveva nominato a coprire questa sede il signor Antonio

Eustachio Osmond vescovo di Nancy; ordinando che fosse investito dal capitolo dell' autorità amministrativa di questa diocesi. Questa domanda quanto improvvisa, altrettanto fatale, costernò non poco i canonici componenti il capitolo fiorentino, che chiesero tempo a determinare: ragione per cui ne' primi del mese di dicembre fu ad essi diretta altra lettera dal medesimo ministro sull'istesso oggetto. Frattanto lo zelo e l'ossequio dovuto alla santa romana chiesa suggerirono al canonico Giuseppe Ottavio Muzzi teologo di questa metropolitana, di consultare in un' affare di tanto rilievo l' oracolo sempre infallibile del sommo pontefice; alle quali istanze la santità sua si degnò rispondere con una lettera in forma di Breve dato da Savona del dì 2 dicembre 1810, colla quale dietro alle canoniche sanzioni, e a quello che era stato decretato dal secondo concilio di Lione, ordinava al capitolo fiorentino di non mai ammettere all' amministrazione di questa diocesi nè direttamente, nè indirettamente, nè in parte, nè in tutto e sotto qualunque altro di nuovo quesito colore, il suddetto signor Osmond ve-

scovo di Nancy, con quel più che può vedersi in detto Breve. Richiamati così i canonici fiorentini dal S. Padre a rammentarsi le deliberazioni conciliari e le sanzioni canoniche, e manifestata ad essi la sua volontà, risposero francamente al detto ministro con loro lettera del dì 14 dicembre, che essi coll'elezione dell'arcidiacono Averardo Corboli in vicario capitolare avevano esaurita qualunque autorità, e niente avevano da conferire al vescovo di Nancy nominato all'arcivescovado di Firenze. Altra lettera spedirono contemporaneamente al signor don Neri Corsini consigliere dell'imperatore de' francesi, pregandolo a far presente alla M. S. che non tralasciando di essergli sudditi fedeli, non potevano però violare l'obbedienza dovuta alle leggi della chiesa, alla quale appartenevano come figli. Intanto il vescovo Osmond partitosi da Parigi si dirigeva a Firenze. Ciò risaputosi dal capitolo fiorentino, si pensò di formare una deputazione di due canonici, e questi furono il signor Giuseppe Mancini ed il signor Ferdinando de Barrera, ai quali fu consegnato il suddetto breve pontificio, e data commissione di

portarsi a Piacenza e quivi aspettando l'arrivo del suddetto Osmond, informarlo della volontà e delle determinazioni del S. Padre, e pregarlo a volere risparmiare al capitolo ed alla diocesi fiorentina quel pregiudizio, che sicuramente gli avrebbe apportato il suo arrivo a Firenze. Le preghiere e le più forti ragioni non valsero a persuaderlo di sospendere l'intrapreso cammino, nè poterono ottenere di conciliare l'affare in guisa, che venendo a Firenze non alterasse la giurisdizione già affidata a Corboli. Vedendo i canonici deputati che da essi si perdeva il tempo e l'opera, fecero sollecito ritorno al capitolo. Nel tempo che a Piacenza si trattavano tali cose, pervenne al capitolo fiorentino altra lettera del ministro dei culti, nella quale si rimproverava il capitolo stesso di aver consultato il pontefice, senza averne prima informato il governo; che il governo aveva dichiarato nullo e di niun valore il breve pontificio, anzi che lo avea soppresso; fu ordinato, che dovesse mandarsi a Parigi; che sarebbe stato reo di morte chiunque ne avesse ritenuta copia presso di se: in fine che il capitolo avea

meritata l'indignazione dell'imperatore; giacchè a differenza dei capitoli di Parigi, di Orleans, di Liegi, di Asti ed altri ecc., avea ricusato di prestarsi alla volontà dell'imperatore medesimo. Tutto questo non bastò per intimorire i capitolari, che animati dalla voce del sommo pontefice erano determinati di soffrire qualunque disastro, per difendere una causa tanto onorevole e tanta giusta.

Mentre i canonici andavano così l'uno l'altro confortandosi, si avanzò il vescovo Osmond fino a Bologna. Informato il governo amministrativo di Firenze del di lui avvicinamento, strinse più fortemente il capitolo, o per meglio dire l'eletto vicario capitolare, a trasmettergli l'autorità, che aveva dal capitolo ricevuto. Lo spirito debole dell'arcidiacono Corboli tremò a tale intimazione. Chiamò a consiglio alcuni parrochi della città, i sopraintendenti agli studii del seminario, e cinque canonici della nostra metropolitana: e comunicato ad essi quello che dal governo si richiedeva, li pregò di soccorrerlo coi loro lumi in un'affare così difficile e di tanto rilievo. In questo congresso si credè di aver trovato un

temperamento (al quale però non aderirono tre degl' invitati canonici) temperamento, che senza trasgredire alle deliberazioni del pontefice, assicurasse la tranquilità del vicario e della diocesi. Si proibì intanto al Corboli dal governo di apporre la firma di vicario capitolare a qualunque atto si fosse da esso eseguito nella diocesi fiorentina, decretando che in appresso non dovesse riconoscersi in esso esistere alcuna autorità. Credè allora il Corboli opportuno di far uso del proposto temperamento, che era di associare a se nell' amministrazione spirituale della diocesi il vescovo Osmond. Intimato perciò il capitolo, (previo il giuramento dato a ciascuno di non comunicare ad altri, non eccettuati ancora i canonici che in segno di disapprovazione non vollero intervenire, quello che era per esporli) manifestò ai congregati questa sua determinazione. La maggior parte e la più sana del capitolo conobbe bene che questa associazione portava in sostanza ad intrudere nell'amministrazione della diocesi il vescovo Osmond, ed era in opposizione di ciò che col suo breve avea fatto intendere al capitolo il S. Pa-

dre. Corboli però non operava in tutto questo affare che meccanicamente. Avevano le autorità costituite di Firenze trovato nell' arciprete di quel tempo, che fu poi nominato dall'imperatore dei francesi al vescovado di Spoleto, un soggetto adattato a sostenere e difendere i sentimenti e le sanzioni dell' imperatore su tal materia. Egli impegnò la sua parola con madama la granduchessa, e governatrice di Toscana, che avrebbe fatti aderire alla proposta associazione la maggior parte dei canonici. Per quanto questo uomo usasse dell' arte più fina d' insinuarsi, per quanto mettesse nell' aspetto più tetro la pena e il gastigo; non potè però riuscire nel suo intento (1) onde vedendo, che a vuoto andava l'ideato sistema, protestò Corboli colla sua natural crudezza che non abbisognava della autorità del capitolo congregato per associare a se nell' amministrazione della diocesi fiorentina il nominato Osmond,

(1) L' arciprete Longo ha dippoi riparati pubblicamente, e al trono del S. Padre i suoi scandali. Riguardo al Corboli, si veggano le sue proteste finali sul termine di questa esposizione.

e che solo per atto di convenienza e di civiltà aveva voluto loro notificarlo. Pure bisognava che presentassero questo atto a madama la granduchessa con qualche apparenza di autenticità. Sorprese Longo il canonico Vitalissimo Arrighi, vecchio in età di ottanta e più anni, e si vide eseguita questa associazione in onta del capitolo coll'autorità di Corboli, e munita delle sole firme di Corboli, Longo arciprete, ed Arrighi. Tutto questo seguì nei tre gennaio 1811. Eseguito questo grand'atto, che si credè da costoro il — *non plus ultra* della prudenza cristiana — si recarono frettolosi il timido Corboli, e il franco Longo a presentarlo a madama la granduchessa: e dopo essere stato veduto dal prefetto, e dall'intendente dell'alta polizia, fu spedito ad Osmond, che per eterno dolore della nostra diocesi corse veloce a Firenze. Ci giunse il dì 7 gennajo 1811, e poichè eccettuati quei pochi, i di cui nomi saranno pur troppo noti a V. S. illustrissima e reverendissima, niuno dei canonici si presentò a visitarlo: chiamati in capitolo si notificò loro dall'arciprete Longo, che era volontà di Madama la

granduchessa, che nel termine di ventiquattr' ore si fosse ciascuno portato a visitare il suddetto Osmond, avendo comminata la pena ai trasgressori della privazione del canonicato, confisca de' beni patrimoniali e deportazione. Ma comechè quest' ossequio non se gli faceva come amministratore della diocesi fiorentina, ma solamente come ad un personaggio distinto dall'imperatore; non in corpo ed in forma ecc., ma or l'uno, or l'altro si portavano a visitarlo. Questa visita che quasi da tutti i canonici fu riguardata come un atto indifferente e di urbanità, non lo fu però per quelli che macchinavano fino da quel momento d'ingannare questa diocesi. Le terribili minaccie, che da Parigi e più anche dal governo amministrativo di Toscana, si facevano al capitolo, lo aveano determinato di rinnovere all' imperatore altra lettera, nella quale doveano esprimersi i loro sentimenii di fedeltà come sudditi, e pregarlo a prendere in considerazione i loro doveri religiosi contro l' osservanza de' quali speravano, che nessuna pena sarebbe stata ordinata da esso, che tanto avea operato per rimettere in Fran-

cia la Religione Cattolica. Fu inoltre determinato, che l'estensore di questa lettera dovesse leggerla in altra adunanza capitolare, ove approvata che fosse, doveva essere sigillata, e consegnata a due canonici, che si prendessero l'incarico di spedirla a Parigi. Dopo non molti giorni furono chiamati dai camarlinghi del Capitolo alcuni canonici, e portatisi ove essi giornalmente risedevano, trovarono ivi il canonico Ignazio Paur che lesse ad essi un foglio che disse, essere la minuta, e lo sbozzo della lettera ordinata nell'ultima adunanza capitolare. Intesero bene i canonici che questo foglio non conteneva le intenzioni, che aveva esternate il capitolo nell'ultima sua adunanza, e che era in sostanza un indirizzo assai più scandaloso, e riprovabile di quello del capitolo di Parigi che fu il primo a scandalizzare la Chiesa di Dio. Protestarono altamente contro questo foglio, si espressero che mai non avrebbe ottenuta la loro approvazione, e mai non sarebbe stato munito della loro firma. Pronunziò il detto canonico Paur (che non fu sicuramente l'estensore di quest'indiriz-

zo , fu solamente il latore) poche equivoche parole , e partì. Si occuparono allora seriamente i capitolari per impedire che questo foglio fosse indirizzato a Parigi : ma con loro dolore dovettero sapere che munito delle firme di Corboli , Longo , e Paur era già vicino a giungervi. Non vi era chi ricevesse le proteste della loro innocenza. Il terrore, e il dispotismo regolavano i tribunali secolari, e imprigionavano sempre più la libertà ecclesiastica: e bisognò sostenere con pazienza di vedere per cagione di tre soli individui del capitolo pregiudicata la riputazione religiosa di quasi tutti i capitolari , e impresso ne' pubblici giornali il nostro eterno disonore. Nè fu questa l' ultima delle disgrazie che dovè soffrire il capitolo. Il Mitrato di Nancy non potea soffrire con indifferenza , che quella larva di autorità , che esercitava , dovesse essere una emanazione dell' autorità di Corboli. Vedeva bene , che fintanto che fosse restata in Corboli l' autorità di amministrare la diocesi Fiorentina, non si sarebbero accostati ad esso se non quei soggetti sui quali vegliava severa la giustizia ecclesiastica ; vedeva egli

pure che era inutile chiedere a Corboli che rinunziasse, e considerava che anche ottenuta da Corboli la rinunzia, era impossibile essere legittimamente eletto dal capitolo amministratore della diocesi. Sarà sempre un problema di cui se ne aspetterà la soluzione, se più pronto fosse il governo a secondare le voglie di Osmond, o più determinato egli di seguire le intenzioni del governo. Comunque però sia, mostrò il governo un grande interesse in questo affare; si rinovarono al Corboli le minaccie, e gli s' intimò di rinunziare interamente a quell' autorità che aveva ricevuto dal capitolo. Fu questo sicuramemente lo scoglio più terribile in cui sembrò che urtasse il capitolo Fiorentino. Questo capitolo che avea superato le minaccie più spaventevoli, ed aveva resistito da forte alle più terribili tentazioni per prestare il suo ossequio alle leggi della chiesa; questo capitolo istesso nel 25 gennajo dell' anno 1811 sembrò che vacillasse, perdesse in un istante quella gloria, che acquistata gli aveano tanti uomini illustri e per santità, e per dottrina. Nell' adunanza capitolare che fu tenuta nel suddetto giorno espose

il Corboli che vedeva oramai impossibile potere esercitare le funzioni di vicario capitolare, quando non si fosse trovato un sistema per eludere le intenzioni del governo. Protestò egli pertanto che mai avrebbe rinunziata quell'autorità che il capitolo gli avea affidata, e che tenendo fermi questi suoi sentimenti in faccia al capitolo, dirimpetto al governo avrebbe simulato di rinunziare per potere così continuare ad amministrare la diocesi. Non piacque ai capitolari che si moltiplicassero gli equivoci in quest'affare tanto importante, e ne manifestarono la loro disapprovazione. Sul terminare però dell' adunanza, fu ad essi richiesto di scrivere i loro nomi sopra una carta, che avea questa intitolazione — nota dei signori canonici, che intervennero nell'adunanza capitolare nel di 25 gennaro 1811. — Sospettarono allora che con questa firma si tentasse di invilupparli in qualche laccio da essi non preveduto, ma assicurati da Corboli che questa ad altro tender non dovea, che ad assicurare in esso l'autorità affidatagli dal capitolo, firmarono franchi gli autori dell' inganno, e dietro alle mi-

naccie più spaventevoli firmarono i timidi che crederono di assicurare con tal'atto in Corboli l' affidatagli autorità. I canonici che intervennero a quest' adunanza furono in numero di diciasette; quelli che determinatamente, o per timore firmarono furono dieci. Conobbero bene coloro che sostenevano le parti del governo, e di Osmond, che quand' anche avessero voluto far passare queste firme per un partito capitolare (che nullo sarebbe stato per disposto delle leggi civili, e canoniche che per evitare la coazione, ed altri intrighi hanno determinato, che le elezioni debbano farsi per suffragi secreti) non avrebbero potuto ottenere il loro intento, perchè non arrivavano le firme a due terzi dei congregati, come si richiede dal diritto canonico, ed anco specialmente dalle costituzioni particolari, nè potendone altre ottenere, fu sciolta l'adunanza. Quei pochi del nostro corpo, che zelavano in questa materia gl' interessi del governo, cercarono di aumentare queste firme, raggirando or questo, or quello per diversi luoghi della Città, poterono aumentarle di altri cinque, fra i quali due firmarono nelle pubbli-

che carceri, ov'erano stati tradotti per aver esternato i loro sentimenti contrari a tali richieste. Questa operazione di sorpresa, nulla in tutti i suoi rapporti, o si riguardi il numero dei firmati, o il modo di estorcere le firme, o il luogo dove furono estorte, e più se si abbia riguardo alla protesta di Corboli, che dichiarò infaccia al capitolo di mai non rinunziare l'autorità affidatagli, ragione per cui la maggior parte dei canonici in buona fede firmarono; questa operazione stessa fu creduta dallo stesso Osmond, e dai suoi fautori di niun valore, ed incapace di trasfondere in esso l'autorità amministrativa della diocesi Fiorentina, ragione per cui si vergognarono di pubblicarla, e manifestarla alla diocesi stessa. La provvidenza però sembrò volere che più non rimanessero ascose le rette intenzioni di Corboli, e del capitolo Fiorentino, e che smentiti fossero gl'intrighi e la cabala d'Osmond, e dei seguaci di lui. Nella sua età di sessanta quattro anni, in pochi giorni una febbre putrida inflammatoria condusse a morte l'arcidiacono Averardo Corboli unico vicario eletto dal nostro capitolo dopo

la morte di monsignor Antonio Martini. Sul momento di ricevere il SS. Viatico consegnò al sacerdote Aurelio Bettini uno dei curati della nostra metropolitana un foglio firmato di suo pugno, e carattere, ordinandogli, giacchè per l' affanno fare non lo poteva da se stesso, di leggerlo in faccia al capitolo, ed al clero della nostra chiesa metropolitana, che assisteva alla di lui comunione, ed era la seguente protesta — *L' autorità governativa di questa vasta diocesi, che la providenza divina mi ha messa nelle mani fino dalla morte di monsig. Martini di santa memoria, e che ho conservata fin qui inalterabilmente, considerata a questo letto mi fa conoscere pur troppo le mancanze, che dinanzi a Dio, e dinanzi agli Uomini ho pur troppo commesse nell' esercizio, che ne ho fatto, parte per difetto di lumi, parte per difetto di coraggio, e parte per difetto di discernimento specialmente nei casi inopinati, e nelle circostanze in cui mi sono trovato. Confido però, che la rettitudine delle mie intenzioni, e la buona fede con la quale nei difficili incontri mi sono condotto, abbia a impetrarmene, ajutato*

dalle loro orazioni, dalla divina bontà, misericordia, e perdono, protestando intanto, che io, durante il mio governo, ho sempre conservato un filiale attaccamento, e sommissione alla S. Chiesa cattolica, ed al sommo Pontefice capo visibile di essa, nella di cui comunione come sono vissuto inalterabilmente, così spero, ajutato dalle orazioni di tutti i miei venerabili confratelli anche di morire. — Firmato — Arcidiacono Averardo Corboli vicario capitolare. — Questa protesta sconcertò Osmond, ed allarmò infinitamente i di lui seguaci; gli emissarii di lui ne fecero le più scrupolose ricerche e presso i parenti di Corboli e presso il curato, al quale era stato dato ordine di leggerla. Interessò questa l'intendente generale dell' alta polizia, che fece al detto curato il più rigoroso processo per trovare ove questa protesta esistesse, essendo determinatamente decisi di ritrovarla, e sopprimerla. A fronte però di tutto questo processo, si conserva nel suo Originale nell' archivio del nostro capitolo. Corboli non avea molti talenti, ma avea sicuramente un gran fondo di pietà. Allorchè però colle scarse

sue cognizioni aveva formata favorevole idea di uno, credeva a questo ciecamente: ragione per cui rimase ingannato da quell' istesso, che cercò di sovvertire quasi tutto il capitolo. La sua buona volontà, e le sue religiose intenzioni nell' amministrazione della diocesi Fiorentina le manifestò Corboli ancora più chiaramente, quando dopo avere ricevuta l'estrema unzione in presenza del detto curato Aurelio Bettini, del primo curato della nostra metropolitana Ermenegildo Bartoli, e del sacerdote Francesco Niccoli; protestò di nuovo che — *non riconosceva in Osmond alcuna autorità, e che se per cagione sua ombra di autorità fosse trapassata in Osmond, fino da quel momento intendeva di annullarla, e che pregava il Signore a perdonargli tutto ciò, che in questo poteva aver commesso in opposizione al breve della Santità di Pio VII.* — Con questi sentimenti cattolici chiuse Corboli l'ultima ora del viver suo il dì 19 decembre 1813. Queste di lui sincere proteste che si divulgarono con celerità in tutta la diocesi, ratificarono pienamente quello che da-

ognuno sapevasi; cioè che mai non avesse egli abdicata l' autorità amministrativa affidatagli dal capitoto Fiorentino. Per la morte di Corboli si rinnovarono le inquietudini, e le vessazioni al capitolo per la parte del governo, e di Osmond. Fu ordinato alla giandarmeria di vegliare sul momento, che si fossero congregati i capitolari coll' espresso comando di arrestare nell' istante il presidente, e i componenti quell' adunanza, e intanto fecero sapere ai canonici per mezzo di un certo Simon, qual dicesi abate mitrato in Piemonte, che l' unico di cui sarebbe stato permessa l' elezione, e l' approvazione era il vescovo Osmond nominato all' arcivescovato di Firenze. Prova evidente della violenza fatta al capitolo Fiorentino in questa occasione sono i fogli, e i documenti depositati nel nostro archivio dal canonico Marc' Antonio Gentili che riputarono di potere o guadagnare, o convincere gli emissarj del governo, e di Osmond. In questo stato di coazione passò il capitolo Fiorentino gli otto giorni che dal sacro concilio di Trento accordati si sono per devenire alla elezione

del nuovo vicario capitolare (1), amando meglio di comparire in faccia al mondo negligente, di quello che affidare la diocesi ad un vescovo, che la viva voce stessa di Pio VII. aveva dichiarato inabile ad amministrarla. Così dopo la morte di Corboli con eterno dolore di tutti i buoni canonici, che appartengono al capitolo Fiorentino, rimase acefala questa diocesi, senza che mai si terminassero le questioni tra il capitolo, ed Osmond, l'ultima delle quali dovè sostenere nel dì 27 del caduto gennaro, per mezzo di una deputazione di tre suoi canonici, fra i quali fu destinato a portare la parola, e sostenere il disposto dei canoni il compilatore di questa rozza leggenda. Dopo questa sincera esposizione di fatto, altro non resta ai canonici Fiorentini che chiedere, e sperare che voglia V. S. Illustrissima, e Reverendissima coll' Apostolica Autorità delegatale dal sommo Pontefice capo visibile della Chiesa uni-

(1) Officialem, seu vicarium infra octo dies *post mortem Episcopi* constituere .... omnino teneatur. Trid. Sess. XXIV. De Ref. Cap. XVI.

versale concedere ai sottoscritti una plenaria assoluzione di tutto quello in che possano essere incorsi, per quanto maggiore, o minore possa essere la reità di ciascheduno individuo, nell' avere o troppo concesso, o non tutto negato di quello che richiedevasi nel grave importantissimo affare di cui abbiamo trattato, e per dir breve, perdonare a noi tutto ciò che abbiamo o commesso, o omesso contro il sopra indicato Breve del nostro Santissimo Padre Pio VII., e considerata colla bontà, e colla misericordia di chiesa santa la violenza che si è usata al capitolo dalla potestà secolare, ripristinarci nel diritto che abbiamo perduto più per coazione, che per negligenza, di eleggere dal nostro seno un vicario, che con i poteri i più estesi, quali imploriamo dalla bontà, e zelo di V. S. Illustrissima, e Reverendissima, attesi gli orribili intralciamenti, nei quali si trova questa diocesi, la regoli ed amministri.

Seguono le firme dei canonici, che confermano la verità dell' esposto, ed implorano da V. S. Illustrissima, e

Reverendissima, quanto di sopra hanno domandato.

Proposto Mori Ubaldini.
Canonico Tommaso dei Conti della Gherardesca.
Canonico Filippo Rilli Orsini.
Canonico Gio. Francesco del Rosso.
Canonico Guido Mannelli.
Canonico Francesco Cambi.
Canonico Ugolino Carlini.
Canonico Emilio Quaratesi.
Canonico Annibale Tommasi.
Canonico Carlo Gavard.
Canonico Orazio de' Marchesi Pucci.
Canonico Gaetano Rigogli.
Canonico Luigi Papiani.
Canonico Antonio Acciajoli.
Canonico Alessandro Cambi.
Canonico Camillo Pinucci.
Canonico Santi Cantini.
Canonico Filippo Ferroni.

Digitized by Google

Protesta del capitolo Fiorentino contro l' indirizzo pubblicato a nome del medesimo.

Beatissimo Padre

Umiliamo alla Santità Vostra la Protesta che fino dai 5 del decorso febbraro presentammo al delegato di vostra beatitudine in Roma, contro un empio indirizzo diretto in nome del capitolo Fiorentino a Napoleone Buonaparte allora Imperatore dei Francesi. Egli è però vero, Santissimo Padre, che a questo Indirizzo non ebbe parte alcuna il nostro capitolo, ma fu totalmente opera di quei che maneggiatisi segretamente col vescovo Osmond, l' accompagnarono colle loro firme. Quello che questi infelici si riputarono, che dovesse rimaner sepolto nel più profondo silenzio, fu manifestato dai giornali di Francia a tutto il mondo, e solo in quell' epoca seppe il capitolo Fiorentino, che esisteva questo fatale indirizzo. Un tradimento così nero, uno scandalo così pubblico, nel tempo che il terrore, e il dispotismo regolava-

no i tribunali secolari, e imprigionavano sempre più la libertà ecclesiastica, ci obbligarono a manifestare i nostri sentimenti che furono sempre diametralmente opposti a quella falsa dottrina che nata al di là dalle Alpi le valicò in questi ultimi tempi sostenuti dal braccio di un tiranno per attossicare interamente il clero d' Italia. Questi nostri sentimenti, le proteste della nostra innocenza, e del nostro filiale attaccamento alla santa romana chiesa centro dell' unità, e fuori della quale impossibile è ritrovare la salute, si divulgarono ben presto non solo in questa vasta diocesi, ma ancor nelle limitrofe; in guisa che il clero, ed il popolo furono in grado di conoscere personalmente, e sapere per fama e l' autore, ed i complici di quell' indirizzo, e noi che fin d' allora lo condannammo, lo rigettammo come sottoposto agli anatemi i più severi.

Queste nostre proteste viziose per questo solo, perchè mancanti di quell'autenticità che avrebbero avuta se fossero state fatte presso le autorità costituite dal governo in Firenze, o avanti qualche legittima ecclesiastica dignità, que-

ste proteste medesime noi rinoviamo, e facciamo prostrati ai piedi santissimi di vostra beatitudine, nella dolce lusinga, che vorrà accordarci un generoso perdono per qualunque inavvertenza da noi commessa in questo affare, e riammessi interamente alla di lei grazia, si degni di rinnovare sopra di noi l' Apostolica Benedizione, che genuflessi imploriamo.

Firmati

Canonico Tom. della Gherardesca.
Canonico Gio. Francesco del Rosso.
Canonico Guido Mannelli.
Canonico Francesco Cambi.
Canonico Ugolino Carlini.
Canonico Emilio Quaratesi.
Canonico Annibale Tommasi.
Canonico Carlo Gavard.
Canonico Orazio Pucci.
Canonico Gaetano Rigoli.
Canonico Antonio Acciajoli.
Canonico Luigi Papiani.
Canonico Alessandro Cambi.
Canonico Camillo Pinucci.
Canonico Pietro Goretti.

Risposta

Ad una Lettera diretta al capitolo Fiorentino da monsignor Antonio Eustachio Osmond Vescovo di Nancy, nella quale rinunziava al capitolo quell' autorità, che il capitolo stesso mai non gli aveva affidata.

Monsignore

Il capitolo Fiorentino ha rigettato con indignazione il foglio inviatogli da V. S. Illustrissima, e Reverendissima, segnato dei..... del caduto gennaro, con cui ha preteso di rinunziare l' amministrazione della nostra diocesi, che il capitolo stesso non ha mai saputo di averle affidata. Non le giungerà nuova questa determinazione del nostro capitolo, che è conforme a ciò che i nostri Deputati le espressero in voce, quando si chiusero le frodi, colle quali si cercava d' invilupparci in un' abisso di errori. Colla morte di Corboli si squarciò quel velo, di cui la malizia dei di lei seguaci si servì per cuoprire di tenebre questa disgraziata popolazione. Quello che da molti

sapevasi, cioè, che tutto da V. S. Illustrissima si operava arbitrariamente appoggiato alla protezione del governo francese, oggi si è reso palese a tutto il mondo. Due soli atti servono per comprovare qual mostruosa contraddizione agitasse il di lei spirito, giacchè nel tempo che sosteneva esserle stata affidata dal Corboli, e dal capitolo l' amministrazione della diocesi fiorentina, in questo tempo, che sarà sempre per noi cagione di pianto, ricevè ella pure due volte le dimissorie di Corboli per le ricorrenti ordinazioni, e morto Corboli, furono da lei fatte le più premurose istanze al capitolo, per essere in luogo di esso eletto da noi amministratore capitolare. Tutto questo è ben noto a V. S. Illustrissima; e i di lei seguaci possono esserne testimoni, quando non vogliano o tacere o negare ostinatamente la verità. Quel Dio, di cui ogni volere è un prodigio, che disperde come polvere esposta al vento i consigli degli uomini, ha resi vani i giganteschi pensieri che avea concepiti, ed in gran parte effettuati contro la chiesa il nemico della religione, e della società: al momento che le di lui insangui-

nate falangi più non occuparono le nostre contrade ella partì inosservato per sottrarsi ai giusti rimproveri del clero, e del popolo. Ma se legittimamente era stato eletto dal capitolo fiorentino ad amministrare questa diocesi, se dal santissimo Pio VII. erano state spedite, come da lei solo si asseriva, le lettere della sua istituzione, e poco mancava perchè potessero pubblicarsi; perchè fuggire precipitosamente da questa diocesi? perchè ricoverarsi solo in mezzo alla forza armata di Napoleone? Un vescovo devoto alla santa Romana Chiesa, un vescovo che renunziato avesse all' interesse, e all' ambizione, cosa aveva a temere? ma ella, monsignore, temè: dunque?..... Eh dalle premesse ne deduca le conseguenze, quelle conseguenze medesime, che ben previste dalla maggior parte di noi, ci determinarono a non aderire in verun modo a quelle mal sane proposizioni, che potevano unirci all' imperatore, e separarci dalla chiesa. Il dovere, e i sentimenti di religione ci obbligano a rispondere al di lei foglio; ed animati da quella carità, che è benigna e paziente, augurandole dal Signore tem-

po al ravvedimento, ed alla penitenza per tanti scandali, per tanti atti sacrileghi, invalidi, esercitati nella nostra diocesi in nome del capitolo fiorentino, nella possibile maniera ci diciamo ec.

Di V. S. Illustris., e Reverendissima

Firenze 4 febbraro 1813

Devotissimi per servirla
Canonico Ugolino Carlini
Canonico Francesco Cambi
Canonici deputati

Per le ragioni esposte ne' riportati brevi era costante il papa nel ricusarsi di dare la istituzione canonica ai vescovi nominati da Napoleone; nè con gli strapazzi, nè colle minacce di mali maggiori potè piegarsi la sua costanza. L'imperatore però avvezzo a sormontare ogni ostacolo che si attraversava ai suoi vasti disegni, si propose di superare ancor questo: e siccome era ben provveduto di ministri o di generali che facilitavano l'e-

secuzione de' suoi piani militari e politici, così non gli mancarono ecclesiastici cortigiani ed adulatori, che lo favorirono nelle mire di liberarsi nel provvedere le vacanti sedi vescovili dalla per lui incommoda pontificia autorità. Aveva di già Napoleone gettato il seme per la indipendenza delle Chiese figlie dalla Chiesa madre nel richiamare a vigore con decreto dei 25 febrajo 1810 l'editto di Luigi XIV sulla libertà della Chiesa Gallicana (1). *Era opportuno pel suo scopo di farvi innestare le chiese ancora d'Italia. Allora fu, che il cardinale Maury immaginò, e*

(1) Visto l'art. 14 dell'atto della costituzione dell'impero in data 17 del presente mese, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

L'editto di Luigi XIV sulla dichiarazione fatta dal clero di Francia dei suoi sentimenti, relativo alla potenza ecclesiastica, pubblicato nel mese di marzo 1682, e registrato in parlamento il 23 del detto mese ed anno è dichiarato legge generale del nostro impero.

Ordiniamo, che il suddetto editto, e la suddetta dichiarazione ..... si osservino, e si facciano osservare ecc.

Dal nostro palazzo delle Tuilleries il 25 febrajo 1810.

Firmato Napoleone.

suggerì a Napoleone di far concorrere i vescovi, e i capitoli dell' Italia con indirizzi a dichiarare la dottrina del s. concilio di Trento sess. 25 c. 16 nella circostanza di vescovadi vacanti, e di formare una sola disciplina ecclesiastica colla chiesa di Francia. Si disse, dovere essere spontanee le dichiarazioni; ma gli agenti con minacciare, intimorire, e lusingare le resero coattive quasi in tutti. Il primo male augurato indirizzo fu quello del capitolo metropolitano di Parigi, che si riporta qui sotto con l' altro di Firenze. Saranno poi questi seguiti dalla ritrattazione dell' arciprete Longo di Firenze nominato vescovo di Spoleto; e dalla prefazione alle dichiarazioni, e ritrattazioni degl' indirizzi, stampate in Roma nel 1816 in due volumi, nella quale prefazione si espongono le osservazioni in proposito di essi indirizzi.

Indirizzo del capitolo metropolitano di Parigi a S. M. I. e R.

Parigi 6 gennajo 1811.

Monsignore cardinale Giovanni Sifrédo Maury ecc. nominato arcivescovo di Parigi ha presentato oggi all'imperatore il capitolo della metropoli, che aveva domandato di rimettere un indirizzo a S. M.

S. M. ha ricevuto il capitolo nella sala de' suoi appartamenti ordinarii. Il cardinale grande elemosiniere, ed il ministro de' culti erano presenti.

Il sig. Jalabert, vicario generale, ha letto l'indirizzo, che è così concepito.

Sire.

Al momento in cui il capitolo metropolitano di Parigi ha avuto l'onore di radunarsi con tutti i grandi corpi dello stato davanti al primo trono del mondo, per deporre a' piedi di V. M. I. e R. l'omaggio del suo rispetto, della sua fedeltà, della sua devozione, del

suo amore e de' voti che non cessa d'innalzare al cielo per tutto quanto può importare alla conservazione, alla felicità ed alla gloria della vostra sacra persona, siamo stati compresi della più profonda afflizione, udendo i rimproveri diretti dall'augusto labbro di V. M. ad uno de' membri della nostra compagnia, che ci aveva inspirato molto riguardo. Ma nel mentre che lo compiangevamo della disgrazia che egli ha avuta di perdere la confidenza del suo sovrano, ci siamo non pertanto fatto un dovere di rivocar subito i poteri spirituali onde lo avevamo investito.

Questo immediato omaggio di deferenza ci veniva comandato, o Sire, dal rispetto e dalla sommissione che abbiam dovuto manifestare a V. M. fin da quei primi momenti di sorpresa e d'abbattimento. Affine d'alleviarci da questo peso di dolore onde siamo oppressi, pensiamo eziandìo di dover presentare un indirizzo al ristauratore del nostro culto, ed all'onnipossente protettore della chiesa gallicana, esponendogli ad un tempo nel modo più leale e più autentico i nostri principii, i nostri sentimenti ed i

motivi della condotta relativamente a tutti gli oggetti che hanno destato in questa circostanza la sollecitudine de' vostri sovrani pensieri.

Dichiariamo dunque unanimemente e solennemente a V. M. che siamo tutti legati con piena e intera adesione alla dottrina ed all' esercizio della libertà della chiesa gallicana, di cui l' università di Parigi, una delle più belle ristaurazioni del vostro genio, è stata sempre la più zelante depositaria, e di cui l' immortal vescovo di Meaux, nostro oracolo, sarà sempre riguardato come il più sapiente ed invincibile difensore; che invariabilmente fedeli alla nostra educazione ed a' nostri obblighi adottiamo e sosterremo fino alla morte le quattro proposizioni del clero di Francia, proclamate nell' assemblea per sempre memorabile del 1682, quali il gran Bossuet, suffraganeo di questa metropoli, le ha stese, sviluppate e giustificate entro que' limiti, in cui sta la vera forza della ragione, provando che da più secoli erano le medesime state insegnate nella chiesa cattolica, senza che siasi mai potuto, e senza che si possa mai notarle d' alcuna censura. Noi

siamo cattolici, o Sire, e ci gloriamo nello stesso tempo più che mai sotto il vostro regno, d' essere francesi. Noi abbiamo l'onore di formare il capitolo metropolitano d' una chiesa che ha sempre meritato di servir di modello e di guida a tutte le altre chiese di Francia, e che si è fatta singolare in tutti i tempi collo zelo più attivo e più illuminato per i principii e diritti della chiesa gallicana, di cui è ancora uno de' più saldi scudi.. Giammai non tralignerem noi colla minima infedeltà da questa antica costanza in uno de' sentieri dell' onor nazionale che vogliamo trasmettere ai nostri successori. In verun tempo non ci separeremo da quel nobile insegnamento ereditario nella chiesa di Francia, la cui dottrina canonica altro non è, secondo il linguaggio di S. Luigi nella sua prammatica sanzione, linguaggio consecrato dallo stesso Bossuet nell' aprimento delle sedute del 1682 *che l' antico diritto comune e la podestà degli ordinarii, giusta i concilii generali e le instituzioni de' santi padri.* In conseguenza di questo pubblico diritto inerente alla chiesa gallicana, conformando noi le

nostre deliberazioni e la nostra condotta ai nostri principii, riconosciamo e dichiariamo autenticamente a V. M., che secondo la disciplina di tutta la chiesa cattolica, sanzionata dal santo concilio di Trento, capitolo 16 della 24 sessione, ed eseguita senza veruna eccezione in tutte le diocesi del cattolicismo, la giurisdizione episcopale non perisce mai, come quella ch'è necessaria ogni giorno ed in tutti i momenti alla chiesa, come pure ai fedeli, che nel medesimo istante della morte de' primi pastori, ella passa tutta intera e di pieno diritto ai capitoli delle metropoli o delle cattedrali durante la vacanza delle sedi; che, secondo le disposizioni conciliarie già citate, se i capitoli trascurassero, soltanto per otto giorni, di farle amministrare, sarebbero esse devolute per ciascheduna metropoli al più anziano de' vescovi suffraganei, e per ciascheduna cattedrale al metropolitano; ovvero in mancanza di esso, al vescovo più anziano della provincia ecclesiastica: che questo sacro deposito, affidato ai capitoli dal diritto pubblico al pari che dalla costituzione della chiesa stessa, è al sicuro da ogni

attentato, da ogni impedimento, da ogni opposizione, a meno che un capitolo non ne fosse spogliato per cause legittime da una sentenza legale e competente. Che, dietro i principii del clero di Francia, *non essendovi nella chiesa nessuna podestà indipendente dai canoni*, non n'esiste per conseguenza veruna la quale per vie contrarie alle disposizioni canoniche abbia il diritto di mettere ostacolo a questa prerogativa o piuttosto a questo dovere dei capitoli; che questi corpi ecclesiastici non possono esercitare capitolarmente la giurisdizione episcopale, e che sono forzati a delegarla, sotto pena di renderla nulla nelle chiese vacanti; che comunicandola essi sia ad un amministratore principale, sia a vicarii generali, ne rendono l'esercizio egualmente legittimo come lo sarebbe per un titolare instituito canonicamente: che a norma di questo accordo di fatti uniformi e di regole immutabili, l'uso costante di tutte le chiese di Francia è, ed è sempre stato già da più secoli, che i capitoli deferiscano ai vescovi nominati dal sovrano tutti i poteri capitolari, vale a dire tutta la giurisdizione episcopale,

la cui attribuzione non prova quindi per essi verun ritardo, ed il cui esercizio non incontra verun ostacolo; che in conseguenza di questo pubblico diritto ecclesiastico, cui nessuna nube potrebbe oscurare, e nessun fatto potrà mai contraddire, si vede che nel decimosettimo secolo, che sarà mai sempre in ogni genere d'un' autorità così imponente, dall' anno 1681 fino all' anno 1693, intervallo durante il quale tutte le instituzioni canoniche furono sospese in Francia, si fu pel savio consiglio dato da Bossuet a Luigi XIV, che tutti gli arcivescovi e vescovi nominati in gran numero entro que' dodici anni, andarono a governare pacificamente, in virtù de' poteri che furono dati loro dai capitoli, le chiese metropolitane o cattedrali, di cui erano destinati ad occupar le sedi vacanti, senza che venisse loro opposto nè il minimo impedimento, nè il minimo reclamo: questo mezzo canonico conservò l' unità, l' ordine e la pace durante quella lunga tempesta politica. Un esempio così recente e così solenne decide assolutamente tutte le questioni relative all' amministrazione delle chiese private dei loro primi pastori.

Finalmente dichiariamo a V. M. che questo diritto pubblico essendo rimasto chiaro, intatto ed usitato fino a'dì nostri, abbiamo adempiuto al nostro dovere, conformandovi tutte le nostre deliberazioni con egual premura che fedeltà dopo la morte del cardinale di Belloy. Tale è, Sire, la dottrina che professiamo altamente, e che promettiamo di professar sempre per non tradir mai nè i nostri diritti, nè gli obblighi nostri. Noi l'abbiamo ricevuta dai nostri predecessori, e vogliamo trasmetterla a quelli che verranno dopo di noi, senza aggiungervi nulla, e senza nulla stralciarne.

Siamo col più profondo rispetto.

Sire,

Di V. M. I. e R.

Gli umilissimi e fedelissimi servitori
e sudditi
Il capitolo metropolitano di Parigi.
Coriolis, canonico segretario.

Indirizzo del capitolo metropolitano di Firenze a S. M. I. R.

Sire,

Noi abbiamo avuto cognizione della bontà con la quale la M. V. si è degnata accogliere gli omaggi e le proteste di sommissione che recentemente sono state portate a' piedi del trono protettore della chiesa dal capitolo metropolitano di Parigi, ed abbiamo osato lusingarci che essa riceverebbe con la stessa benevolenza l'esposizione franca e sincera de' principii e dei sentimenti del capitolo metropolitano di Firenze. Noi abbiamo pensato di più che nelle attuali circostanze era nostro dovere farne una dichiarazione autentica.

Riuniti alla Francia, e per conseguenza membri della chiesa gallicana, felicitiamo, o Sire, di partecipare de' lumi che hanno distinto quel clero, come ci gloriamo di seguire le leggi dell' augusto principe destinato dalla provvidenza e dal suo genio al governo dell' impero il più vasto e il più importante dell' universo. Noi non vogliamo, nè abbiamo mai voluto

separarci da quel nobile clero che ha sempre saputo riunire con tanta dignità i diritti del trono, e i principii venerabili della nostra santa religione.

Noi riconosciamo che la giurisdizione vescovile non può giammai cessare, perchè essa in tutti i momenti è sempre necessaria alla chiesa ed ai fedeli, e che all' istante della morte del primo pastore passa tutta intera e di pieno diritto ai capitoli metropolitani o cattedrali, durante la vacanza della cattedra; che a forma del disposto de' concilii, se i capitoli nello spazio di soli otto giorni negligentano di adempire l' obbligo della loro amministrazione, questa giurisdizione si devolve tosto in ciascheduna chiesa metropolitana al più anziano vescovo suffraganeo, e in ciascuna cattedrale al metropolitano, e in di lui mancanza al più antico vescovo della provincia ecclesiastica: che questo sacro deposito confidato ai capitoli dal diritto pubblico, e dalle costituzioni stesse della chiesa, è al sicuro da qualunque attacco, da qualunque impedimento e da qualunque opposizione, a meno che il capitolo non ne sia stato spogliato per cagioni legittime da un giudizio legale e competente.

Noi riconosciamo che non vi è nella chiesa alcun pastore, alcun ministro, il quale con mezzi contrarii alle disposizioni de sacri canoni abbia il diritto di mettere ostacolo a questa prerogativa de' capitoli; prerogativa, il di cui esercizio è per essi un sacro dovere: che questi corpi ecclesiastici non possono esercitare capitolarmente la giurisdizione episcopale, e che in tempo di sede vacante sono costretti a dirigerla sotto pena di renderla nulla: che comunicandola ad un amministratore principale, ne rendono l' esercizio altrettanto legittimo quanto lo sarebbe presso un titolare canonicamente investito: che nel conferire ai prelati nominati dal sovrano tutti i poteri capitolari, vale a dire tutta la giurisdizione episcopale, i capitoli non fanno altra cosa che corrispondere alla loro missione, obbedire alle regole canoniche e adottare in alcune circostanze i mezzi i più sicuri e i più dolci per conservare l' unità, l' ordine e la pace nella chiesa di Dio. In conseguenza, o Sire, risalendo ai principii di diritto pubblico, i soli che appartengono all' essenza della religione, e che ne possono prevenire la distruzione, noi ci conformiamo ai me-

desimi, con offerire a V. M. l' omaggio della nostra rispettosa riconoscenza per la scelta del degno e virtuoso prelato che si è compiaciuta nominare alla sede di Firenze.

Siamo con tutto il rispetto,

Sire,

Di V. M. I. e R.

Umiliss. devotiss. obbedientis. serv e sudditi

Arcidiacono Averardo Corboli.

Arciprete Antonino Longo.

Can. Ignazio Paur Camerlingo.

Firenze, 16 gennajo 1811.

Ritrattazione dell' arciprete Antonino Longo di Firenze nominato da Napoleone vescovo di Spoleto.

Agli abitanti della città, e diocesi di Firenze.

Agli abitanti della città, e diocesi di Spoleto;

E a tutti quelli che conoscono i falli suoi.

Penetrato dal più vivo dolore, e da un pentimento sincero di avere scandalizzato

una nazione virtuosa, che mi aveva onorato della sua stima e del suo affetto, e conoscendo che debbo, per quanto vagliono le mie forze, riparare ai mali da me commessi, confesso, e ritratto liberamente in faccia al pubblico quanto ho fatto per propria volontà, per timore, per mondani motivi, e per altrui consiglio: e protesto insieme, che io doveva come sacerdote, e pastore di anime calpestare risolutamente ogni mondano riguardo, e con zelo apostolico difendere la verità dirimpetto a chi disprezzava le leggi divine ed ecclesiastiche, onde o trionfar degli ostacoli da esso frapposti, o mostrarmi pronto ad incontrare la deportazione e la carcere, anzichè scandalizzare la chiesa e tradire la mia coscienza.

Io pertanto col favorire e secondare il vescovo di Nancy illegittimamente nominato all' arcivescovato di Firenze, e all' associazione ai poveri capitolari, che avea monsignor Corboli, e alla di lui amministrazione, quantunque mi fosse noto il breve pontificio diretto allo stesso monsignor Corboli da Savona in data dei 2 decembre 1810, non fui obbediente

al comando del capo visibile della chiesa apostolica romana, di quel pontefice sommo ed immortale, che soffriva prigionia e strapazzi, mentre io appoggiato a ragioni frivole, e false interpretazioni deviava dalla retta strada della verità.

Io sottoscrissi un indirizzo, che a ragione ferì il cuore di tutti i buoni. Esso non è mia opera, nè di alcuno italiano. Nondimeno coll' apporvi con altri la mia firma venni ad approvare le prave massime che sono in esso. Io le ritratto e condanno con animo sincero, e non riconosco che una sola dottrina, quella cioè della chiesa romana madre, e maestra di tutte le altre, da cui succhiai il latte, nel cui seno col divino aiuto voglio vivere e morire, e le di cui massime vi ho annunziato dal sacro pergamo per otto e più anni con tutta l' effusione del mio cuore.

Io finalmente, ed è ciò di cui in particolare avrò amara rimembranza finchè io viva, Io finalmente aderii da sconsigliato alla nomina illegittima di un vescovato, che a qualunque costo non doveva mai e in verun conto accettare, nè accettare dovea dal capitolo Spoleti-

no la illegale elezione di vicario capitolare, e molto meno esercitarne le funzioni.

Contrito ed umiliato profondamente avanti a Dio ho pianto, piango e piangerò finchè io viva questi miei falli, pregando il padre delle misericordie, dei lumi e delle grazie ad accogliermi pentito tra le sue braccia, a volermi sostenere co' suoi divini aiuti, convinto essendo pur troppo per infelice esperienza, che è superbia e follia il confidare nelle proprie forze.

Mi sono pure rivolto al regnante sommo pontefice Pio VII, e com' egli è il vicario in terra di Gesù Cristo Salvator nostro, che non disprezza un cuor contrito ed umiliato, così spero e confido ch' egli mi annunzierà dal Vaticano — *Figlio io ti perdono, ma fa penitenza* — Egli me la ingiunga qual più gli piace; a tutto io sono pronto, sol ch' egli mi comparta la sua santa benedizione.

Quello spazio di vita, che alla divina misericordia piacerà accordarmi, lo passerò in espiare i miei errori, onde riacquistare da Dio per i meriti di Gesù Cristo la sua grazia, e giustificare il perdono che spero di ottenere dal santo

padre, e l' amorevolezza di quel pubblico, che ho scandalizzato.

Ma prima di apporre a questa ritrattazione la mia firma, dichiaro in faccia a Dio e alla santa sede, che non ho mai amato il sistema del passato governo, avendolo sempre considerato come nemico della religione cattolica, e che alcune mie operazioni, che provano in contrario, e che ritratto solennemente, non furono che figlie di un eccessivo timore che la tirannia passata m' incuteva.

Firenze 4 maggio 1814.

Arciprete Antonio Longo mano propria.

Si ommettono gli altri indirizzi, e ritrattazioni. Giova peraltro allo scopo di riportare l' indirizzo del capitolo metropolitano di Urbino ed una lettera di Eugenio vicerè per conoscere maggiormente le insidiose trame e le incoerenze del governo invasore.

Indirizzo del capitolo metropolitano di Urbino.

Urbino addì 16 febbrajo 1811.

Capitolo generale straordinario, al quale intervennero tutti gli signori dignitari, e canonici, eccettuati Federico Biancalana decano, Pier Luigi Bajardi arcidiacono, giubilati e indisposti, Carlo Giammartini coadjuto dimorante in Roma, Alessandro Dionisi dimorante in Roma.

Questa mattina 16 febrajo 1811 nella città di Urbino nell' aula capitolare convocato, e congregato ne' modi soliti il capitolo della metropolitana di detta città inviati a nome ed in seguito di lettera del signor commendatore prefetto barone del regno da Mons. arcivescovo a deliberare, se abbiamo o nò difficoltà di aderire alle massime esternate dal capitolo metropolitano di Parigi nella sua dichiarazione fatta a S. M. I. e R. il giorno 6 scorso gennajo, come viene riferito dal giornale italiano del giorno 14, si è espresso unanimemente ne' seguenti termini, cioè:

L' avviso di propizia occasione, onde presentare un indirizzo per S. M. I. e R. a S. A. I. il principe vicerè in Milano, sarebbe non poco lusinghiero alla nostra ambizione, e ci gusterebbe concorrervi colla nostra adesione, se non ce lo impedisse la *vera ubbidienza* da noi più volte giurata al successore di Pietro nell' atto di emanare la professione di fede in cui segnatamente abbiam promesso di riconoscere la s. romana chiesa come madre e maestra di tutte le altre. Bevute tali massime dalla prima educazione, e confermate con le mani sopra i s. vangeli dopo il possesso degli ecclesiastici benefizii, giusta la tridentina sanzione al c. 12 de reform., ed a norma del concilio lateran. 4, non ci è lecito senza taccia di spergiuri aderire ad opinioni, atti, o sentimenti di altre chiese discordanti in qualche articolo, benchè di pura disciplina, dalla romana.

E per conformarsi all' invito fattogli, furono deputati i signori proposto Alessandro Liera, ed arciprete Coriolano Staccoli a portar subito a S. E. mons. arcivescovo Spiridione Berioli conte se-

natore il presente atto autentico da voi segnato.

Sieguono 17 firme dei signori capitolari presenti.

L' indirizzo dell' arcivescovo all' opposto fu tutto ardente alle massime gallicane; sotto il dì 19 maggio 1814 però fece la più significante, e la più estesa ritrattazione di esso, e di altri erronei principii, che aveva esternato per mostrarsi ligio a quel governo.

Se pertanto fu tanto applaudito dal vice-rè l' indirizzo di questo, col quale aderiva pienamente alla dottrina della chiesa gallicana, e rigettato quello dei capitolari, i quali ricusarono di abbracciarla, sembra che non poteva aver luogo il rimprovero che ad essi fece con la lettera seguente diretta all' arcivescovo.

Ho ricevuto, signore arcivescovo di Urbino, il vostro indirizzo e la deliberazione del vostro capitolo. Il vostro indirizzo mi è stato piacevole. Esso onora il vostro carattere come vescovo e come suddito. Mi sono dunque fatto un piacere di porlo sott' occhio di S. M.

Intorno alla deliberazione del vostro capitolo, io non la sottoporrò a S. M., e ve la rimando.

Il vostro capitolo era libero, interamente libero, di non esternare alcuna opinione.

In materia di coscienza non ho mai richiesto nulla. Ma il vostro capitolo avrebbe fatto meglio di tacere che di parlar male.

Il capitolo di Urbino avrebb' egli la pretensione di essere più illuminato, e più savio che tutte le chiese del regno?

Del resto io credo poter desumere dalla sua deliberazione, che esso non ha nemmeno capito la questione che occupa in oggi i buoni spiriti, e sopra la quale tutti i prelati e tutti i capitoli del regno si sono già esternati con tanta saviezza e lealtà.

Ecco il quesito, sul quale il vostro capitolo poteva parlare o tacere a suo piacimento.

E' egli più proficuo alla religione di ricorrere alle discipline osservate dalla chiesa universale durante undici secoli per dar pastori alle chiese vedove, che di lasciare senza vescovi tutte le diocesi?

Mi pare che gli uomini veramente attaccati alla religione non possano essere in dubbio per risolvere un pari quesito, e mi pare ancora, che quegli il quale lo risolverebbe in modo contrario, non darebbe gran prova nè della sua saviezza, nè della sua pietà, nè del suo attaccamento allo stato, e specialmente della sua fedeltà al sovrano.

Del resto il vostro capitolo farà ciò che gli piacerà. Non ho, ve lo ridico, richiesto indirizzi di nessuno, ma non ricevo se non quelli che sono *uniformi all' interesse della religione e dello stato.*

Su di ciò, signor arcivescovo, prego Iddio che vi abbia nella sua santa custodia.

Milano, il 23 febbraio 1811.

Una gran parte de' vescovi e dei capitoli, tra i quali l' arcivescovo di Urbino, aderì all' indirizzo di Parigi, il cui principale scopo fu di voler sostenere le quattro proposizioni proclamate nell' assemblea del 1682. Dessi tutti si saranno adunque resi piacevoli al vicerè come soli intelligenti di che cosa chiedevasi. Ep-

pure nel qui sopra esposto quesito non si parla per conto della libertà della chiesa gallicana. Deve perciò dirsi, che fu piacevole l'indirizzo dell' arcivescovo, ed i capitolari non capirono il quesito, perchè quello e non questi favorirono i divisamenti dell' augustissimo suo padre per abrogare il pontificio esclusivo diritto di dare ai vescovi la istituzione canonica, al che tendevano gl' indirizzi richiesti. Il vicerè doveva perciò ignorare, che al solo romano pontefice fu conservato dopo la morte degli apostoli l' ordinario potere di conferirla? Per condiscendenza soltanto de' romani pontefici si sono accordate le nomine ai sovrani e cattolici e sommessi al comun padre di tutti li fedeli. Poteva in quelle circostanze luttuose per la chiesa considerarsi tale Napoleone?

PREFAZIONE

all' opera intitolata = DICHIARAZIONI E RITRATTAZIONI DEGL' INDIRIZZI ecc. = *stampata in Roma in due volumi dal Lazzarini nel* 1816, *ove si svelano gli errori dell' indirizzo del capitolo metropolitano di Parigi, e le macchinazioni del governo francese.*

Le persecuzioni o manifeste o occulte fatte alla chiesa di Gesù Cristo furono da Dio ordinariamente permesse, e dirette alla prova e all' accrescimento della virtù ne' buoni zelanti fedeli, ad avvivare il coraggio ne' deboli, e ancora alla correzione e medicina dei traviati, affinchè rientrassero nel sentiero della verità e della vita.

Senza risalire ai remoti tempi, nelle ultime dolorose e lunghe vicende il nostro Salvatore Gesù Cristo sempre fedele alle promesse date alla sua diletta sposa, vale a dire d' una immancabile assistenza fino alla consumazione de' secoli, ha voluto dimostrare un prodigio di misericordia nell' ammirabile fortezza concessa

al suo vicario qui in terra, a fronte di disastri, che reca orrore il ricordarli, e ancora nel rendere partecipi di tanta virtù molti e molti ubbidienti di lui figli e costanti imitatori, altri illustri per dignità e per dottrina, altri di ogni ordine, d' ogni condizione, i quali per lo zelo della casa del Signore, e per l'attaccamento al capo della chiesa si attrassero la giusta ammirazione del mondo cattolico, perciò non mai abbastanza commendabili.

Ma convien pur confessare, che non a tutti fu da Dio compartito di emulare così splendida costanza, e che molti, o dalle insidie, o dallo spavento, o da altra passione infelicemente vinti caddero, e la loro caduta accrebbe il dispiacere e il lutto nell' afflitta misteriosa Gerusalemme. Risplendette ne' primi il favore del divino aiuto; si vide nei secondi, che cosa è l' uomo anche virtuoso, quando Iddio ne permette l' umiliazione, e quanto sieno improvidi consiglieri la passione o il timore. Non ostante il nostro Dio ricco nella pietà, anche dalla caduta dei secondi ha saputo trarre dei mezzi per farli risorgere in edificazione della chiesa,

in esercizio d' umiltà per loro, e in sempre maggior conferma della sana dottrina.

Sarebbe soggetto di copioso volume il pretendere di tessere qui la storia di tutti i generi di persecuzione co' quali fu molestata la chiesa di Gesù Cristo, pur troppo da noi cogli occhi nostri veduti, da noi, i quali solo per essere cattolici fummo posti nel terribile crociuolo. Diremo in breve, che il grande oggetto della tirannica tortura fu d'invadere non solo il temporale della chiesa, ma ancora più ogni di lei potestà spirituale, e persino il primato d' onore e di giurisdizione del di lei capo, in cui si fonda il mistero dell' unità; primato, che il Salvatore medesimo diede immediatamente a s. Pietro, e in di lui persona ai suoi successori i romani pontefici.

Non è d' uopo di narrare i fatti di un sì orrido attentato, perchè sono troppo manifesti. Fra tutte le insidie e le violenze adoperate pel sacrilego scopo, fu inventata quella di annientare l' ecclesiastica e canonica instituzione, pretendendosi vanamente di formare dei vescovi e pastori della chiesa non solo senza l' autorità e senza il menomo influsso del ro-

mano pontefice, ma ancora contro le notissime e solenni ordinazioni di tanti predecessori di Pio VII felicemente regnante, dei sacri canoni, dei concilii generali; e contro l' espressa volontà dell' istesso Pio VII in tanti modi manifestata.

V' ebbe chi si arrese alle mire scismatiche, e si vede pubblicamente stampato li 6 gennaro 1811 un indirizzo sotto il nome del capitolo metropolitano di Parigi nel quale non solo si diceva, che per manifestare il rispetto e la sommissione all' imperatore d' allora, e re d' Italia (che ivi si appella *onnipossente* protettore della chiesa gallicana) quel capitolo metropolitano si era fatto un dovere di rivocare subito i poteri spirituali, dei quali avea investito il vicario capitolare, (affine cioè di trasfonderli, come avvenne, nella persona da esso imperatore nominata) ma ben anche in tutto il complesso del citato indirizzo si pretese di giustificare un fatto cotanto irregolare, e sommamente anticanonico. In vista delle quali deformità noi siamo prudentemente mossi a sospettare, che nè l' indirizzo medesimo, nè i sentimenti ivi esposti sieno un parto genuino d' un corpo cotanto rispettabile.

Sarebbe troppo lungo, e pel nostro intento, inopportuno lavoro il fare sopra questo indirizzo tutte le note che meriterebbe. Ci contenteremo di dire qualche cosa quasi di passaggio; poichè la pravità di cui ridonda in pregiudizio della sana dottrina e della generale disciplina della chiesa, si manifesta assai di leggieri a qualunque anche meno instruito leggitore che a mente quieta abbia l'agio di considerarlo.

Leggesi in questo indirizzo — *Invariabilmente fedeli* (cioè i vicarii del capitolo metropolitano di Parigi, o piuttosto l'estensore per loro) *alla nostra educazione e ai nostri obblighi* (quale autorità gli ha loro imposti?) *adottiamo*, *sosterremo sino alla morte le quattro proposizioni del clero di Francia proclamate nell' assemblea per sempre memorabile del* 1682 —.

Circa la proclamazione di queste famigerate proposizioni, sulle quali si pretende di fondare l'indirizzo, noi omettiamo di rilevare diffusamente la gravissima impressione e commozione in tale circostanza e per tal fatto immediatamente eccitatasi, (per un certo grido

della fede) ne' buoni fedeli e negl'illustri prelati non che d'Italia, ma delle Spagne, del Belgio, dell'Ungheria e di altre nazioni cattoliche. Lasciamo pure la gloria a tante penne erudite e colte di celebri scrittori e profondi teologi d'Italia e di Francia, che hanno magistralmente e con pieno trionfo maneggiato un sì rilevante argomento in difesa della cattedra di s. Pietro, ch'è il centro e la maestra delle divine verità.

Noi debitamente devoti e sommessi ai pontificii oracoli ci limiteremo a trascrivere un tratto della bolla di Alessandro VIII. che comincia — *Inter multiplices* — ivi — *omnia et singula, quae tam quoad extensionem juris regaliae, quam quoad declarationem de potestate ecclesiastica, ac quatuor in ea contentas propositiones in supradictis comitiis cleri gallicani an.* 1682 *habitis, acta et gesta fuerunt, cum omnibus et singulis mandatis, arrestis etc..... improbamus, cassamus, irritamus et annullamus..... deque eorum nullitate coram Deo protestamur* —.

Ricorderemo ancora ciò che sta scritto nella bolla dogmatica della san. mem. di

Pio VI., che comincia *Auctorem fidei.* — *Quamobrem quae acta conventus gallicani, mox ut prodierunt, praedecessor noster ven. Innocentius XI. per litteras in forma brevis die 2 aprilis anni 1682; post autem expressius Alexander VIII. Const.* — *Inter multiplices* — *die 4 augusti anni 1690 pro apostolici sui muneris ratione improbarunt, resciderunt, nulla et irrita declararunt etc.* —.

Queste pontificie costituzioni non solo ci rendono pienamente tranquilli e sicuri, ma ancora fanno nascere in noi una nuova allegrezza nel considerare con quanto piacere, e con quanta spontanea obbedienza sieno state riferite e venerate nelle ritrattazioni, e dichiarazioni che furono date al pubblico per altrui edificazione, e per i motivi che in progresso esprimeremo. Tutto questo sia detto per abbondanza, poichè la famosa dichiarazione del 1682 è del tutto estranea all' assunto dell' indirizzo; d' onde è facile concludere, che non vi fu citata, quale appoggio delle dottrine in esso contenute, se non per un malizioso artifizio dell' estensore. Nel detto indirizzo si cita il cap. 16 della sessione 14 del concilio di

Trento riguardo all' elezione del vicario capitolare dopo la morte del vescovo, e si riferiscono in parte e il modo, e le condizioni ivi prescritte. Ma non si possono senza la più grave amarezza leggere in quell' indirizzo le seguenti parole — *Che questo sacro deposito* (parla della giurisdizione episcopale che prima avea detto passare tutta intera, *e di pieno diritto* ai capitoli delle metropoli, e delle cattedrali, durante la vacanza delle sedi) *affidato ai capitoli dal diritto pubblico al pari che dalla costituzione della chiesa stessa, è al sicuro d' ogni attentato ec.* —

Ognuno sà che questa ordinazione, e prescrizione del concilio di Trento è disciplinare, e perciò è collocata nel decreto *de reformatione*. Ad ognuno è noto quanto prescrive lo stesso sacrosanto concilio in altri luoghi, e specialmente nel cap. 21 della sess. 25 ivi — *Postremo sanct synodus omnia, et singula sub quibus cumque clausulis, et verbis, quae de morum reformatione, atque ecclesiastica disciplina; tam sub fel. rec. Paulo III ac Iulio III., quam sub beatissimo P. IV., pontificibus maximis, in hoc sacr*

concilio statuta sunt, declarat, ita decreta fuisse, ut in his salva semper auctoritas sedis apostolicae, et sit, et esse intelligatur. —

Due conseguenze di qui s'inferiscono; la prima, che il citato concilio di Trento e gli anteriori testi del jus canonico cap. *His quae*, *et cap. cum olim de majorit. et obbedien.* essendo puramente disciplinari, e d'una disciplina ecclesiastica, e non divina, e nè meno connessa col dogma, falsamente si asserisce, che la giurisdizione episcopale, la quale passa tutta intera nel capitolo dopo la morte del vescovo, sia un *deposito sacro affidato ai capitoli dal diritto pubblico al pari chè dalla costituzione della chiesa stessa.*

La costituzione della chiesa, siccome formata immediatamente da Gesù Cristo, è di stretto e rigoroso jus divino, e quindi invariabile. Il passaggio della giurisdizione nei capitoli dopo la morte del vescovo è di mero jus umano ecclesiastico. L'istituzione o fondazione dei capitoli è stata fatta dalla chiesa, e non dal suo fondatore.

Quando non v'erano capitoli, non vi era certamente un tal passaggio di giuris-

dizione, nè vi è anche in quelle diocesi che sono soggette ad un vescovo il quale non ha capitolo.

Anzi è notissimo che secondo l' antica disciplina, vacando una qualche chiesa, spettava al vescovo più vicino di assumere il governo. E nella Francia anche negli ultimi tempi ve n' era un esempio nelle chiese di Lione, e di Autun.

La seconda conseguenza si è che tutto quanto prescrive il concilio di Trento circa il modo di delegare la giurisdizione in un officiale, o Vicario, s' intende sempre decretato e prescritto, salva l' autorità della sede apostolica, la quale esercitando in questa materia la podestà da Cristo immediatamente concessale, secondo le varie circostanze che nell' economia dell' ecclesiastico regime la prudenza le suggerisce, tanto è lungi, che possa essere incolpata di attentato, d' impedimento, o di opposizione, che anzi ogni fedele sarà tenuto ad uniformarsi alle autorevoli sue disposizioni.

Reca poi grande meraviglia, che in quell' indirizzo siasi potuto asserire — Che dietro ai principii del clero di Francia, *non essendovi nella chiesa nessuna*

podestà indipendente dai canoni, non nè esiste, per conseguenza veruna la quale per vie contrarie alle disposizioni canoniche abbia il diritto di mettere ostacolo *a questa prerogativa, o più tosto a questo dovere dei capitoli* — Ommettiamo di riflettere tutte le irregolarità, e pravità contenute in questo giro di parole, o piuttosto di continui errori.

Il rispetto che abbiamo al clero cattolico di francia ci obbliga a protestare, che non abbiamo mai pensato, e non penseremo mai essere principii di quel clero, *che nella chiesa non vi sia nessuna podestà indipendente dai canoni.* Questa proposizione presa a rigore, e nella sua generalità contiene una manifesta eresia. Essa si estende ai canoni anche disciplinari, e più anche a quelli dei concilii nazionali e provinciali che non sono ecumenici, perchè tutti vengono sotto nome di canoni. Questa proposizione si estende a tutta la chiesa docente insieme col suo capo, o congregata in concilio legittimo, dispersa per tutto il mondo. Quindi se la podestà della chiesa è dipendente dai canoni, il papa con tutti i vescovi, o dispersi, o congregati in un

concilio ecumenico saranno soggetti ai canoni disciplinari dei concilii anche non ecumenici. Dunque con questa proposizione si rende tutta la chiesa soggetta alle regole di un concilio nazionale, o provinciale, il che contiene un evidente eresia, perchè è manifestamente contrario alla divina costituzione della chiesa di Gesù Cristo e ai diritti del primato del romano pontefice, l' assoggettare il capo e il corpo di tutta la chiesa ad alcuni membri di essa componenti un concilio provinciale.

Che se con questa proposizione non si è voluto arrivare a tal segno di cecità, ma si è preteso di limitarla ai canoni disciplinari dei concilii generali (poichè in questo luogo dell' indirizzo non vi era questione delle disposizioni dommatiche) dunque stabiliti una volta i canoni di disciplina o generale, o particolare in un concilio ecumenico, saranno essi immutabili come sono le regole di fede, il che è manifestamente contrario all' uso costante della chiesa, al senso di tutti i fedeli, all' insegnamento dei teologi e dei padri, ed anche degli stessi concilii generali, che non solo hanno insegnata

l' esistenza di questa podestà conferita alla chiesa da Gesù Cristo stesso di cangiare cioè i canoni disciplinari, ma ancora l' hanno praticata quando l' esigeva il bene della chiesa.

Forse l' estensore dell' indirizzo avrà avuto di mira il solo romano pontefice, volendo renderlo suddito ai canoni disciplinari dei concilj ecumenici. Ma (oltre tante altre ragioni che per brevità si ommettono) non ha riflettuto, ch' egli stesso allora parlava del capitolo 16 del concilio di Trento alla sess: 24, in cui si dichiara, e si stabilisce il regolamento da praticarsi nell' elezione dei vicarj capitolari; e che poi il medesimo concilio tridentino al cap. 21 della sess. 25, come già abbiamo notato, suppone e dichiara sottoposto questo decreto insieme con tutti gli altri disciplinari in esso fatti all' autorità del romano pontefice. Quindi il medesimo concilio di Trento nello stesso caso di cui parla l' indirizzo, distrugge la perniciosa proposizione, di cui l' indirizzo medesimo fa una vergognosa pompa. Ciò basterebbe per una piena confutazione. Noterò di passaggio che il clero e i vescovi cattolici della Francia hanno

sempre ricorso, e ricorrono continuamente alla Santa Sede per ottenere le dispense dalle leggi ecclesiastiche, e dai canoni disciplinari dei concili ecumenici in quei casi, in cui espongono la necessità o utilità di riceverne la grazia per la salute delle anime loro affidate. Dunque hanno sempre riconosciuto, e riconoscono nel capo della Chiesa l'autorità di dispensare da tali canoni per diritto proprio del suo primato pontificio. Ora è cosa certissima, che quegli, il quale può dispensare per proprio diritto dalla legge, o canone della Chiesa, è superiore a quella legge, o a quel canone; poichè il dispensare è un esimere qualcuno dalla obbligazione della legge: dunque è un atto di autorità sopra la legge stessa, ed in ciò la dispensa si distingue dalla pura interpretazione (si veda san Tommaso 1, 2, quaest. 97, art. 4; ed il Silvio nel luogo stesso); perciò il clero e i vescovi della Francia col loro fatto sì costante hanno sempre riconosciuto e riconoscono nel capo della Chiesa la superiorità, o suprema autorità sopra i canoni disciplinari, anche dei concili ecumenici. Tolga il cielo, che si ardisca

di fare al clero rispettabile, e ai più rispettabili primarii pastori della Francia il torto di pensare, ch' essi supplichino il romano pontefice per la dispensa dai canoni nei casi particolari, e che d' altronde sieno persuasi, che il Papa non possa dispensare.

Non ci conviene di perdere tempo nel mostrare l' insussistenza dei fatti allegati in quest' indirizzo, sì perchè si rileva facilissimamente da chi ha anche una leggera tintura della storia ecclesiastica, e di quella della Francia, sì perchè questo lavoro è stato recentemente ideato, e con trionfo eseguito da molti illustri scrittori, e in Italia, e in Francia.

I brevi di Clemente XI e di Pio VII (1) ed altre anteriori pontificie costituzioni, e colla loro autorità, e colle teologiche e canoniche regole, alle quali sono appoggiate, porgono la vera forza e luce alla materia, di cui trattiamo, e dissipano qualunque nebbia avea tentato di

(1) *In Supremo* dei 24 aprile 1709. - *Ubi nobis* dei 7 marzo 1710. - *Literae tuae* dei 5 novembre 1810. - *Non valde* dei 2 dicembre 1810. - *Haec igitur* dei 18 decembre 1810.

sollevare in tempi così infausti questo più infausto indirizzo.

Iddio pe' suoi imperscrutabili giudizi permise, che de' Vescovi e dei capitoli commendabili per pietà, e per dottrina nella nostra Italia o mal vedessero l'enormità di quell'indirizzo, oppure si studiassero di trovare concetti ed espressioni, colle quali credeano di salvare la massima cattolica, al che infelicemente non giunsero. Conviene a questo proposito venerare l'ordine della divina volontà permissiva, e conviene nel tempo medesimo dar luogo ad un ragionevole compatimento. Le sorprese, gl'inganni, le seduzioni, il carattere di violenza che si era fatto, dirò così, essenziale a quel governo d'allora, erano lacci, erano ferree catene, colle quali si tentava di stringere aspramente il troppo spaventato, e per le circostanze indebolito cuore degli assediati vescovi, e capitoli d'Italia. Si fingeva dagli ufficiali laici di aspettare da essi una spontanea adesione all'indirizzo pubblicato a nome del capitolo di Parigi, anzi si fingeva qualche volta di non curarla, ma non mancavano le occulte, e molte volte manifeste arti d'in-

ganno, e di terrore per conquistare una tale adesione, in tutti i modi voluta. Vi fu in mezzo a tanta guerra, chi zelando lo zelo della Casa del Signore espresse il proprio sentimento con tanta prudenza e saviezza, che anche pubblicamente si manifesta immune da ogni censura. Vi fu, chi resistette coraggioso, e negò apertamente di fare alcun indirizzo di adesione a quello di Parigi. V'ebbero alcuni, che esternarono, e presentarono a quel governo i formali loro rifiuti. Procurarono altri vescovi, e capitoli di salvare la purezza delle loro massime tanto circa la sana dottrina, quanto circa i precetti del regolamento disciplinare, esponendo ne' loro indirizzi il proprio desiderio che nulla s'innovasse senza l'autorità del Romano Pontefice. Dio concesse loro lumi, onde conoscere, che in questo caso si trattava di una guerra, che l'imperatore di quei luttuosi giorni (lusingato dalle temporali sue vittorie, e da' suoi seguaci abbagliato coi nomi di altissimo e di onnipotente) avea mosso al vicario di Gesù Cristo, onde attentare di spogliarlo del divino diritto dell'instituzione canonica per tutti i vesco-

vi del mondo cattolico; diritto appoggiato alla divina parola, e dichiarato dal Concilio di Trento: come si deduce dal can. 8 della sess. 23; diritto illustrato anche in questi ultimi tempi da celebri scrittori in aurei opuscoli italiani e francesi. Dio concesse i suoi doni affinchè gli encomiati vescovi e capitoli, che si ricusarono, vedessero di non poter prendere parte in questa contesa, e molto meno esporre il loro giudizio a favore di quel regnante contro al romano pontefice, memori di quella gran sentenza: — *Prima sedes a nemine judicatur* — confermata in tanti concilii generali, e da Adriano II, che scrisse all' VIII concilio generale epist. 3 — *Romanum pontificem de omnium ecclesiarum praesulibus judicasse legimus, de eo vero quemquam judicasse non legimus* —.

Nos sedem apostolorum (dissero ad una voce i vescovi congregati in Roma in un concilio, in cui vi era presente l' imperatore Carlo Magno) (1) *quae est caput omnium Dei Ecclesiarum judicare non audemus. Nam et ab ipsa nos omnes, et*

(1) Si veda Anastasio in Leonis III vita.

ab ejus Vicario judicamur. Ipsa autem a nemine judicatur, quemadmodum et antiquitus mos fuit —. Ma non a tutti i vescovi e capitoli d'Italia fu compartito un conoscimento e una costanza cotanto commendata. Opinarono alcuni colla loro adesione all'indirizzo di Parigi di salvare le loro diocesi da uno scisma, e da una imminente totale ruina, e perciò mal volentieri bensì, ma pure con qualche ombra di quiete, e colla mira di schivare maggiori mali, s'adattarono a proferire l'adesione in qualche parte almeno all'indirizzo di Parigi.

Altri adoperarono tutti i termini che in quella commozione rinvenir potevano per rendere meno odiosi se stessi, e le loro diocesi al tirannico minaccioso governo. Ma cessate sì funeste circostanze, s'avvidero ben tosto gli afflitti prelati e capitoli, dell'errore in cui erano caduti, e spontaneamente esibirono le loro rispettive ritrattazioni e dichiarazioni, inserite nella raccolta, onde dare la debita soddisfazione alla sede apostolica, e indennizzare la sana dottrina da qualunque pregiudizio, che per parte loro le avessero arrecato, e finalmente per riparare

lo scandalo, che i buoni fedeli ignari delle rette intenzioni dei medesimi vescovi e capitoli aveano potuto trarre dalla lettura dei loro indirizzi. E ciò tanto più, perchè vennero i medesimi indirizzi dati alla luce maliziosamente per comando del cessato governo nei pubblici fogli francesi e italiani, poscia in una raccolta, di cui se ne fecero due edizioni impresse pei torchi di Milano nell' anno 1811, oltre una edizione uscita in Venezia, ed altre forse che non sappiamo.

E giova l' avvertire essere stata tanta, e sì perniciosa la frode di quel governo, che non fu contento di costringere i vescovi e i capitoli ad emettere i loro indirizzi in conformità del così enunciato indirizzo di Parigi (nell' atto ch' egli affettava di lasciarli in libertà); ma ancora in molti, e molti indirizzi, che non erano conformi alle sue mire, esso fece dei cangiamenti sostanziali, di modo che la massima parte degl'indirizzi de' vescovi e capitoli d' Italia stampati nei pubblici fogli, e raccolti nelle varie edizioni, sono e nelle parole e nel senso differentissimi dagli originali composti dai detti vescovi e capitoli, e registrati nei

rispettivi libri capitolari, come essi medesimi ad onore della verità hanno giustamente dichiarato. Anzi si giunse a segno di attribuire colle pubbliche stampe degli indirizzi ad alcuni vescovi e capitoli, ch' essi non aveano mai nè meno ideato di fare. Dopo ciò, convien confessare, che l' ammirazione, l' inquietudine e lo scandalo recato ai fedeli per l' edizione di tali indirizzi nacque assai più dai cangiamenti e dalle frodi del governo, che dagli originali degli stessi indirizzi, i quali se si fossero pubblicati, come furono stesi, e poi sottoscritti dagli autori, molti fra essi non averebbero recata alcuna meraviglia, o recata l' averebbero assai minore. Abbiam creduto il dover nostro di premettere queste osservazioni, per un tributo alla verità, alla giustizia, e alla stima che protestiamo ai vescovi e capitoli d' Italia, e pei riflessi che in seguito anderemo facendo.

Qui passiamo dalle amarezze alla consolazione, alla quale c' invitano due pensieri, anzi due fatti reali, che produrranno sempre la gloria dei vescovi e capitoli d'Italia anche in questo particolare. Non ostanti le irregolari espressioni;

ed anche non di rado erronee, che nell'atto di comporre i loro indirizzi suggeriva loro il timore, l'inavvertenza, o il desiderio di schivare i più gran mali, che la qualità de' tempi faceva loro apprendere; espressioni, le quali, come abbiamo notato, furono poi nella maggior parte sostanzialmente cangiate dall'astuzia, o dalla mala fede: non ostante tutto ciò, io dicea, egli è però certissimo, e tutti i vescovi e capitoli esibitori delle loro dichiarazioni e ritrattazioni lo hanno solennemente, e veracemente contestato, che la loro intenzione, anzi la loro massima fu sempre purissima, che non fuvvi un momento, in cui non solo non perdessero, ma che abbiano neppure dubitato di perdere, o di sminuire la loro venerazione, e vera obbedienza alla cattedra di san Pietro, e il loro filiale attaccamento alla sacra persona della santità di nostro signore PAPA PIO VII, e finalmente l'inviolabile loro sommissione all'insegnamento ed alle disposizioni anche disciplinari della romana Chiesa, di tutte le altre Chiese maestra e madre.

Un argomento chiaro e parlante di

questa pura intenzione e massima dei lodati vescovi e capitoli, tanto riguardo alla dottrina, quanto rapporto alle regole della disciplina della Chiesa, si deduce dalla loro spontaneità nell'avere spedite le ritrattazioni o dichiarazioni, anzi nell'aver parecchi di essi anticipato l'adempimento del loro dovere. Anche prima della cessazione del passato governo, anche in mezzo all'orrenda burrasca s'erano molti di loro a tutto potere ingegnati di far conoscere il loro pentimento per l'adesione all'indirizzo francese, che si manifestava nei loro pubblicati indirizzi, sebbene in parte supposti, in parte sostanzialmente alterati, e nella maggior parte corrotti. Fu loro impedito nei giorni di terrore di poter dare al loro pentimento, e alla violenza e frode contro loro commessa, quella notorietà che desideravano; ma tosto che il Padre delle misericordie aperse la strada al conseguimento delle loro brame, non esitarono essi a coglierlo immediatamente, e il frutto di un sì spontaneo zelo si vedrà dalla raccolta di ritrattazioni e dichiarazioni, che fu già pubblicata. Messa così nel vero lume la

retta intenzione conservatasi sempre nei vescovi e capitoli d'Italia circa la sana dottrina, e circa le regole disciplinari, che era il primo oggetto del nostro gaudio, e il primo onore degli encomiati prelati e corpi ecclesiastici; viene per pregio e compimento dell'opera di parlare del secondo motivo della nostra consolazione, ossia del merito e del frutto delle ritrattazioni e dichiarazioni.

Ripetiamo pure col maggiore dei contenti la manifestata propensione, e la distinta spontaneità, anzi il giubbilo, col quale i prelati, e i capitoli hanno umiliate al santo padre le loro ritrattazioni e dichiarazioni, ed hanno voluto, chi in un modo, chi in un altro esprimere il loro cordoglio, il loro pentimento, non già d'avere mai cangiata internamente la massima tanto circa il dogma, che circa la disciplina, ma di non averla sostenuta come dovevano, o di avere anche non volendo deviato esteriormente da quel retto sentiero, in cui però ben tosto sono ritornati. Rallegrano molto nella lettura delle dichiarazioni e ritrattazioni le cordiali iterate proteste di sommissione alla santa sede, ed alle ponti-

ficie costituzioni in varie guise ivi espresse, ma tendenti tutte a manifestare il pentito cuore di chi parla. Cuore, che averebbe sempre voluto in una sola guisa manifestarsi, se l' infermità non l' avesse circondato.

Quindi si può dire a tutta ragione, che la grazia ha sovrabbondato, e che il dispiacere de' buoni fedeli cagionato un giorno dalla lettura degl' indirizzi de' vescovi e capitoli d' Italia (contraffatti però nella maggior parte con fraudolenti mutazioni) viene affatto estinto, e incomparabilmente superato dalla gioia, che si sente nel concepire lo spirito umile, docile e devoto, di cui sono sparse le dette dichiarazioni e ritrattazioni. Di qui sfavilla il grand'ordine della provvidenza in questo ramo dell' ultima persecuzione. La costanza e l' invitta fortezza del capo della Chiesa, imitata da tanti porporati, da tanti vescovi, dalla massima parte del clero, dal fedele popolo, ed anche dal debole sesso, ci fa risovvenire i bei tempi de' primi secoli della Chiesa, in cui dal sangue de' cristiani nuovi cristiani germogliavano, e in cui i maggiori travagli erano lo stromento di maggiore virtù.

La debolezza sofferta da alcuni vescovi e capitoli d' Italia è un oggetto umiliante, il quale cade immediatamente sotto l'ordine della divina permissione. Ma questa istessa permissione venne da Dio sollevata ad un ordine superiore. Oltre tanti altri disegni imperscrutabili dell' altissima celeste sapienza, due beni Dio ha tratto da un vortice così funesto; vale a dire, primieramente di far conoscere, ch' egli colla forza della sua grazia ha conservata nell'animo e nel cuore dei vescovi e capitoli d'Italia incorrotta la massima circa il dogma e circa la disciplina, e ha mantenuta in tutti viva e perenne nella loro volontà la vera ubbidienza ed attaccamento al visibile capo della Chiesa. In secondo luogo Dio ha manifestato evidentemente, che egli ordinava la debolezza a purgare, e a vieppiù invigorire il loro spirito, talmente che abbassato questo dalla umiltà nel conoscere l'errore commesso, e animato dalla giustizia e carità nel confessarlo e detestarlo, si ergesse poi, e divenisse più coraggioso e forte a combattere in quella milizia, che è la vita dell' uomo sopra la terra. Oh! quanta consolazione

hanno sentita, e sentono gl' illustri vescovi e capitoli nel considerare d' aver essi data una pubblica e spontanea testimonianza a tutti i fedeli, che la gloria del cristiano non consiste nel sostenere l' errore, ma nel distruggerlo e condannarlo. E quei buoni vescovi e canonici, i quali non ha guari Dio ha chiamati all' altra vita, quanto conforto trassero dall' aver esternato prima di morire il pentimento, e dall' avere in voce ritrattato e pianto il già fatto indirizzo!

Oh! quanta speranza nudrisce la sposa del Salvatore, che questi soggetti vestiti dall'alto di virtù, provata colla tempra dell' umiltà di Gesù Cristo, accresceranno l' ornamento del loro ceto, e fattisi sempre più di cuore non meno, che in effetto esemplari e forma del gregge loro commesso, saranno della chiesa e del suo capo il decoro, il gaudio, e la corona.

Dal momento della sua deportazione in Savona sino ai primi del 1811 *il santo Padre fu obbligato a disbrigare da sè le petizioni che gli si inoltravano da tutte le parti, e particolarmente dagli stati romani, dovendo sciogliere dubbi, dare nuove istruzioni sugl' impieghi, sulle preghiere, e sul giuramento che si esigeva dal nuovo governo, e ad accordare nuove concessioni. Mentre però s' impegnava egli così alla direzione e quiete delle coscienze dei fedeli, a sostenere i diritti della santa Sede, e la suprema sua autorità come capo visibile della Chiesa di Gesù Cristo, Napoleone era tutto intento a manomettere coi suoi decreti la disciplina ecclesiastica, le istituzioni canoniche, la spirituale autorità; e mettendo la sua falce nella messe altrui apriva l' adito ad uno scisma presso che universale in Europa, o almeno almeno voleva tenere in sua totale dipendenza il potere imprescrittibile della chiesa di Dio* (1). *Infatti erano restati in*

(1) *Lettera circolare del sovrano pontefice Pio VII. a tutti i cardinali, in data de'* 5 *febbraro* 1808.

Non è della nostra paterna cura ed apostolica sollecitudine, non è per iscarico del

Roma i cardinali di Pietro, Despuig, Casoni, Della Porta, Vincenti, Erschine e Consalvi. A ciascuno di questi fu intimata

nostro dovere, della nostra coscienza, nè dell' onorevole ed invariabile nostra sovranità ed autorità il richiamare alla memoria la lunga serie delle traversie, persecuzioni, esigli e sanguinose guerre in ogni modo praticate contro la religione di Cristo, contro quelli che l' hanno professata e contro i successori di Pietro da barbare nazioni, da ministri dell' eresia, e dalla gentilità, mentre per noi ne parlano abbastanza le storie e ce ne somministrano un continuo e sicuro argomento le reliquie de' gloriosi martiri, tali divenuti a difesa della religione, che noi adoriamo su i nostri altari, ed abbiamo per mediatori in cielo. Egli è dovere soltanto del nostro ministero apostolico di protestare come protestiamo in faccia a Dio ed al mondo tutto cattolico e non cattolico, e a voi, eminentissimo fratello e figlio in Gesù Cristo, contro qualunque attentato e militare occupazione, per parte dei francesi, degli stati a noi affidati, e da noi ricevuti nella totale loro estensione dai nostri antecessori, mentre riconosciamo, e confessiamo la nostra sovranità temporale, non come assoluta ed ereditaria, ma semplicemente elettiva e fiduciaria, onde qualunque pretesa in contrario della stessa non solo, ma anche contraria alla spirituale apostolica autorità, noi abbiamo rigettata e rigettiamo costantemente col

la partenza da Roma per Parigi con lettere del ministro dei culti Bigot Preameneau in data 15 *novembre* 1809, *qual*

voto a Dio di spargere, se sia necessario, tutto il nostro sangue in difesa e sostegno dell'una e dell'altra; tale essendo, come realmente è, la nostra libera volontà in Gesù Cristo Signor nostro.

Il governo francese per via d'ingiuste ed insussistenti pretese e trame, insidia al nostro spirituale e temporale dominio, e noi chiamiamo in testimonio Iddio e la universalità delle genti, onde garantire la nostra condotta, ed a tale oggetto abbiamo pensato di particolarmente indicare colla presente nostra a voi, eminentissimo nostro fratello, quali sieno gli articoli delle suddette pretese, e quale sia stata la nostra immutabile e costante decisione. E primieramente quali prove non ha egli riportate il governo Francese della nostra costante adesione alla rappacificazione di quel gregge da' suoi concittadini deviato dalla chiesa cattolica, apostolica romana? Quali mezzi non abbiamo noi tentato per introdurvi la privata e pubblica autorità? Una nazione che con le mani fumanti del sangue de' suoi fratelli sacrificati in ogni stato e condizione, quella stessa che versò non senza delitto sopra se stessa e sopra de' suoi figli il sangue del suo legittimo sovrano, ci penetrò sì altamente il cuore, che, quantunque non per anche eletto alla cattedra del successore di S. Pietro, c' impegnò a desiderare nel più

lettera fu ancora accompagnata dal susseguente biglietto del generale Radet degli 8 decembre. La prima è concepita ne' se-

intimo del nostro cuore di sacrificarci intieramente per rappacificarla, riunirla e tranquillizzarla.

Eravamo al regime della chiesa d'Imola, stato della santa Sede, e fin d'allora come vescovo cercammo di far conoscere le nostre inclinazioni ed il nostro affetto per tal nazione, quando avemmo una conferenza col condottiero dell'armata francese in Italia, che altro non c'intimava da lontano e da vicino se non rovina e morte.

I nostri scritti pieni di zelo e di verità diretti al nostro popolo, abbastanza dimostrano e garantiscono in quell'epoca i nostri religiosi e pii sentimenti, ed abbiamo avuto fra timori ed amarezze il contento di ottenere dal condottiero medesimo perdono e vita per quelli tra i nostri figli che tolta aveano la vita agli antichi commissari della nostra città.

Per divina disposizione innalzati dopo la morte gloriosa del grande immortale predecessore nostro Pio VI di gloriosa memoria, alla suprema dignità pontificia, ed investiti della pienezza dell'autorità di s. Pietro e della santa Sede, che non abbiamo noi fatto? Quali mezzi, quali prove, quali sacrifizii, onde persuadere vieppiù il governo francese delle nostre sollecite cure paterne?

Il mondo n'è testimonio, Iddio sa i no-

guenti termini. — Sono incaricato dall'imperatore, e re di significarvi in suo nome, che dovete recarvi onninamente a

stri voti; e come questo governo stesso può oggi senza delitto volerci oppresso, umiliato ed esule? Ma no, non teme Pio VII, non si oppone, non si avvilisce. Il nostro conforto, la nostra consolazione, il nostro retaggio è Gesù Cristo e la religione; la nostra gloria saranno le persecuzioni, il nostro trionfo la morte. I mezzi da noi praticati per guadagnare una nazione tanto deviata, si raccolsero dal congresso accordato in Lione, quale abbiamo modificato, approvato e stabilito, salvo mantenendo il dogma, e la più essenziale disciplina; e quando ci siamo creduti sicuri, nuovi attentati si sono contro di noi preparati. Un ordine ci fu dato per parte del governo francese, che, come ci fu detto, acclamava e dichiarava per suo Imperatore e capo Napoleone Buonaparte, e si voleva che lasciata la nostra sede ci trasferissimo a Parigi, per consacrare ed incoronare il nuovo sovrano. In vista di sfuggire il massimo degl'incovenienti e mali che riprodurre si potevano, di buon grado abbiamo lasciato la nostra sede, sostenendo penoso e disastroso viaggio. Fummo a tal'opera in Parigi, e posto sul capo di Napoleone l'imperiale diadema, pensammo allora di cuore stabilita la pace, la sicurezza e l'unione tra noi e quel sovrano, fra la cattolica religione ed i popoli, mentre già dati aveano tutti i segnali di

Parigi, e sono d'altronde autorizzato a darvi lo stesso trattamento che accordasi ai cardinali francesi. Prego V. E. di

rispetto, di venerazione e di devozione. Pure vediamo essere stato ogni tentativo inutile, ed ogni altra cura indifferente. Ricevemmo, non ha molto, lettere da quel governo, che ci spiegavano delle inammissibili ed ingiuste pretese, come già vi abbiamo notificato nel segreto concistoro tenuto, e che crediamo opportuno di ricordarvi, affinchè col conforto delle nostre invariabili decisioni rileviate la nostra costanza, e la nostra disposizione a tutto soffrire costantemente pel sostegno della santa religione cattolica, apostolica romana e per la conservazione dei diritti della santa sede. Egli è vero che la chiesa di francia ha goduto in ogni tempo dei privilegi riconosciuti da' nostri antecessori, e noi lontani dal volerglieli togliere o diminuire, ne abbiamo de' nuovi accordati che non hanno contrastato colla nostra coscienza, com' è noto a tutto il mondo cattolico. Che più si poteva fare e volere da noi? Fu deciso di mettere alle prove la nostra costanza, e di annientare la nostra autorità. O governo! o popolo, che decidi contro di noi, e contro te stesso!

1.° Richiede oggi il governo francese un patriarca indipendente da noi, lo nomina, lo dichiara e ce lo propone investito della nostra autorità, e c' intima a volerlo riconoscere. Noi abbiamo protestato e protestiamo non solo di non risonoscerlo a questi termi-

aggiornarmi della presente, e prevenirmi della sua presenza. — *Il biglietto di Radet così parlava.* — Gli ordini di S. M.

ni, ma lo dichiariamo intruso e perpetuamente diviso dal grembo della chiesa cattolica, apostolica romana.

2.° Vuole la pubblicazione del codice, e la costante pratica di esso nei nostri stati. Ma essendo questo contrario alla nostra sovrana autorità, opposto a' sacri canoni, e a' sacri concilii, vi abbiamo ricusato.

3.° Si pretende la libertà d' ogni culto con pubblico esercizio, e quest' articolo, siccome opposto a' canoni ed ai concilii, alla religione cattolica, al quieto vivere ed alla felicità dello stato, per le funeste conseguenze che ne deriverebbero, è stato pure da noi rigettato.

4.° Si cerca la riforma dei vescovati, e l' indipendenza dei vescovi da noi, e ciò essendo contrario alla intenzione del nostro legislatore e signore Gesù Cristo, che ordinò a san Pietro l' unione cogli apostoli, rappresentata oggi da quella dei vescovi con noi, allorchè gli disse, che egli era Pietro, e come pietra fondamentale su di essa erigeva la sua chiesa; ed aggiunse di più allo stesso Pietro, di tenerli a sè uniti e di confermarli, *et tu conversus confirma fratres tuos;* quindi noi protestiamo di voler conservare per noi, e nostri successori la pienezza della nostra primazia, e la dipendenza dei vescovi da noi, come ordinata dalle bolle pontificie, dai sacri canoni e da' concilii.

l'imperatore e re Napoleone, che il govern. gen. Miollis mi ha trasmessi, sono che V. E. parta nelle ventiquat-

5.° Si domanda che rimangano abolite le bolle pontificie riguardanti le collazioni dei vescovati, e delle parocchie di nostro diritto. Essendo pur questo un articolo che richiede la disunione e l'indipendenza da noi, ed una patente dichiarazione contro la nostra autorità e la santa sede, noi con egual fermezza lo rigettiamo.

6.° Si fa istanza che noi decretiamo la generale abolizione degli ordini ecclesiastici dell' uno e dell' altro sesso. Ma noi non abbiamo verun motivo di effettuarlo, anzi ci crediamo in dovere di conservarli e promuoverli.

7.° L' abolizione della vita celibe in avvenire, e l' abilitazione al matrimonio delle persone consacrate già al culto della religione, anche in forza del voto solenne. Questo non è che un articolo opposto alla santità e purità della religione stessa, ed alla promessa fatta a Dio con sacrifizio volontario *de meliori bono* dalle persone religiose.

Finalmente il governo francese c' intima di coronare e consacrare il re di Napoli Giuseppe Bonaparte. Ma come lo potremmo fare senza delitto? Vive Ferdinando Borbone, legittimo sovrano di questi stati, e non essendo a noi note le cessioni, anzi essendo noi pienamente certi delle di lui pretese,

tr' ore per recarsi a Parigi. Nel significare all' E. V. i precisi ordini del sovrano, che non amettono nè ritardo, nè scusa

come potremmo sostituire un altro sovrano, e non essere ingiusti e precipitosi?

Ecco, eminentissimo fratello, le pretese del governo francese accompagnate dalle nostre decisioni. Ci preparano uno spinoso travaglio; ma noi, nulla curando le minacce che ci vengono fatte, desideriamo e dichiariamo con egual costanza di fare tutti i sacrifizii possibili a profitto della religione e della santa sede. Si vanno ad occupar militarmente gli stati della santa chiesa, e noi saremo insieme circondati dagl' individui d' una nazione che, non ha molto, dimostrò di aver per noi e per la religione attaccamento, divozione e rispetto. Gridano a noi in atto minaccioso, che aspettar ci dobbiamo di vedere in questi stati un nuovo sovrano, e che al nostro arbitrio lasciano l' elezione del luogo, ove ci piacerà di trasferirci, purchè questo sia fuori de' nostri amatissimi stati, e tutto ciò in pena della nostra contraddizione alle ingiuste pretese.

Eterno Iddio, voi che conoscete il cuore degli uomini, e ne rilevate i più profondi segreti, deh! muovetevi a pietà di noi, ma più che di noi abbiate pietà di una nazione nelle tenebre involta, ed acciecata dagli errori che occupano il di lei cuore. Noi vi facciamo il sacrifizio di noi stessi, e se è necessario il nostro sangue per espiare le di lei

illusoria, indicherà nel tempo stesso ai ministri di polizia generale e dei culti l'abitazione che ella avrà scelta a Parigi

colpe, non ricusiamo di spargerlo. Eccoci ai vostri piedi santissimi, imploriamo la vostra santa benedizione sopra di noi per esser confortati e mantenuti costanti nella divina brama di patire piuttosto che perdere una sì gran parte di gregge dispersa e da voi abbandonata. Vi raccomandiamo la conservazione e difesa della religione cattolica. Percuotete, sì percuotete il pastore, ma perdonate e tenete a voi unito il gregge che vi raccomandiamo; le divine vostre piaghe, o grande Iddio, siano il nostro asilo e la nostra sicurezza, il vostro sangue la nostra tranquillità, la vostra morte il nostro esempio.

E voi, eminentissimo nostro fratello e figlio, ricevete questa nostra circolare come un contrassegno di quella cura paterna che abbiamo di voi, e di quel conto in cui vi teniamo, mentre noi pensiamo di sollevarci dalle nostre sciagure nell'atto che ve ne partecipiamo la causa. Vi preghiamo di unirvi con noi nelle vostre orazioni, affinchè ci venga accordata da Dio la grazia della nostra immutabile costanza nel sostegno della religione, della giustizia e della verità, e ricordiamoci di continuo che i francesi non sono stati i primi persecutori della religione di Gesù Cristo e del suo vicario in terra, e che noi non saremmo i primi martiri se Dio ci desse la

nel momento del suo arrivo. Offro all' E. V. tutti i mezzi di sicurezza pel suo viaggio, mentre ho l' onore di essere colla più rispettosa considerazione. - Radet.

grazia di spargere per essa il sangue. Vi diamo l' apostolica nostra benedizione.

P. P. VII.

Tutta l' Europa conosceva queste tendenze e queste mosse di Napoleone, e ne presagiva l' effetto funesto. Perciò M. Gratam membro della camera de' comuni di Londra nel discorso tenuto li 27 febraro 1810 sulla emancipazione de' cattolici d' Irlanda così si espresse.

Io ho sempre pensato, che l' ammissione dei cattolici romani alla partecipazione dei diritti che godono tutti gli altri cittadini dello stato, sia una misura di saggezza fondata sul pubblico interesse. Ma io non dissimulo che un esterno potere investito del diritto di nominare arbitrariamete a qualunque ramo della nostra magistratura, presenta un' obbiezione ben propria a scuotere la confidenza degli uomini i più generosi, ed a circoscrivere le viste liberali dei rappresentanti della nazione. Ma non è impossibile il togliere questa obbiezione, od almeno modificare la difficoltà che essa presenta. Pare anche necessario il modificarla considerando la presente situazione, in

Il cardinal di Pietro incaricato dal Papa degli affari ecclesiastici costretto a partire inviò al prelato Nuzzi segretario

cui trovasi il capo spirituale della chiesa cattolica romana. IL PAPA È, O VA A DIVENIRE SUDDITO DELLA FRANCIA; è indispensabile, che la nomina dei ministri, e sovrattutto dei vescovi cattolici non sia dipendente dal comune nemico. E così parlando, io esprimo i sentimenti ed i voti dei cattolici irlandesi. Essi sono unanimi in questa opinione; non differiscono che ne' mezzi. Trattasi di trovar quello che sia il più compatibile colla loro coscienza, e colla sicurezza dello stato.

Le memorie di Napoleone raccolte dal conte Montholon al t. 1 portano, che in quanto al papa era intenzione dell' imperatore di farlo stabilire a Parigi per servirsi della sua influenza a stringere i vincoli federali del grande impero, ed a consolidare i suoi dominii in Europa. E dichiarò di poi apertamente » di rispettare le cose spirituali, ma VOLERSENE SERVIRE COME DI MEZZO SOCIALE, DOMINARLE, E FARLE CONCORRERE ALLA SUA POLITICA ». *Voleva adunque Napoleone, che si avverasse a' nostri dì quel detto del successore di Ecolampadio il gran Micone di Basilea* » I LAICI SI ATTRIBUISCONO TUTTO, E IL MAGISTRATO SI È FATTO CAPO ».

della congr. della disciplina regolare il seguente biglietto. — Mentre il card. di Pietro delegato apostolico trovasi forzato ad allontanarsi da Roma, soddisfa il dovere di notificarle per opportuna sua intelligenza, di avere suddelegato il degno mons. Emanuello De Gregorio segretario della cong. del concilio nell' esercizio delle apostoliche facoltà, e pregandola di tenerlo raccomandato al Signore Iddio, con sentimento di costante stima e rispetto si conferma suo servitore vero. —

Deportato indi in Francia ancora il prelato De Gregorio, fu passata la suddelegazione a mons. Atanasio.

Appena stabilito il nuovo governo in Roma, si cominciò a manomettere tutto l' impianto delle antiche istituzioni riguardanti lo spirituale e temporale dominio della S. Sede. Imperciocchè nell' agosto 1809 *furono colla forza portati in Parigi i generali degli ordini. Furono aboliti tutti li dicasteri, tutte le congregazioni, e perfine il s. tribunale della penitenziaria.*

Inviaronsi colà pure in Parigi tutti li prelati addetti al disbrigo degli affari ecclesiastici. Fecesi tenere lo stesso andamento per gli arredi tutti della dignità pontificia, e per gli archivii del Vaticano, e del forte S. Angelo, che pure furono rispettati nella invasione del 1798, *quali sui primi mesi del* 1810 *furono depositati nel palazzo degli archivii dell' impero* (1).

(1) Annunciarono i fogli di Francia, che Napoleone il giorno 4 febbraro 1811 visitando la sala degli archivii di Roma si fece presentare e lesse varii squarci del processo originale contro Galilei. Dalla raccolta di questi documenti ben si ravvisa l' animosità di Napoleone e de' suoi cortigiani contro la corte di Roma, prendendo occasione d'insultarla da minimi difetti, ed il più delle volte con calunniose invettive contro il pontefice, contro il s. collegio, la prelatura, e i dicasterii ad intento di giustificare i suoi attentati. Sono ben note le declamazioni infamanti la suprema s. inquisizione, la quale compilò questo processo, e sentenziò quel celebratissimo astronomo e matematico, ritenendosi che la condanna colpisse quel genio del secolo XVII per aver difeso ed illustrato il copernicano sistema, e che perciò fu condannato ingiustamente.

Se pertanto la sentenza di condanna fosse

Ai 17 febraio 1810 si adunò alle ore due il senato sotto la presiedenza del principe arcicancelliere dell' impero, e deli-

stata basata soltanto sopra questo errore, così supposto da quel tribunale, ne avrebbe fatta Napoleone ecclatante manifestazione, onde trarne maggior partito per diffamare sempre più i decreti e le decisioni di Roma, per comprovare vie maggiormente la crassa ignoranza di quel clero, e indebolita così la venerazione de' fedeli verso la s. sede, avrebbe giustificata la sua usurpazione, e coloriti i suoi iniqui disegni.

Ma Galilei teneva stretta corrispondenza con gli eretici di Germania. Egli per nulla era scrupoloso in materie di religione, ed il sistema che faceva rivivere aveva relazione con le autorità delle s. scritture. Non potrebbe essere avvenuto, che dichiarando egli le divine testimonianze a proprio senso avesse declinato ad errori dogmatici, ed esternate nel carteggio con que' riformati deduzioni accattoliche? Fu anzi così, che al petulanza e l'ostinazione gli suscitarono tali dispiaceri: ed in tal modo pel sistema difeso concorse la sentenza contro di lui del s. tribunale.

Non doveva però tornar conto a Napoleone di render palese questa scoperta, ma lasciare col silenzio nell'inganno la divulgata opinione, quando non poteva decisamente avvalorarla con un monumento sì autentico. *Veg. Bergier diz. enciclop. art.* SCIENZE UMANE.

Sapranno condonare i lettori questa digressione.

berò il seguente Senato Consulto sopra i stati romani, e sui Papi.

Estratto dai registri del Senato-conservatore di sabato 17 febbraio 1810.

Il Senato conservatore riunito in numero di membri prescritto dall' articolo 90 dell' atto delle costituzioni del 13 dicembre 1799.

Visto il progetto di senato consulto redatto nella forma prescritta dall' articolo 57 dell' atto delle costituzioni in data 4 agosto 1802.

Dopo aver inteso, sui motivi del detto progetto, gli oratori del consiglio di stato, ed il rapporto della sua commissione speciale, nominata nella seduta del 14 di questo mese,

Essendo stata deliberata l' adozione al numero dei voti prescritto dall' articolo 56 dell' atto delle costituzioni in data 4 agosto 1802.

Decreta

TITOLO PRIMO

Della riunione degli stati di Roma all' impero.

Art. 1. Lo stato di Roma è riunito

all'impero francese; e ne forma parte integrante.

2. Esso formerà due dipartimenti, il dipartimento di *Roma*, ed il dipartimento del *Trasimeno*.

3. Il dipartimento di Roma avrà sette deputati al corpo legislativo; quello del Trasimeno ne avrà quattro.

4. Il dipartimento di Roma sarà posto nella classe della prima serie, quello del Trasimeno nella seconda.

5. Sarà stabilita una senatoria nei dipartimenti di Roma e del Trasimeno.

6. La città di Roma è la seconda città dell'impero. Il *Maire* di Roma è presente al giuramento dell'imperatore al suo avvenimento al trono. Esso prende rango egualmente che tutte le deputazioni della città di Roma, in tutte le occassioni, immediatamente dopo i *maire* e le deputazioni della città di Parigi.

7. Il principe imperiale porta il titolo e riceve gli onori di re di Roma.

8. Vi sarà a Roma un principe del sangue, o un gran dignitario dell'impero che terrà la corte dell'imperatore.

9. I beni che formeranno la datazione della corona imperiale, giusta il senato-

consulto del 30 gennaio decorso, saranno regolati da un senato-consulto speciale.

10. Dopo essere stati coronati nella chiesa di Notre-Dame di Parigi, gli imperatori saranno coronati nella chiesa di s. Pietro di Roma prima del decimo anno del loro regno.

11. La città di Roma goderà privilegi ed immunità particolari determinati dall' imperatore Napoleone.

TITOLO SECONDO

Dell' indipendenza del trono imperiale da ogni autorità sulla terra.

12. Ogni sovranità straniera è incompatibile coll' esercizio di ogni autorità spirituale nell' interno dell' impero.

13. All' epoca della loro esaltazione i papi presenteranno giuramento di nulla fare giammai contro le proposizioni della chiesa gallicana, decretate nell' assemblea del clero nel 1682.

14. Le 4 proposizioni della chiesa gallicana saranno dichiarate comuni a tutte le chiese cattoliche dell' impero.

TITOLO TERZO

Dell' esistenza imperiale dei papi.

15. Saranno preparati per il papa dei palazzi nei varii luoghi dell'impero, ove esso volesse risiedere. Ve ne sarà necessariamente uno a Parigi, ed uno a Roma.

16. Due milioni di rendita in beni rurali, franchi da ogni imposta, e situati nelle varie parti dell' impero, saranno assegnati al papa.

17. Le spese del sacro collegio e della propaganda saranno dichiarate imperiali.

18. Il presente senato-consulto organico sarà trasmesso con un messaggio a S. M. l' imperatore e re-

I presidenti e segretarii
Firmato Cambaceres *principe*
Arcicancelliere dell' impero presidente.
Francesco Jancourt Cornet segret.

Visto e sigillato
il cancelliere del senato
Firmato conte Laplace.

Relativamente al titolo terzo fu emanato poi il seguente decreto imperiale.

Al palazzo di Fontainebleau gli 8 novembre 1810.

Napoleone ec.

Visto l'art. 15 del Senato-consulto del 17 febbraio scorso portante che « saranno preparati per il Papa dei palazzi nei varii luoghi dell'impero, ove vorrebbe risiedere, e che ve ne sarà uno in Parigi ed uno a Roma »

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue

1. Il palazzo del Papa a Parigi sarà l'antico palazzo dell'arcivescovato cogli abbellimenti ed aggiunte in terreni ed edifizi giusta il nostro decreto del 10 febbraio scorso, e colle mobiglie, la cui compra fu ordinata collo stesso decreto.

2. L'arcivescovo di Parigi non potrà dimorare in quel palazzo, che durante il tempo, in cui non sarà occupato dal papa (*).

(*) Nella GUIDA DEI FORASTIERI PER LA

Sopra il gran-ducatò di Francfort avèva giurisdizione, e dominio ancor temporale il Primate; era perciò possedimento ecclesiastico. Volle Napoleone secolarizzarlo ed investirne il suo figlio Eugenio-Napoleone col presente messaggio al Senato dietro un decreto dello stesso giorno.

Senatori

I principii dell' impero opponendosi che il sacerdozio sia unito ad alcuna sovranità temporale, noi abbiamo dovuto riguardare come non avvenuta la nomina che il principe primate avea fatta del cardinale Fesch per suo successore. Questo prelato si distinto per la sua pietà, e per le virtù del suo stato, ci avea fatto d' altronde conoscere la ripugnanza ch' egli avea d' esser distratto dalle cure e dall' amministrazione delle sue

CITTA' DI PARIGI, si leggeva perciò « PALAZZO SINORA ARCIVESCOVILE, ORA PAPALE. »

diocesi. Noi abbiamo pure voluto riconoscere i grandi servigi, che il principe primate ci ha renduti, e le prove moltiplici che noi abbiamo ricevute dalla sua amicizia. Noi abbiamo aumentata l'estensione de' suoi stati, che abbiamo costituiti sotto il titolo di *gran ducato di Francfort*. Egli ne goderà fino al momento destinato per termine d'una vita consacrata a fare il bene.

Noi abbiamo nel medesimo tempo voluto non lasciare alcuna incertezza sulla sorte dei suoi popoli, ed abbiamo in conseguenza ceduto al nostro caro figlio il principe Eugenio-Napoleone tutti i nostri diritti sul gran-ducato di Francfort. Noi l'abbiamo chiamato a possedere ereditariamente questo stato, dopo la morte del principe primate, e conformemente a ciò che è stabilito nelle lettere d'investitura, quali incarichiamo il nostro cugino il principe arcicancelliere di parteciparvi.

E' stata dolce cosa per il nostro cuore il cogliere quest' occasione di dare una nuova testimonianza della nostra stima e della tenera nostra amicizia ad un giovane principe, di cui abbiamo di-

retti i primi passi nella carriera del governo, e dell' armi; Che in mezzo a tante circostanze non ci ha giammai dato alcun motivo del menomo malcontento. Egli ci ha anzi assecondato con una prudenza superiore a ciò che si poteva aspettare dalla sua età, ed in questi ultimi tempi egli ha mostrato alla testa delle nostre armate altrettanta bravura, che conoscenza nell' arte della guerra. Conveniva stabilirlo in una maniera permanente nell' alto rango ove noi l' abbiamo posto.

Elevato al gran-ducato di Francfort, i nostri popoli d'Italia non saranno perciò privati delle sue cure, e della sua amministrazione: la nostra fiducia in lui sarà costante, come i sentimenti che egli ci porta.

Dato dal nostro palazzo delle Tuillerie il 1 marzo 1810.

Firmato NAPOLEONE.

Per l'imperatore
il ministro segretario di stato.
Firmato U. B. duca di Bassano.

A favore del medesimo principe Eugenio fissò l' imperatore parimente un appannaggio col decreto che segue.

Napoleone ec.

Vista la deliberazione del Senato dei 2 marzo 1810 ec. decreta ec.

L'appannaggio del principe Eugenio Napoleone nostro amatissimo figlio adottivo, sarà formato di tanti beni demaniali, quanti in ragione del 5 per cento diano un' annua rendita di un milione di lire italiane. Apparterrà pure all'appannaggio la *Villa-Bonaparte*. Il predetto appannaggio, sia riguardo alle persone che vi hanno interesse, sia riguardo ai beni che lo compongono, sarà regolato in tutto e per tutto a norma delle disposizioni portate dal titolo IV dello statuto del p. p. febbraio.

Questi beni furono assegnati nelle Marche, i quali erano tutti provenienti dalle corporazioni ecclesiastiche già demaniate nel giugno 1808.

Sieguono i decreti di soppressione delle corporazioni ecclesiastiche, delle parrocchie, de' vescovati, ed alcuni altri relativi alle arbitrarie disposizioni sul clero.

Decreto per la espulsione de' religiosi esteri dei due dipartimenti di Roma e del Trasimeno.

Napoleone imperatore de' francesi, re d'Italia, protettore della confederazione del Reno, mediatore della confederazione Svizzera.

Sul rapporto del nostro ministro pei culti, noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Ogni religioso di qualunque ordine o congregazione egli sia, che non sia nato sul territorio dei dipartimenti di Roma e del Trasimeno, è obbligato di sortirne e di restituirsi nella diocesi del luogo della sua nascita.

2. Se egli è nato in qualche altra parte dell' impero, o nel nostro regno d'Italia, il vescovo del luogo, al quale è tenuto di presentarsi, l' impiegherà nelle funzioni ecclesiastiche.

3. Si pagherà a ciascuno dei detti religiosi una somma di cento franchi per spese di viaggio, se la distanza del luogo dove devono rendersi, non eccede le cinquanta leghe, e centocinquanta franchi, se la distanza è maggiore.

4. I nostri ministri pei culti, delle finanze, e di polizia sono incaricati del presente decreto.

Firmato Napoleone.

Per l' imperatare
il ministro segretario di stato
Firmato U. B. duca di Bassano.

Per copia conforme
il ministro pei culti, conte dell' impero
Firmato Bigot de Prèameneu.

Sulle basi del riportato decreto la consulta straordinaria pegli stati romani ordinò come appresso.

Art. 1. Il decreto imperiale dei 17 aprile corrente relativo ai religiosi forastieri negli stati romani sarà pubblicato

ed affisso nei due dipartimenti di Roma e del Trasimeno.

2. Quindici giorni dopo la pubblicazione del presente ordine tutti li preti secolari, e tutti li religiosi, che non sono nati nell' estensione dei due dipartimenti, ne dovranno sortire, e restituirsi nella diocesi del luogo della loro nascita.

3. Li religiosi esistenti in Roma, e che fossero nati sul territorio delli due dipartimenti, dovranno nello stesso termine ritirarsi nella diocesi del luogo della loro nascita.

4. Essendovi alcune congregazioni incaricate dell' istruzione pubblica, o del servizio degli ospedali, sarà provveduto su particolari rapporti del referendario incaricato del dipartimento della polizia relativamente a quei membri delle dette congregazioni, che occupati attivamente dell' istruzione, e dell' assistenza degli infermi meritassero delle eccezioni. La stessa misura sarà applicata ai preti secolari, che fossero professori nei collegi. Se ne farà uso ancora a riguardo di quelli che esercitassero le funzioni di curato.

5. Si prenderanno particolari misure

su i preti, e religiosi irlandesi, scozzesi, siciliani, maltesi, armeni, greci, o originarii delle provincie d'Asia, o delle isole dell'Arcipelago, e su tutti gli altri, che dalle circostanze politiche fossero impediti di rientrare nei loro paesi.

5. Li religiosi compresi nelle presenti misure avranno la libertà di portar seco gli oggetti loro personali, o di disporne prima della loro partenza, con obbligazione però di darne lo stato al superiore del convento, e di ottenere il suo assenso.

7. Li preti secolari forastieri a Roma e che vi abitano, dovranno nel termine di due giorni dalla pubblicazione del presente ordine presentarsi al direttore generale di polizia della detta città, darvi l'indicazione del luogo della loro nascita, e dichiararsi pronti ad uscire da Roma nel termine stabilito nell'articolo secondo.

8. Li superiori dei conventi, e delle congregazioni della città di Roma dovranno egualmente nel termine di due giorni consecutivi alla pubblicazione suddetta, e sotto la loro personale responsabilità trasmettere al detto direttore ge-

nerale uno specchio certificato di tutti li religiosi soggetti alle presenti misure, indicandone i nomi, e cognomi di famiglia, i loro nomi di religione, la loro età, patria, e luogo della nascita.

9. Vi uniranno pure uno specchio particolare dei religiosi, che a cagione d'infermità non potranno soddisfare nel termine stabilito al presente ordine; se ne farà un rapporto alla consulta dal suddetto referendario.

10. Nelle altre parti del dipartimento di Roma, e nel dipartimento del Trasimeno li sotto-prefetti saranno incaricati a ricevere, per parte dei superiori, le medesime dichiarazioni, e di trasmetterle al rispettivo loro prefetto.

11. In caso, che li superiori mancassero nel termine dei due giorni di dare gli enunciati stati, e specchi, li sotto-prefetti li dovranno formare d'ufficio.

12. Li prefetti dei due dipartimenti, ed il direttore generale di polizia di Roma manderanno nel termine di otto giorni dalla pubblicazione del presente ordine al referendario incaricato del dipartimento delle finanze, lo specchio di tutti li religiosi compresi nelle sopra stabilite disposizioni.

Gli trasmetteranno nello stesso tempo lo specchio dei religiosi, che resteranno in ciascun convento dopo la partenza dei religiosi forastieri.

13. Sarà rilasciato a ciascun religioso forestiere un passaporto; a Roma dal direttore generale di polizia, e nelle altre parti dei due dipartimenti dai rispettivi prefetti.

14. Dovrà inoltre ogni religioso munirsi di un certificato che gli sarà dato dal referendario incaricato del dipartimento delle finanze, ed a cui sarà apposto il visto da sua eccellenza il signor Governatore generale presidente della consulta. Il detto certificato conterrà l' ammontare dell' indennità accordata per le spese del viaggio, e la qualità del religioso, a cui sarà dato.

15. Il sovraddetto certificato servirà pel regolamento delle pensioni, alle quali li religiosi potranno avere diritto.

16. Li religiosi non potranno avere diritto alla detta pensione, se non si saranno uniformati al presente ordine.

17. Spirato il termine di quindici giorni, li prefetti, ed il direttore generale di polizia di Roma prenderanno le

misure convenevoli per la piena esecuzione delle sovra stabilite disposizioni.

18. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino, pubblicato, ed affisso nei due dipartimenti.

Roma li 17 aprile 1810.

Firm. Il conte Miollis governatore generale presidente.
G. M. Gerando, Janet, dal Pozzo.

Decreto di soppressione de' corpi religiosi ec. pel regno d' Italia.

Napoleone ec.

Sentito il consiglio di stato abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue

Art. 1. Eccettuati i vescovati, gli arcivescovati, i seminarii, i capitoli cattedrali, i capitoli delle collegiate più insigni, le parrocchie e le succursali delle parrocchie, gli ospitalieri, le suore della carità, e le altre case per l' educazione delle femmine, che giudichere-

mo di conservare con decreti speciali; tutti gli altri stabilimenti, corporazioni, comunìe ed associazioni ecclesiastiche di qualunque natura o denominazione, sono soppressi.

2. Non sarà permesso ad alcun individuo di vestir l'abito di verun ordine religioso.

3. Tutti i religiosi forastieri d'ambo i sessi saranno rimandati ai paesi cui appartengono.

4. Tanto i religiosi non mendicanti, quanto i mendicanti godranno di una pensione vitalizia secondo le norme stabilite dal § 13 art. 2 del nostro decreto 8 giugno 1805. La pensione de' Barnabiti è fissata nella somma indicata dal § 2. art. 1.

5. Le religiose non mendicanti, e così pure le mendicanti avranno una pensione secondo le norme del § 22, articolo V del detto decreto.

6. I religiosi mendicanti saranno tenuti di portarsi nel dipartimento dove sono nati. I sacerdoti dovranno presentarsi ai rispettivi vescovi per servire a quelle chiese parrocchiali, cui saranno destinati. Non potranno percepire la pen-

sione se non se producendo l' attestato del vescovo di residenza e di servizio nella parrocchia cui sono addetti.

7. I beni degli stabilimenti soppressi di ogni specie sono ceduti al Monte Napoleone, che pagherà le pensioni.

I beni costituenti la dote dei beneficii semplici non passeranno al monte, che alla morte del possessore attuale.

8. Le prestazioni e i pesi, cui detti beni apparissero sottoposti in favore di stabilimenti ed oggetti di utilità pubblica, e di cui si riconoscesse necessaria e giusta la continuazione a carico del tesoro dello stato, saranno trasferiti sul Monte Napoleone.

9. I creditori degli stabilimenti soppressi saranno liquidati in conformità del nostro decreto 23 dicembre 1810.

10. Sono eccettuati dalla cessione al Monte Napoleone i soli beni degli stabilimenti soppressi, che per patto espresso di fondazione dovessero nel caso di soppressione ritornare ai comuni, a stabilimenti pubblici conservati, o a privati. Rispetto a questi beni si osserverà quanto segue.

11. Se i beni riversibili, come sopra, sono attualmente goduti da corporazioni, i beni medesimi continueranno ad essere goduti dagli individui delle stesse corporazioni.

La soppressione per l'effetto della riversibilità de' beni non s'intenderà aver luogo, che alla estinzione totale degli individui delle stesse corporazioni.

La rendita di detti beni sarà portata in diminuzione della pensione accordata agli individui delle medesime.

12. I beni dei canonicati ed altri beneficii vincolati a patronato, diverranno liberi nella persona dell'individuo, che si troverà possedere il patronato attivo, al momento che si renderà vacante. In correspettivo della libertà che acquistano detti beni, il possessore all'evenienza del caso dovrà pagare al Monte Napoleone il quarto del loro valore depurato dai pesi. Questo quarto potrà essere pagato in rendite perpetue sullo stesso monte.

Nel caso che al patrono attivo non competesse che il diritto di nomina in favore di famiglia estranea alla propria

passivamente chiamata, i beni che costituivano il patronato si dividono per metà, una delle quali appartiene al patrono attivo, l'altra alla famiglia passivamente chiamata, incombendo per parti eguali l' obbligo sopra indicato del pagamento del quarto al Monte.

13. Volendo noi accelerare ai parrochi suscettibili di un aumento di congrua il godimento del sussidio accordato col nostro decreto 21 dicembre 1807, ordiniamo che senza attendere l' accumulazione progressiva dei fondi a ciò destinati, la somma accordabile per tale titolo sia iscritta sul Monte Napoleone dietro gli stati che verranno da noi approvati, ferme nel resto a favore del monte l' applicazione delle tasse enunciate nell' articolo 1 del detto decreto.

14. Il governo darà le disposizioni che troverà convenienti, onde provvedere alla direzione delle case di educazione ed istruzione, presiedute da regolari soppressi.

15. I nostri ministri delle finanze e pel culto sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione del pre-

sente decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.

Dato dal nostro palazzo imperiale di Compiegne il dì 25 aprile 1810.

NAPOLEONE.

Per l'imperatore e re;
Il ministro segretario di stato
A. Aldini.

Con altro decreto imperiale dato dal palazzo di Bois-le-Duc li 3 maggio 1810 si venne alla soppressione delle corporazioni medesime pei dipartimenti di Roma, e del Trasimeno. La consulta pubblicò parimente un' analoga notificazione.

Quelle del Piemonte poi furono soppresse con decreto dei 15 settembre 1810.

Transunto del decreto imperiale del 1 settembre 1810 contro i parrochi non giurati.

Napoleone ec.

Tutti i curati dei dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, che chiamati a

prestarci giuramento, l'avessero rifiutato, o lo rifiutassero per ignoranza dei precetti della chiesa, e dei doveri imposti da N. S. G. C., sono, come tali, ribelli all'autorità temporale, e dichiarati incapaci di esercitare le funzioni parrocchiali nell'estensione del nostro impero ec.

DECRETTO IMPERIALE

Per la concentrazione de' Vescovati di Roma, e Trasimeno.

Napoleone etc.

Considerando, che la popolazione dei due dipartimenti di Roma e del Trasimeno è di ottocento mille anime, termine medio della popolazione d'una delle nostre diocesi di Francia, e che tuttavia vi esistono, non compresa la Sede di Roma, trentadue diocesi in questi dipartimenti; che il risultato di questa quantità di diocesi si è di aggravar il paese, e di essere una gran parte del suo reddito assorbito dal mantenimento di prelati e di capitoli superflui;

Considerando che d' altronde diciasette vescovi di queste diocesi si sono posti fuori della nostra protezione ricusando di prestare il giuramento (1), che ci è dovuto, e che soli quattordici hanno soddisfatto a questo dovere, il primo che sia stato raccomandato da Gesù Cristo ai cristianì, la sommisione cioè ai poteri stabiliti.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. I vescovi di Palestrina, Terracina - Sezze - Piperno, Sutri - Nepi, Sabina - Magliano, Ostia - Velletri, Albano,

(1) Volle applicarsi la medesima formola di giuramento approvata pel regno italico, regno riconosciuto ancora dalla S. S., non però, anzi contrastata, e riprovata l' invasione delle provincie dello stato della chiesa.

La formola è la seguente.

» Io giuro, e prometto a Dio, sulli ss. van-
» geli di conservare obbedienza, e fedeltà al-
» l' Imperatore; io prometto altresì di non
» avere alcuna intelligenza, di non assistere
» ad alcun consiglio, di non mantenere al-
» cuna lega, sia nello stato, sia fuori di
» stato, che sia contraria alla tranquillità
» pubblica. E se nella mia diocesi, o altrove
» si tramerà qualche cosa in pregiudizio
» dello stato, lo farò sapere all' Imperatore.»

Frascati, Porto-Santa-Ruffina, Viterbo-Toscanella, Acqua-pendente, Orvieto, Amelia, Todi, Assisi, Nocera, Foligno e Terni sono soppressi.

2. Sono conservati i vescovadi di Alatri, d'Anagni, di Civita-Castellana-Orte, di Bagorea, di Ferentino, di Montefiascone-Corneto, di Narni, di Rieti, di Segni, di Tivoli, di Veroli, di Città della Pieve, di Perugia, e di Spoleto.

3. Le diocesi soppresse sono riunite, cioè.

Le diocesi di Palestrina, di Terracina-Sezze-Piperno, d'Ostia-Velletri, alla diocesi di Anagni.

La diocesi di Sutri-Nepi alla diocesi di Civita-Castellana-Orte.

La diocesi di Viterbo-Toscanella a quella di Montefiascone-Corneto.

La diocesi di Sabina-Magliano a quella di Rieti.

La diocesi di Albano, Frascati, e Porto-Santa-Ruffina alla diocesi di Tivoli.

La diocesi di Acqua-pendente, ed Orvieto alla diocesi di Città della Pieve.

Le diocesi di Amelia e di Todi a quella di Perugia.

Le diocesi di Assisi, di Nocera, di

Foligno e di Terni alla diocesi di Spoleto.

4. Quelle dei vescovi conservati, la cui mensa episcopale avrà un reddito minore di 20000 franchi, riceveranno dal tesoro pubblico un supplemento sino alla concorrenza di questa somma.

5. Saranno disciolti nei quindici giorni dopo la pubblicazione del presente i capitoli cattedrali dei vescovadi, le cui sedi sono soppresse e riunite; i membri di questi capitoli, che avranno prestato il giuramento, diverranno membri del capitolo cattedrale, a cui la diocesi sarà stata riunita. Sarà loro pagato sul tesoro pubblico uno stipendio eguale al reddito di cui godevano come membri dei capitoli disciolti.

6. Tutte le abbazie nei dipartimenti di Roma e del Trasimeno sono soppresse; e le parrocchie, che dipendevano dalla loro giurisdizione, saranno d' ora in poi sotto la giurisdizione del vescovo nella cui diocesi si trovano.

7. I beni delle mense de' vescovi, le cui sedi sono soppresse, quelli delle mense abbaziali, quelli dei capitoli disciolti saranno riuniti al demanio e saranno mes-

si senza indugio sotto la mano dell' amministrazione del registro.

8. I nostri ministri pel culto, e della polizia generale sono incaricati ciascuno in ciò che lo riguarda dell' esecuzione del presente decretto.

Dal Palazzo di S. Cloud 18 giugno 1810.

Firmato NAPOLEONE.

Per l' imperatore il ministro segretario di stato
Firmato U. B. duca di Bassano

Con altro decreto dei 27 giugno 1810 fu soppressa la diocesi di Alatri, il di cui vescovo ricusò il giuramento, e riunita a quella di Anagni.

Il decreto degli 11 luglio soppresse il vescovato di Tivoli perchè non aveva una popolazione di 50000 anime, sebbene riuniti Albano, Frascati, e Porto S. Ruffina; incorporato ancor esso a quello di Anagni, e perchè quel vescovo non aveva voluto prestare il giuramento.

La diocesi parimente di Bagnorea perchè non aveva che 11000 anime, e perchè il vescovo ritrattò il giuramento fu sop-

pressa, e riunita a Montefiascone, e Corneto con decreto dei 12 agosto 1810.

Le disposizioni pei beni, e pei capitoli ancora di questa diocesi sono uniformi a quelle del primo decreto esposto dei 18 giugno.

Onde furono soppressi nei due soli dipartimenti di Roma, e Trasimeno 18 diocesi, e conservate sole 13.

Napoleone esercitò quest' atto di autorità in materie ecclesiastiche, permesso appena ai romani pontefici per urgentissime cause ne' grandi bisogni della Chiesa.

I rispettabili prelati delle chiese soppresse, sebbene la maggior parte gravi di anni, infermi, e vaccillanti in salute, chiamati ancor' essi per prestare il giuramento, vollero incontrare piuttosto la perdita de' loro beni, il bando dalle loro diocesi, e la relegazione in Francia, che recar disdoro alla veneranda canizie.

Molti canonici, e parrochi seguirono il loro esempio, e furono rilegati nella Lombardia e nel Piemonte, ove ancora erano stati deportati i vescovi delle Marche nel 1808. Si conteggiarono da 500 ecclesia-

stici degli stati della Santa Sede spogliati de' beni, e tradotti in esilio.

Fu affisso parimente in Roma nel maggio 1810 il seguente decreto della consulta risguardante il vestiario degli ecclesiastici.

La consulta straordinaria per gli stati romani.

Volendo provvedere all' esecuzione la più stretta del suo ordine dei 22 settembre scorso, che interdice ad ogn' individuo non rivestito degli ordini sacri di portar l' abito ecclesiastico, Ordina.

Art. 1. Niun individuo che non sia rivestito degli ordini sacri potrà sotto qualunque pretesto comparire in pubblico con abito ecclesiastico.

2. Quei che sono in detti ordini, senza però essere promossi al sacerdozio, non potranno portarlo, che nei seminari.

3. I contravventori alle suddette disposizioni saranno sottoposti alle pene di semplice polizia.

Essa consulta parimente ai 3 agosto decretò sui matrimonii, che niun curato

potrebbe dare la benedizione nunziale se non giustificato il matrimonio già contratto avanti l' ufficiale civile, sotto pena al curato di essere tradotto in giudizio come disubidiente alle leggi a norma del codice penale sezione III.

Dei disturbi cagionati all' ordine pubblico dai ministri dei culti nell' esercizio del loro ministero.

Ogni ministro di un culto, che procederà alle cerimonie religiose di un matrimonio, senza che gli sia stato giustificato l' atto del matrimonio anteriormente ammesso dagli ufficiali dello stato civile, sarà per la prima volta, punito con un' ammenda di 16 a 100 franchi.

In caso di nuove contravvenzioni della qualità espressa nel precedente articolo, il ministro del culto, che le avrà commesse, sarà punito, cioè.

Per la prima recidiva con una prigione di 2 a 5 anni; per la seconda colla deportazione.

Un rappresentante de' causidici romani diresse al Sommo Pontefice in Savona l' inchiesta a nome ancora di altri colle-

ghi sul giuramento, sulle preghiere, e sugl' impieghi. Il Sommo Pontefice dal profondo del suo carcere opponendo costanza a forza dichiarò come siegue in data 15 *marzo* 1810.

Giacchè dopo il memorabile giorno di nostra deportazione ci è stato, ed attualmeute ci è impedita ogni libera comunicazione, in ispecial modo con Roma, e che non lasciansi giungere nelle nostre mani se non le istanze che vengonci inviate per dispense, indulgenze, e privati oratorii, e queste dopo esser state prima aperte e riconosciute; così non abbiamo saputo comprendere per qual felice combinazione sianci potuti pervenire il giorno tredici corrente alcuni fogli, ne' quali progettansi alcune modificazioni circa le massime, che noi stessi (o il tribunale della sacra penitenziaria), avevamo fissato per norma a tutti coloro che fossero chiamati ai pubblici impieghi non solamente in Roma, ma ancora negli altri stati della chiesa romana.

Dispiaceci però sommamente, che la premura che fassi di avere colla massima sollecitudine la risposta, non può essere

secondata da noi pel disbrigo delle suppliche che giungonci in gran copia, nè queste permettono di poterci estendere, come l'importanza della materia esigerebbe; ma ciò non ostante procureremo di dir tanto, quanto possa bastare per norma dei consultanti.

Dopo aver noi letti intieramente i fogli suddetti, restiamo fermi sempre più nella massima stabilita nelle diverse nostre istruzioni, che il giuramento di fedeltà di assoluta ubbidienza ed indeterminata, non può prestarsi essendo illecito, come pure non possono farsi assolutamente pubbliche preghiere per l'Imperatore, per le già da noi accennate ragioni nelle suddette istruzioni, spiegate egregiamente ne' fogli predetti, e che non può sopra questi due oggetti ammettersi modificazione che nei medesimi fogli viene progettata rapporto al giuramento dei curiali (1). Quella

(1) La formola del giuramento proposto dal governo francese ai causidici romani nell' anno 1809 fu la seguente. *Giuro di non dire, o pubblicare come difensore o consultore cosa alcuna che sia contraria alle leggi, ai regolamenti, ai buoni costumi, alla sicurezza dello stato, alla pubblica tranquillità, e di non allontanarmi giammai dal rispetto dovuto ai tribunali ed autorità pubbliche.*

protesta e dichiarazione di prestare tal giuramento, *non perchè sia lecito in se stesso*; *ma perchè la loro indigenza lo rende ad esso lecito*, sembraci che invece di togliere, serva piuttosto a generare lo scandalo del popolo, il quale facilmente interpreterà la protesta in questo senso, *ch' essi per bisogno inducansi a prestare un giuramento illecito.*

Non possiamo per altra parte persuaderci che la sacra penitenziaria abbia pronunciato su di un tal giuramento in astratto, avendo emanata la sua decisione ad istanza dei curiali, la maggior parte dei quali non ignoravano, che ritraevano il proprio sostentamento e della loro famiglia dalla professione. Posta pertanto *l'intrinseca illecitudine del giuramento* riconosciuta dall' estensore dei fogli, nè bastando a nostro intendimento la suddetta dichiarazione per renderlo lecito, sembraci perciò indispensabile, che sia apposta nella stessa formola del giuramento qualche altra correzione, o limitazione più sostanziale, che venga ammessa da quella stessa autorità in di cui nome si esige. Noi che siamo molto più afflitti pei mali dei nostri amatissimi sud-

diti, che pei nostri medesimi, non lasceremo di porgere vivissimi voti all'Altissimo, acciò illumini coloro che attualmente comandano pel bene spirituale e temporale dei medesimi; ed intanto commossi al maggior segno dalle infelicissime circostanze in cui trovansi essi, volendo in ogni miglior maniera possibile accorrere in loro sollievo e agli urgenti bisogni loro, avendo anche in vista che la loro annuenza ad ogni pubblico impiego non è più valevole ad impedir lo stabilimento del nuovo governo già violentemente introdotto, diamo facoltà a chi rappresenta in Roma pel governo spirituale (ferme però sempre le nostre proteste contro la seguita ingiusta e sacrilega usurpazione), di dichiarare che sia permesso ai nostri sudditi di assumere quegli impieghi civili e politici, che possono esercitarsi senza giuramento alcuno, o col prestarlo secondo la formola da noi prescrita (1) eccettuati però sempre gl' im-

(1) Prometto, e giuro di non aver parte in qualsivoglia congiura, complotto, o sedizione contro l'attuale governo, come pure di essergli sottomesso, e ubbidente in tutto ciò che non sia contrario alle leggi di Dio; e della chiesa.

pieghi di ministro o esecutore nelle aziende chiamate del *culto* o del *demanio*, ed eccettuato insieme ogni altro impiego, che in se stesso o per ragione delle sue circostanze, aggiunti, e rapporti, non possa pienamente esercitarsi senza offesa delle leggi di Dio e della chiesa.

Per coloro che già avessero assunto i pubblici impieghi, affinchè sia loro permesso di ritenerli, posto che l'impiego assunto abbia tutte le suddette prerogative, dovrassi di più esigere la ritrattazione di qualunque illecito giuramento prestato, e la riparazione dello scandalo, da cui non si può dispensare per qualunque motivo: e quanto agl' impieghi già presi concorrendovi i detti requisiti diamo a chi rappresentaci, come sopra, la facoltà di potere moderare alquanto nell' uno e nell' altro foro il rigore dell'ecclesiastica disciplina, usando di tutta quella indulgenza, che secondo le qualità delle persone e dei casi giudicherà nel Signore col consiglio di probi, e dotti ecclsiastici.

Chi dovrà poi far note queste nostre dichiarazioni, lo farà con tutta prudenza e nel modo che crederà più proprio per non esporsi a conseguenze funeste, e dan-

nose specialmente nell' attuale scarsezza di soggetti. Che è quanto abbiamo campo di potere significare sulle proposte modificazioni.

Lettera in forma di breve del pontefice diretta al delegato apostolico in Roma, o a chi per esso vegliava sugli affari ecclesiastici, affidati in allora a mon. Attanasio per la deportazione del card. di Pietro, e del prelato De Gregorio, in data 9 *ottobre* 1810.

Abbiamo inteso con profondo cordoglio, ma senza alcuna sorpresa, (e qual cosa v' è mai tanto contraria alla chiesa, che non dobbiamo aspettarci?) che il governo usurpatore degli stati pontifici voglia compire la sua usurpazione coll' assegnare ai creditori del principato tanti beni ecclesiastici, costringendoli in tal guisa, o a tradire la loro religione accettando di participare all' ingiusto spoglio del santuario, o a soffrire la perdita dei loro crediti, e a vedersi per la maggior parte ridotti colle loro famiglie ad una deplorabile mendicità. Questo qua-

dro così desolante non può non eccitare il nostro cuore alla più tenera compassione verso tanti buoni cattolici, e sollecitarci a far uso di ogni speciale indulgenza, a fine di conciliare, e per quanto sia possibile, la giusta loro indennità colla conservazione del patrimonio ecclesiastico. Quindi è che dopo di aver implorato da Dio la scorta de' suoi lumi celesti, giacchè ha permesso pei suoi santissimi fini, che fossimo privati de' nostri consiglieri e ministri, abbiamo risoluto per le suddette, e per altre gravissime ragioni moventi l' animo nostro, di comunicare a lei, come in virtù della presente le comunichiamo le infrascritte facoltà.

1. Di autorizzare i soli veri e legittimi creditori degli stati pontificii, o i loro agenti e procuratori che ne faranno la dimanda, di vendere liberamente i loro crediti ad altri cattolici parimente creditori dello stato, come di ricevere o ciascuno separatamente, o più d' uno unitamente il compenso di tali crediti con altrettanti beni ecclesiastici, facendo anche lo sborso di qualche rata, che dal governo volesse esigersi in denaro effettivo, colla condizione però di sod-

disfare i pesi inerenti ai beni rispettivi, e coll' obbligo di stare agli ordini della chiesa circa qualunque futura disposizione sopra i beni medesimi. Non tralasciando insieme di ammonire i creditori a corrispondere per parte loro a questo tratto di nostra segnalata condiscendenza col non deteriorare giammai, ma anzi col conservare e migliorare quella porzione, che loro sarà assegnata; e col sovvenire e beneficare secondo le loro forze quelle persone o chiese, alle quali i rispettivi beni appartenevano.

2. Di autorizzare i buoni cattolici che ne faranno la dimanda, a prendere in affitto i fondi delle chiese sotto condizione però che debbano conservarli nel miglior modo possibile, ed erogare in limosine ed opere pie quell' utile, che venissero a percepire troppo soprabbondante, e salva sempre l' azione e il diritto della chiesa, come di rescindere a suo favore i detti affitti anche prima del tempo convenuto nei rispettivi contratti; così di obbligare gli affittuari all' intera rifazione di tutti i danni e deterioramenti, che per colpa loro avessero cagionato ai fondi medesimi. Siccome

però qui trattasi d'un affare assai delicato, in cui l'avarizia degli uomini può fare molte speculazioni in gravissimo pregiudizio della chiesa, nell'istesso tempo che voglia far credere di cercare unicamente il vantaggio e la sicurezza della chiesa medesima, deteriorando i fondi, atterrando gli alberi, ed i miglioramenti, introducendovi furtivamente servitù passive, che non hanno mai avute, mutando, o confondendo i confini, specialmente se l'affittuario abbia altri fondi confinanti; così ella userà la più grande circospezione e cautela, nè concederà simili licenze se non a quelle persone che non diano alcun motivo di sospettarne attesa la specchiata loro religione e probità.

3. Di autorizzare i buoni cattolici che ne faranno la dimanda, a prendere in affitto o comprare le fabbriche de' monisteri e delle chiese, coll'obbligo però di conservare le une, e non profanare le altre, e di stare *mandatis ecclesiae*; specialmente poi se intendessero di fare simili affitti o compre coll'animo di concederne l'uso ai legittimi padroni.

4. Di autorizzare i buoni cattolici che

ne faranno la dimanda a fare acquisto dei mobili delle chiese, paramenti, ed arredi sacri, procurando che le suppellettili e sacri arredi siano destinati al servizio di altre chiese, oratorii, o cappelle, e che per quanto è possibile, non passino ad usi profani, e sopra tutto evitando, che cadano in potere degli ebrei, o di altre persone irreligiose, coll' animo però sempre disposto alla restituzione, se dai legittimi padroni venissero ad esserne richiesti col rimborso del prezzo pagato.

Vogliamo poi ch' ella conceda tutte e singole le suddette licenze *a voce soltanto*, *non mai in iscritto*, e ne conservi un esatto registro per avere di esse una conveniente ragione in ogni tempo avvenire. Non dovrà comunicare ad alcuno questa nostra lettera; manifestandola allora soltanto quando sia di bisogno per levare lo scandalo, che ella è stata a ciò legittimamente autorizzata, e lo farà nella maniera la più prudente, che le verrà insinuata dalle circostanze. Intanto restiamo dandole l' apostolica benedizione.

Venuto Napoleone in cognizione, circolare per l'impero, e pel regno italico gli enunciati brevi a Maury, a Corboli, e a d' Astros, e la dichiarazione del Papa sul giuramento dati da Savona, irritato fortemente venne a passi di rigore contro i cardinali di Pietro, Gabrielli, ed Opizzoni, che da Semur, dove erano in rilegazione, furono trasportati alla torre di Vincennes, e nel forte medesimo furono rinchiusi il prelato De Gregorio, ed il P. Fontana allora generale de' Barnabiti, indi ambedue i cardinali ancor essi, come sospetti di corrispondenza col S. Padre. Ai 29 gennaio 1811 si strapparono dal fianco del medesimo il prelato Doria, che fu rilegato in Napoli, ed alcuni suoi antichi familiari tradotti alle Fenestrelle. Fu impedito ad ogni ceto di persone l'accesso al Papa, e proibita ogni comunicazione coi fedeli.

Ai sei gennaio 1811 era stata fatta di notte una rigorosa perquisizione in tutte le stanze dei familiari suddetti, incominciandosi da quelle di monsignor Doria, e furono incaricati il signor Chabrol prefetto dipartimentale, il signor

Muzio prefetto di polizia, il generale Pouget, il colonnello di gendarmeria Thovenau, due officiali Ginacchio, e Celli, e Bombar addetto alla prefettura. Tutte le carte indistintamente, calamai, penne, libri ec., furono chiusi entro sacchi, e sigillati si trasportarono in polizia.

Nel giorno dopo alle ore 22, mentre il S. Padre passeggiava per l'orto del vescovato, entrarono nelle sue stanze il Thovenau, e Ginacchio, e fatta altra rigorosa perquisizione ne' cassetti della scrivania, dei comò, e perfino nel letto; e nelle tasche de' vestiti, furono portati via parimente tutti i libri, carte, calamaio, penne ec., lasciando il solo breviario. Quindi dal prefetto Chabrol fu fatto al S. Padre in iscritto il seguente intimo.

Il sottoscritto secondo gli ordini emanati dal suo Sovrano, la maestà reale e imperiale Napoleone imperatore dei francesi, re d' italia, protettore della Confederazione Svizzera, è incaricato di notificare « al Papa Pio VII che gli vien fatto divieto di comunicare con qualsivoglia chiesa dell' impero, o sud-

dito dell' Imperatore sotto pena di disubbidienza dal canto suo, e di loro. »

Che cessi d' essere l' organo della chiesa colui che predica la ribellione, e di cui l' anima è tutta di fiele: che siccome nessuna cosa può renderlo saggio, vedrà che Sua Maestà è potente a segno di far ciò che han fatto i suo predecessori, e deporre anche un Papa. »

Notificato a Savona li 14 genn. 1811.

Sottoscritto Chabrol.

In data poi 22 medesimo mese dal palazzo delle Tuilleries fu emanato il seguente

DECRETO IMPERIALE.

Sul rapporto del ministro dei culti, inteso il nostro consiglio di stato, noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Il breve del Papa in data di Savona li 30 novembre 1810 (doveva dire dei due decembre), e indirizzato al vicario capitolare, e al capitolo della

chiesa metropolitana di Firenze, che comincia con queste parole: *Dilecte Filii salutem*, e che termina con queste; *Benedictionem peramanter impertimur* è rigettato come contrario alle leggi dell'impero, e alla disciplina ecclesiastica. Proibiamo in conseguenza che sia pubblicato, e che gli sia data direttamente, o indirettamente esecuzione.

2. Quei, che saranno prevenuti di avere con vie clandestine provocato, trasmesso, o comunicato detto breve, saranno processati innanzi ai tribunali, e puniti come rei di delitto tendente a turbare la stato colla guerra civile, in conformità dell'art. 91 del codice dei delitti, e delle pene tit. 1 cap. 1 ses. 2 § 2, e dell'art. 103 del medesimo codice nello stesso cap. ses. 3.

3. I nostri ministri della giustizia, della polizia, e de' culti sono incaricati, ognuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel bollettino delle leggi.

In data 3 febbraio 1811 Eugenio Napoleone vice-re d' Italia ordinò che il decreto di S. M., che comincia: Il breve

del Papa a Savona ec. *fosse anche applicabile al regno d' Italia, e in conseguenza pubblicato, ed inserito nel bollettino delle leggi.*

Non si lasciarono al S. Padre che soli quattro familiari, intimandosi ad esso da Chabrol di rinchiudersi nel suo appartamento, al che il Pontefice rispose « ora sono veramente prigioniero, ad onta che lo sia da che fui a forza tolto da Roma. Chiudete pure tutte le porte; ciò mi è indifferente. » *Gli fece intendere il Prefetto, essere stato egli incaricato delle funzioni di commissario imperiale, coll' obbligo di visitare in appresso tutte le carte, che avesse ricevuto, o trasmesse; ed il S. Padre francamente rispose* « che non avrebbe mai riconosciuta attorno di se persona alcuna rivestita di tal carattere, e continuerebbe a rispondere a tutte le carte, che gli sarebbero state presentate.

Non ostante le violenze che usava continuamente, non poteva Napoleone vincere la fortezza del Pontefice ridotto a prigioniero di stato. e conoscendo, che con l' intrico degli indirizzi scuoteva,

ma abbattere non poteva la chiesa per ridurla sotto la sua dominazione assoluta, nè soddisfatto essendo pienamente delle risoluzioni della commissione ecclesiastica di Parigi, di cui si è parlato alla pag. 41 e seg., volle che nuovamente si adunassero i membri nel gennaio 1811, poco dopo ricevuto il rapporto della prima commissione. Questa seconda fu composta dei cardinali Fesch, Maury, e Caselli; degli arcivescovi di Tours, e di Malines, dei vescovi di Evreux, e di Nantes, e di Emery superiore di s. Sulpizio. Venne rimesso al presidente Fesch un epilogo dei fatti relativi alle prime dissensioni del Sovrano Pontefice, e doveva la commissione rispondere a questi due quesiti.

1. Essendo attualmente interrotta qualunque comunicazione fra il Papa e i sudditi dell'Imperatore, a chi si dovrà ricorrere per ottenere le dispense che accordava la S. Sede?

2. Quando il Papa ricusa perseverantemente di accordar le bolle ai vescovi nominati dall'Imperatore per occupare le sedi vacanti, qual'è il mezzo legittimo per dar loro l'istituzione canonica?

Strana senza dubbio fu la prima domanda, essendo stato egli l' Imperatore, che non volle permettere l' accesso di alcuno de' suoi sudditi al S. Padre prigione per suo ordine. La commissione diede le sue risposte, che sono ben lunghe, ed entrano anco in una specie di discussione. La prima risposta incomincia così:

„ La schiettezza, e la santa veracità
„ del nostro ministero non ci permetto-
„ no di occultare il profondo dolore da
„ cui siamo rimasti penetrati, tosto che
„ abbiamo saputo, che era stata tolta
„ qualunque comunicazione fra il Pa-
„ pa, ed i sudditi dell' imperatore. Sud-
„ diti fedeli e rispettosi, non ostante
„ noi oseremo dire a V. M. che essen-
„ do la S. Sede il legame il più forte,
„ il legame necessario per l' unità eccle-
„ siastica, di cui essa è centro, non
„ possiamo prevedere se non che gior-
„ ni di lutto, e di afflizzione per le
„ chiese, se resteranno lungamente so-
„ spese le comunicazioni ed i rappor-
„ ti fra i fedeli ed il Padre comune che
„ Iddio ha dato loro nella persona del
„ N. S. Padre il Sovrano Pontefice. „

Proseguiva la commissione a parlare della dichiarazione del 1682 come atta a conciliare tutti li diritti, e delle riserve successivamente introdotte contro il diritto, e l'uso antico, concludendo, che nelle circostanze in cui si trovavano gli affari ecclesiastici, i fedeli devevano rivolgersi ai vescovi diocesani per ottenere le dispense, relative però ai bisogni quotidiani dei fedeli, e non di quelle, che avevano per oggettto l'amministrazione generale della chiesa, e la sua interna disciplina, esponendosi a molti inconvenienti l'arbitrio di ciascun vescovo sul libero esercizio del diritto di dispensare dalle leggi emanate dalla chiesa pel buon ordine, ed uniformità del suo governo.

La seconda risposta è anco più lunga. Essa faceva noto in ristretto che il Papa ricusava le bolle senza allegare alcuna ragione canonica; che i brevi diretti ai capitoli di Parigi, di Firenze, e di Asti erano una prova funesta delle prevenzioni del S. Padre, ispirata da persone non bene informate delle costumanze, e dello stato delle chiese di Francia; che l'espediente il più saggio sarebbe stato quello di fare aggiungere al concordato

del 1801 una clausola, colla quale il S. Padre si obbligherebbe a dare l' istituzione canonica in un tempo determinato, scorso il quale il diritto d' istituire verrebbe devoluto al concilio della provincia. Se il Papa non vi avesse acconsentito, il suo rifiuto giustificherebbe agli occhi di tutti li fedeli l' intera abolizione del concordato, ed il ricorso ad un altro mezzo. Che l' essenziale di questo affare è quello di aver riguardo all' opinione pubblica, che non si mostra tanto favorevole pei cangiamenti; ma occorrendo, prepararvi gli spiriti gradatamente, e con molta riservatezza. In caso poi di necessità la chiesa di Francia può provvedere da se stessa alla sua conservazione. Per siffatta impresa però vi abbisognerebbe la riunione di un concilio, e di una grande assemblea; e prima di accingersi ad un tal passo converrebbe inviare una deputazione al Papa, ed ILLUMINARLO sul vero stato delle cose. Tale è la sostanza della risposta, su di cui non cade dubbio, essendo stata data alle stampe nel 1814 dall' arcivescovo di Tours, uno de' membri dell' assemblea.

Reca al certo meraviglia come quel

corpo de' vescovi imputasse al Papa prigioniero dell'usurpatore i disordini, e le vertenze, che agitavano le chiese di Francia, e d'Italia, e perchè si parlasse con tanto poco riguardo delle massime dei teologi, e de' canonisti romani, tacciandoli d'idee false. E' malizioso poi, ed astuto il suggerimento dato da essi vescovi all' Imperatore di fare aggiungere cioè al concordato la clausola di limitazione del tempo per esercitare il suo diritto della conferma. Si sarebbe reso illusorio, ed inefficace in più circostanze sotto il pretesto di voler conservare questo prezioso diritto alla S. Sede. Ecco come appoggiavano questa clausola ad un argomento di falso supposto.

,, Questo concordato (del 1801) dà
,, ai Papi un troppo grande vantaggio
,, su i monarchi. In una clausola del
,, detto concordato il principe perde il
,, diritto di nomina se in un tempo de-
,, terminato non presenta al Papa un
,, soggetto idoneo. Affinchè vi fosse u-
,, guaglianza di diritto tra le auguste
,, parti contraenti, sarebbe stato neces-
,, sario, che il Papa per parte sua si

„ fosse obbligato di dare l'istituzione ;
„ o di manifestare il motivo canonico
„ del rifiuto in un tempo parimente de-
„ terminato, altrimenti il diritto d'isti-
„ tuzione sarebbe devoluto per questo
„ solo fatto al concilio della provincia
„ dove esisteva il vescovato vacante.
„ Coll'aggiunta di questa clausola al con-
„ cordato non sarebbe più in potere dei
„ Papi di prolungare a loro piacimento
„ la vacanza delle sedi vescovili, ed i
„ Papi non sarebbero più i padroni del-
„ l'episcopato. „ *Così eglino i vescovi.*

Si disse appoggiata la clausola che si progettava, ad un falso supposto: imperocchè dissero essi « che il principe perderebbe il diritto di nomina, se in un tempo determinato non presentasse al Papa un soggetto idoneo, come rilevasi da una clausola del concordato. » *Non si parla in alcun articolo di esso concordato* della perdita di nomina, bensì nell'art. IV si ha « il primo Console della repubblica francese nominerà entro tre mesi dopo la promulgazione della costituzione apostolica (*di conferma di questo concordato*) gli arcivescovi, e vescovi delle nuove diocesi stabilite. » *L'ar-*

ticolo V, altro solo relativo a dette nomine così è concepito « Parimente il primo Console nominerà i nuovi vescovi alle sedi vescovili, che vacheranno in avvenire; ed a questi, come è stabilito nel precedente articolo, la sede apostolica darà la canonica istituzione » *Ripetiamo qui ancora ciò che abbiamo avvertito alla pag. 124, che le nomine dei soggetti ai vescovati accordate ai sovrani, sono state graziose concessioni della S. Sede; ed a questa solamente è inerente il diritto di nominare, e d' istituire.*

La costanza del S. Padre adunque doveva ad ogni istante affrontare e la soperchieria di un potentato che non conosceva opposizione, e la pusillanimità di quei vescovi, che dovevano pur sollevarlo dall' estremo abbattimento.

Queste risposte furono rimesse all' Imperatore dalla commissione medesima, ed esso nel mese di aprile chiamò tutto il consiglio in corpo alla sua presenza nel palazzo delle Tuilleries, volendo parlare di teologia con essa commissione. Il solo abate Emery non approvò tutto ciò che contengono le risposte, e non volle sottoscriverle. Parlò con que' sentimenti

che gl' ispirava il presentimento de' mali della chiesa. Egli osò di difendere la causa del Sovrano Pontefice, ed appoggiandosi sempre alle più gravi autorità mostrò i vantaggi della potestà anco temporale della S. Sede. Un pregevole manoscritto di pugno del cardinale Consalvi, il quale raccolse varie notizie riguardanti detta convocazione, riporta un annedoto, di cui molto si parlò in Parigi. Ecco il racconto che fa il Porporato.

Volle (l'Imperatore) adunare innanzi a se tutti i membri del Comitè (intende il consiglio ecclesiastico) compresi anche i teologi, e volle pure unirvi i suoi consiglieri ed i grandi dignitarii dell' impero, onde l'unione fosse anche più imponente agli occhi del pubblico. Tutti furono convocati improvvisamente in una mattina ne' principii di aprile 1811, se non erro; ed egli aprì la sessione con un discorso lunghissimo e veementissimo contro il Papa, caricandolo di accuse per la sua ostinata resistenza, e dimostrando la sua disposizione a prendere le più forti risoluzioni. Sebbene il discorso dell' Imperatore fosse un tessuto

di erroneissimi principii, di falsissimi fatti, di atroci calunnie, e di massime oppostissime a quelle della chiesa, ed alle sue leggi, niuno fuvvi nè fra i vescovi, nè fra i cardinali membri del comitè, che avesse il coraggio di far valere la verità contro la forza e la potenza, e con non meno di scandalo che di mancanza ai propri doveri ed alla loro qualità e stato tutti si tacquero. Ma per onore della religione ben si trovò un semplice ecclesiastico che fu capace di salvare il decoro della stato che professava, e di dire la verità senza velo al cospetto del più formidabile dei Cesari. Questi fu l' abate Emery, il quale benchè di massime gallicane in ciò che aveva rapporto alla libertà e privilegi gallicani ed alli famosi quattro articoli del 1682, lo era però tanto moderatamente, quanto potesse desiderarsi da chi professasse tale dottrina, della quale se sosteneva i principii, non voleva però le conseguenze. Egli era d' altronde sommamente commendevole per la dottrina e per la condotta, che mai non aveva smentita, nè contaminata ne' più pericolosi tempi della rivoluzione. Egli dun-

que, quando tacendo tutti gli altri che lo precedevano in dignità, ebbe luogo a parlare, non imitò il loro esempio ma levatosi con gran coraggio incominciò il suo discorso dal dire francamente, che il concilio che si voleva radunare niun valore poteva avere quando fosse disgiunto dal Papa o da lui disapprovato. Egli stabilì il suo assunto coi più luminosi argomenti, e di tanta forza che non sembravano ammettere alcuna replica. Indi si avanzò anche a difendere il Papa stesso, e disse con gran franchezza all' Imperatore. „ Vostra Maestà stima il „ gran Bossuet, e si compiace di citar- „ lo spesso; ebbene Bossuet sostiene „ espressamente che l' indipendenza e „ la piena libertà del capo della religio- „ ne sono necessarie per il libero eser- „ cizio della di lui supremazia spirituale „ nell' ordine che si trova stabilito dalla „ multiplicità de' regni e degl' imperi. „ Egli sviluppò il suo assunto, e ne comprovò la verità con le più convincenti ragioni e coi fatti più luminosi della storia. Nel tempo che egli parlava tutti i membri del comitè, avevano l' aria di disapprovarlo, ed i vicini a lui se ne

discostavano in dimostrazione di avversione, e terminato il discorso, alcuni de' presenti si fecero a pregare l'Imperatore di scusarlo, assicurandolo che non aveva così parlato per cattivi disegni, e che non era sua volontà di contrariare le viste di Sua Maestà: l'Imperatore, che aveva ascoltato con la massima attenzione, e senza mai levargli d'indosso gli occhi, rispose ai supplicanti per lui. „ Voi v'ingannate, io „ non sono adirato contro l'abate Emery: egli ha parlato come un uomo, „ che sa e possiede bene il suo argomento, ed è così, che io amo che „ mi si parli. „ Ciò detto l'Imperatore sciolse la sessione, e partissi; e passando vicino all'ab. Emery lo salutò col volto senza curar d'alcun altro: allora tutti fecero a gara per complimentarlo, accarezzarlo ed encomiarlo, mostrando altrettanto di viltà nel corteggiarlo dopo la buona cera fattagli dall'Imperatore, e le parole dette in di lui onore, quanto ne avevano dimostrata nel biasimarlo ed allontanarsene quando temevano, che l'Imperatore fosse rimasto offeso del suo libero dire. Gran lode venne da questo

fatto all' abate Emery per tutta la città da tutte le classi di persone e da tutti i partiti, ed egli essendo caduto infermo pochi giorni dopo (o che fosse effetto dello sforzo fatto, o della sua più che ottuagenaria età), ed essendo morto, fu fortunato in questo, che la sua carriera non poteva essersi terminata in un punto nè più glorioso in faccia al mondo, nè più meritorio per il cielo. (1)

Non isdegnò Napoleone, anzi seguì i suggerimenti del consiglio ecclesiastico, esternati nelle risposte. Quindi destinò la deputazione che doveva recarsi a Savona, formata dall' arcivescovo di Tours, e dai vescovi di Treveri, e di Nantes;

(1) Li 28 aprile morì l' abate Emery. Il suo cadavere fu trasportato il 29 nella cappella del Seminario di S. Sulpizio. Quella contrada era affollata di carrozze di spettatori. Sei Prelati, fra quali l' Eminentissimo Dugnani, parecchi membri dell' università imperiale, un numeroso clero, i parenti, e gli amici assistettero alla sacra ceremonia. Monsig. Fournier vescovo di Montpellier parente del defunto celebrò la messa.

fu aggiunto pòi monsig. Bonsignori vescovo di Faenza, nominato patriarca di Venezia. Nel tempo stesso annunziò la convocazione del concilio nazionale, e l'apertura pei 9 giugno. Ai 27 di aprile dodici vescovi che si trovavano a Parigi si riunirono in casa dell' Eminentissimo Fesch, e sottoscrissero la lettera credenziale diretta al Papa. Desso porporato scrisse parimente lettera particolare, e diecissette altri vescovi consegnarono essi pure altre lettere ai deputati per S. S. Partirono da Parigi i tre vescovi deputati su i primi di maggio, e giunsero in Savona ai 9. Il vescovo di Faenza partì dall' Italia, e giunse il dì 11 in Savona. Le trattative durarono dai 10 sino ai 19 di maggio. Non può occultarsi che i Prelati scelti da Napoleone godevano allora tutta la sua fiducia, ed il suo favore: Prelati colti, e versati negli affari; ma di genio cortigianesco, e troppo ligio al potere laicale. I documenti che si produranno particolarmente nel principio del sesto volume ne formeranno la prova.

Lettera del ministro dei culti a monsignor arcivescovo di Tours, ed ai monsignori vescovi di Treveri, e di Nantes.

Parigi li 28 aprile 1811.

Signor arcivescovo di Tours, e signori vescovi di Nantes, e di Treveri, ho l'onore di rimetter loro una copia delle istruzioni di Sua Maestà pel viaggio, che debbono intraprendere onde portarsi dal S. Padre. Le SS. LL. non dovranno palesare i poteri di cui sono investiti se non all'atto soltanto che conosceranno disposta S. Santità a devenire alle trattative.

Sono autorizzati a chiamare il cardinale Spina, se il Papa lo desidera.

Il prefetto di Montenotte è uomo fidato ed intelligente. Egli potrà somministrar loro degli utili indizi sul carattere, e sulle inclinazioni del Papa. Potranno pertanto a lui palesarsi.

Le Signorie Loro hanno il potere di negoziare, e di condurre a termine le trattative; ma prima di sottoscrivere

qualsiasi atto dovranno inviarmi la minuta della convenzione, che saranno per fare, affine di essere ben certi che essa riporterà l'approvazione di S. M. prima di firmarla.

Nel giorno dell'arrivo loro a Savona una staffetta partirà per Torino, ove incontrerà quella di Parigi, operando in tal guisa ogni giorno finchè dimoreranno a Savona in modo che io possa ricevere le notizie in quattro giorni. Per istaffetta riceveranno parimente le risposte.

Se volessero far sapere qualche cosa col mezzo del telegrafo di Torino, potrebbero diriggere il loro dispaccio telegrafico al capo dello stato maggiore del principe Borghesi, il quale lo farà passare per via di telegrafo, rimandando la risposta per istaffetta straordinaria.

Debbono procurare di giungere prima del giorno 6 maggio.

Prego il signor arcivescovo, ed i signori vescovi aggradire l'assicurazione della mia più distinta considerazione.

Il ministro dei culti
Firm. Il conte Bigot de Preameneu.

P. S. Prego il signor arcivescovo di Tours a volermi accusare ricevuta della presente lettera, non che della copia delle istruzioni date da Sua Maestà, e dell' originale in pergamena dei pieni poteri.

I tre vescovi erano stati già introdotti nel gabinetto dell' Imperatore, e ricevettero da esso il permesso di portarsi a Savona, e le istruzioni particolari relative a questa missione, ma a voce. Redatte però in iscritto nella cancelleria furono per organo del ministro dei culti comunicate poscia ai vescovi medesimi. Erano concepite come sieguono.

Ragguaglio delle facoltà mandate in cancelleria, concesse dall' Imperatore al signor arcivescovo di Tours, ed ai signori vescovi di Nantes, e di Treveri. — Datate da S. Cloud il 27 aprile 1811.

Facoltà, concessione, ed ordine speciale per convenire, conchiudere, e fir-

mare con S. Santità Papa Pio VII. quegli articoli, o convenzioni che giudicheranno vantaggiose; promettendo di adempiere, ed eseguire esattamente ciò che avranno stipolato, e promesso in forza de' presenti poteri assoluti, ed in conformità delle ricevute istruzioni.

Ragguaglio delle istruzioni date, e firmate dall' Imperatore il 26 aprile 1811.

Annunziare la convocazione di un consiglio pei 9 giugno.

Il concordato del 1801 non è più in vigore dacchè il S. Padre una delle parti contraenti, ricusa di osservare la clausola essenziale.

I vescovi per l'avvenire dovranno essere istituiti come avanti del concordato di Francesco I, a seconda della formalità che sarà diretta dal concilio, ed approvata dall' Imperatore.

Frattanto vi inviamo al Papa con poteri di trattare ec.

Non ve ne servirete che nel solo caso che troviate il Papa disposto a devenire a delle conciliazioni.

Debbonsi fare due convenzioni, una

indipendente dall' altra, e con atti separati.

Una, la quale è relativa alla istituzione de' vescovi.

L' Imperatore acconsente di ritornare al concordato del 1801 a due condizioni:

1. Il Papa istituirà i vescovi già nominati;

2. In avvenire le nomine saranno comunicate al Papa nelle forme ordinarie onde ottenerne l' istituzione canonica.

Se nel termine di tre mesi il Papa non ha istituito, la nomina sarà communicata al Metropolitano che dovrà istituire il suo suffraganeo, il quale istituirà egualmente, se trattasi dell' arcivescovo.

L' altra convenzione avrà per iscopo di regolare gli affari generali.

Basi. Ritorno del Papa a Roma se egli acconsente di prestare il giuramento prescritto dal concordato.

Se il Papa ricusa questo giuramento potrà risiedere ad Avignone. Colà egli avrà la libertà di amministrare tutto lo spirituale, ed avere puranco degl' inviati di potenze cristiane.

Esso goderà degli onori sovrani. Avrà due milioni pel suo trattamento. Il tutto purchè prometta di non far cosa alcuna nell'impero che sia contraria ai quattro articoli del 1682.

I vescovi deputati debbono far ritorno al primo di giugno.

Fatte che siano queste due convenzioni, l' Imperatore è disposto intendersela col Papa per tutto il resto. — Onde stabilire i vescovati a Bois-leDuc, ad Amsterdam, a Rotterdam, ad Hamburg, a Bremen, a Montauban ec. — Per accordare la protezione della Francia ai religiosi della terra santa. — Per la riedificazione del Santo Sepolcro. — Per le missioni. — Per la dataria. — Per gli archivii pontificii. — Generalmente su tutto ciò che è necessario al Papa pel libero esercizio delle sue funzioni spirituali.

I deputati conoscendo lo stato delle cose; è inutile parlar loro della bolla dei 10 giugno 1809; delle pratiche che hanno avuto luogo onde seminare il disordine nell' impero; onde annientare la giurisdizione episcopale; onde autorizzare dei vicari apostolici senza saputa del governo, e de' vescovi.

Ordine formale di prevenire il Papa che non rientrerà nella sovranità temporale di Roma. — Prevenirlo ancora della convocazione del concilio, e di quanto è possibile che faccia la chiesa di Francia dopo gli esempi de' tempi anteriori, vista la necessità di provvedere alla salute delle anime, ed al bene della religione.

Altra lettera del ministro dei culti.

Parigi li 30 aprile 1811.

Signor arcivescovo, e signori vescovi, ho l'onore di prevenire le SS. LL., che il patriarca di Venezia viene aggiunto da Sua Maestà nella loro missione per portarsi dal Papa (1). Saranno a lui pu-

(1) Fu aggiunto questo vescovo per esporre al S. Padre le circostanze luttuose, in cui si trovavano le vedove chiese d'Italia. Deve rimarcarsi però, che un gran numero di esse chiese, e quasi tutte degli stati della S. Sede erano prive de' loro Pastori de-

comuni le istruzioni che le SS. LL. hanno ricevuto. Vado a renderlo di ciò inteso per mezzo della qui acclusa che saranno compiacenti trasmettere al medesimo.

Diriggo la presente a Torino. Io rinnovo ogni dì i miei voti perche le SS. LL. facciano un viaggio felice.
Prego il signor arcivescovo, ed i signori vescovi aggradire l'assicurazione della mia distintissima considerazione.

Firm. Il conte Bigot di Preameneu.

portati, detenuti, imprigionati per ordine dell' Imperatore. Come dunque addimostrare esso tanto zelo, e tanto si affannava per la vedovanza di quelle chiese, alle quali pretendeva la nomina, e l' istituzione contraddetta dal Papa in quelle emergenze? Perchè non si calcolavano i mali che derivavano a quelle particolari, ed anco alla universale per l' interdetto da lui voluto a tenersi la comunicazione de' Pastori col gregge, e del gregge coi Pastori? Vaglia questa nota per tuttociò si è esposto, e si esporrà in proposito di queste ipocrite declamazioni.

Sieguono le lettere scritte e firmate in Parigi da presentarsi al S. Padre in Savona.

Lettera di dodici tra cardinali, arcivescovi, e vescovi al N. S. P. il Papa.

Beatissimo Padre.

,, Le urgenti circostanze in cui ci pone la convocazione di un concilio nazionale a Parigi il 9 del mese di giugno prossimo per deliberare sulla vedovanza di parecchie chiese dell' impero, e su i mezzi per rimediarvi, hanno suggerito a tutti i vescovi francesi che attualmente trovansi in questa capitale il disegno d' imitare la condotta usitata dei nostri predecessori, in cui gl' interessi della religione hanno richiamata la loro comune sollecitudine e ci siamo adunati presso Sua Altezza Eminentissima il signor cardinal Fesch, il quale e pel suo rango e per le sue qualità personali è degno della vostra confidenza.

,, Il primo nostro voto, Beatissimo Padre, e il nostro unanime sentimento, è stato quello di mandare immediatamente una deputazione a Vostra Santità, col permesso di S. M. l'Imperatore, monsig. arcivescovo di Tours, coi monsignori vescovi di Treveri e di Nantes, per deporre a vostri piedi l'omaggio del nostro rispetto, e della pietà filiale che ci unisce alla Sede apostolica.

,, Questi tre Prelati meritano oltremodo la confidenza di Vostra Santità e la nostra, in vista delle loro virtù, dello zelo per la religione, dei lumi, e della loro dottrina.

,, Supplichiamo Vostra Beatitudine di accogliere i nostri tre rappresentanti con paterna amorevolezza, e prestar fede a ciò che essi diranno in nostro nome colla ferma persuasione che saranno riconosciuti da tutti i vescovi della Francia.

,, Tutta la chiesa Gallicana parlerà per bocca loro al nostro augusto Capo.

,, Noi vieppiù ci lusinghiamo, Beatissimo Padre, di vedere questo nostro operato benedetto dal cielo mentre sia-

mo in perfetta unione di principii, di mire e di linguaggio.

„ Preghiamo Vostra Santità di compartire a noi e ai fedeli che ci sono affidati la vostra apostolica benedizione, ed accogliere l'omaggio del profondissimo rispetto, col quale ci mostreremo sino alla morte.

Di Vostra Santità

Umilis. e fedelissimi servitori e figli

Firmati — I. card. Fesch — I. Sifr. card. Maury — . . . . . card. Caselli — G. F. M. arcivescovo di Tolosa — Domenico arcivescovo di Malines — Luigi vescovo di Versaglies — . . . . vescovo di Savona — I. C. vescovo di Casale — . . . . . vescovo di Quimper — N. vescovo di Montpellier — E. A. vescovo di Troyes — G. I. A. I. vescovo di Metz.

Parigi li 27 aprile 1811.

Lettera di S. A. Eminentissima il cardinale Fesch al Beatissimo Padre Papa Nostro Pio VII.

Beatissimo Padre.

La lettera responsiva della Santità Vostra dei 15 maggio dell' anno trascorso mi fu sommamente dolorosa, vedendo la Santità Vostra sempre più lontana dall' accomodarsi, particolarmente per motivo degli ulteriori atti del governo concernenti gli ecclesiastici degli stati romani, e perchè ella supponeva che l' Imperatore premesse il giogo sopra la chiesa e suoi ministri dando leggi dottrinali. Desiderai allora di poterla disingannare, e provarle che l' Imperatore non ha dato leggi dottrinali; che il rifiuto di prestare il giuramento di fedeltà, come tutti gli altri sudditi cattolici, era un oggetto capace ad irritare il conquistatore che vuole assicurarsi della tranquillità degli stati dove comanda, e che la restrizione che si esigeva da Vostra Santità era fondata sull' insussisten-

te supposizione che l' Imperatore avesse promulgate leggi dogmatiche. Beatissimo Padre, la dottrina cristiana è predicata su i tetti; e crede Ella che i vescovi di Francia, si sarebbero taciuti, se si avesse voluto introdurre un altro vangelo?

Se fossi meno attaccato alla persona di Vostra Santità, e se non nudrissi in petto sentimenti di fedeltà per la chiesa di Gesù Cristo, mi sarei contentato di generalizzare questa lettera, e avrei lasciato a' nostri deputati tutto l' incarico d' assicurare Vostra Santità che dei male intenzionati han profittato della sua cattività per allontanarla da un accomodamento, insinuandole delle falsità.

Del resto non possiamo sperare di condurre l' Imperatore come un uomo indeciso nei partiti che prende, e non è un problema di assicurare che la carità della chiesa deve vincere l' orgoglio di un conquistatore, onde prevenire più grandi sciagure con pronto accomodamento. L' Imperatore non resterà mai indietro alle operazioni che si tenteranno contro di lui.

In fatti, dopo che furono conosciuti

i brevi della Santità Vostra concernenti la nomina dei vicarii capitolari di Parigi e di Firenze, prevedemmo di perdere il frutto di tanti stenti e di tante cure per convincerlo ad attenersi a ciò che fu da Luigi XIV praticato; sistema che tanto fu utile alla chiesa, e che riscosse l' approvazione dei Papi di quel tempo. L' Imperatore non fu tardo nelle operazioni, protestò subito che rinunciava al concordato che Vostra Santità da varii anni si ricusava di eseguire, e propose di venirne al passo ove desiderarono arrivare i vescovi di Francia quando lor si prescrisse la troppo celebre costituzione civile del clero. I vescovi d' allora, piuttosto che abbandonare il sacro deposito della fede colla fuga, offrirono di riprendere il sistema della prammatica sanzione, e tanta era la confidenza loro nel disinteressamento di Pio Sesto che si fecero ripromissori del suo consenso. Se l' Imperatore infatti ci avesse presentato l' alternativa di allora, avrebbe trovato nei vescovi di Francia le istesse disposizioni dei nostri predecessori, e l' istessa confidenza loro in Vostra Santità.

Non v' ha dubbio che una gran chiesa, ardisco dire, che fa la più gran parte della chiesa cattolica, non abbia ricevuto dal suo divin fondatore l'autorità di perpetuarsi, quando le circostanze son tali che è impossibile di ricorrere al Papa. La chiesa deve regolarsi su i fatti; non ha armi temporali, non deve usare delle spirituali quando evidentemente colpirebbero in vano. Il sol tribunale che gli resti è l'altare ove offre le sue preci, e le sue lagrime pel ritorno della concordia religiosa e politica; ma non puote lasciarsi perire per mancanza di primi pastori; sopra tutto quando il principe temporale a tal condizione vuol accordare protezione e soccorso alla chiesa cattolica.

La Santità Vostra deve esser ben convinta del profondo sentimento di dolore dei vescovi di Francia, quando si vedranno obbligati a rompere uno dei legami che stringono le nostre chiese alla Santa Sede. Con quanto zelo non abbiamo noi procurato di evitare un sì luttuoso avvenimento? E quante sollecitudini non abbiamo noi prese per ottenere l' invio dei tre deputati che si presenta-

no ai piedi della Santità vostra per pregarla a nome della chiesa di Francia; e liberarci dalla dura necessità di fare riprendere ai concilii provinciali l'antico diritto dell'istituzioni dei vescovi, e a questo a pregarla di condiscendere che si aggiunga al concordato la reciprocità (1) di tempo per l'istituzione come per l'elezione, e dichiarare di non far niente contro i quattro articoli dell'assemblea del clero di Francia del 1682? Beatissimo Padre, permetta che io citi il detto del ven. prete Emery, morto da quattro giorni: — *Che le circostanze attuali provano evidentemente, che i suddetti quattro articoli sono il palladio della chiesa di Roma.* — Non pretendo già ch'Ella li debba confermare, ma che perderà la Santa Sede in promettendo di non agire contro di essi? Quali predecessori di Vostra Santità han mai preteso di condannarli?

La dimanda di reciprocità d'instituzione, come di elezione, nasce dalla previdenza dell'Imperatore per levare

(1) Su questa correspettività si vegga ciò che si è detto alla pag. 216.

ogni mezzo di discussione su tale articolo, e per evitare ai suoi successori nell' impero il pericolo in cui potrebbero i Papi nell' avvenire metterli per riconquistar Roma e l' influenza politica in Italia, seminando torbidi nelle vacanze delle sedi vescovili. Si prende qui argomento dal fatto della Santità vostra, a non volere non solamente accordare l'istituzione ai vescovi nominati, ma eziandio ad intorbidare la nomina dei vicarii capitolari per obbligarlo a renderle la sovranità di Roma. Aggiungono inoltre che a tal fine ella pone in non cale le tribolazioni di tanti poveri vescovi, preti, e religiosi, suoi più fidi ministri, sul pretesto di religione, per far durare i giorni di discordia e di divisione.

Quanto sono indegni del Padre comune dei fedeli simili attentati, altrettanto è convenevole di smentirli, ed a tal fine credo mio dovere di farli conoscere alla Beatitudine Vostra.

I vescovi di Francia, come i loro predecessori, benedirono la provvidenza che aveva accordato al loro capo visibile una dominazione temporale. Essi porgono ardenti voti al cielo che le si

restituisca, se ciò è più utile alla chiesa; ma essi, come la Santità Vostra, si umiliano ai voleri del loro Capo invisibile. Il vescovo di Savona più volte ci ha consolato testimoniandoci la grande ed esemplare rassegnazione della Santità Vostra.

Beatissimo Padre, la Divina Provvidenza apre la strada ad un accomodamento, anzi alla concordia. I tre vescovi inviati alla Santità vostra sono degni della sua confidenza; i loro nomi, il loro zelo, e le loro virtù vi garantiscono la loro gratitudine. La parte principale della chiesa cattolica soffre crudelmente. La Navicella di Pietro non fu mai esposta a tanto pericolo. Le divine promesse la difendono; ma quando si calmerà la tempesta? Ma chi assicura che una parte della chiesa non perisca? I vescovi dell'Impero convocati per tenere un concilio nazionale, se crederanno di dover riparare alla vedovanza delle chiese, porteranno una ferita insanabile alla Santa Sede, la quale perderebbe il capo d'opera della sagacità e dell'indefessa sollecitudine di tanti Papi per tanti

secoli. Altronde, come ostare contro tutti i nemici della chiesa, quando non ci sarà permesso di ricorrere al nostro Capo, che si considererà come un ostinato nemico dell'impero? Gl'implacabili nemici della chiesa troveranno argomenti per calunniare la sposa di Gesù Cristo, e forse saremo destinati a veder sdrucire l'inconsutile sua veste . . . . . Ma, Beatissimo Padre, siam convinti che la Santità Vostra si presterà colla sua longanimità, colla sua carità a vincere ogni considerazione di stato, a terminare ogni lotta d'eroismo per il bene della chiesa, e per la stabilità della sua unità.

Se fossi men indegno innanzi Dio, mi pare che potrei esaltarmi con cantici di allegrezza, e che sarei disposto a credere che tanti guai, tante pene, tanti patimenti finirebbero in altrettanti momenti di gioia per Vostra Santità, e in tanti vantaggi per la chiesa. Trovo l'Imperatore dispostissimo a fare tutto ciò che potrà per la soddisfazione della Santità Vostra, e per il progresso della religione. Libertà e indipendenza per il

Capo della chiesa; il ritorno dei Cardinali alla sua corte; sufficiente provvedimento in beni fondi; ristabilimento delle missioni; ammissione presso il Papa dei ministri esteri; indipendenza dei suoi corrieri; aumento di vescovati; più gran facilità per l'esercizio del culto, per la educazione del clero; soccorsi cospicui per i ministri degli altari, ed ogni altra concessione necessaria alla perfetta loro organizzazione. Vuole egli la religione cattolica, se i ministri di essa non vogliono opporsi allo stabilimento dell'impero temporale. E' abbastanza perspicace e potente per conoscere e mantenere ciò che promette.

Le anime più fervorose dell'impero raddoppiano in questo momento i loro voti per la pacificazione religiosa e politica, e tutti i ministri dell'altare sono convinti che la Santità Vostra non lascerà sfuggire il tempo propizio per consolare la chiesa.

In quanto a me, sarei l'uomo il più felice se potessi ben presto essere a suoi piedi per felicitarla di un sì fortunato avvenimento. Frattanto imploro la sua

benedizione per me e per il gregge affidatomi, e sono col più profondo rispetto

Di Vostra Santità

Il dev. suddito ed obblig. serv.
(sottoscritto) G. card. Fesch.

Parigi 1 maggio 1811.

Arrivò dunque questa deputazione prosperamente in Savona il giorno 9 di maggio. La situazione del Sommo Pontefice era divenuta da qualche tempo anche più critica; ed erasi trovato il mezzo di accrescere il rigore del cattivo trattamento che esercitavasi verso di lui. Egli non vedeva altri che i suoi custodi, e trovavasi nella solitudine, e nella schiavitù quasi completa. Addimostrava non ostante tutta la benevolenza, e cortesia verso i ministri che lo custodivano.

I tre vescovi si procacciarono immantinente la udienza del S. Padre, che seguì nell' appresso giorno 10, annunciandosi precedentemente colla seguente lettera.

Beatissimo Padre.

Siamo incaricati dai vescovi che trovansi a Parigi di deporre ai piedi di Vostra Santità l' omaggio della loro profonda venerazione per la vostra sacra persona, e per la vostra suprema dignità, ed esporvi i bisogni ed i voti di tutte le chiese di Francia. Noi supplichiamo Vostra Santità d' ammetterci all' onore di presentarci a voi, ed adempiere una missione che ha solo per iscopo di restituire la pace alla chiesa di Francia, conservando i diritti, e la dignità della S. Sede.

Prostrati ai piedi di Vostra Santità la supplichiamo umilmente di compartirci

la sua apostolica benedizione, e siamo col più profondo rispetto

Beatissimo Padre

Di Vostra Santità

Umilis. dev. obbed. servitori, e figli
Firmato L. M. arcivescovo di Tours
Ch. vescovo di Treveri
(*) I. B. vescovo di Nantes.

Savona il 10 maggio 1811.

L' esecuzione di questa commissione, che formerà l' iniziativa del VI volume fu un nuovo e più pericoloso assalto alla intrepidezza di Pio VII.

(*) Luigi Maria di Barral era l' arcivescovo di Tours; Carlo Mannay vescovo di Treveri; Giovan Battista du Voisin vescovo di Nantes, e Stefano Bonsignori vescovo di Faenza, nominato da Napoleone patriarca di Venezia. Questi non era giunto a Savona quando gli altri tre ebbero la prima udienza dal Papa, perciò non potè firmare la lettera.

Non sarà discaro al lettore di conoscere il numero de' Cardinali viventi nel febbraio 1811, *e le decorazioni che furono date da Napoleone al alquanti di essi, e de' Vescovi. Quasi tutti li Cardinali erano in Francia.*

Il S. Collegio era composto di 40 *cardinali viventi.*

Cardinali dell' ordine de' vescovi, cinque, cioè

Le LL. Em. — Giuseppe Doria-Panfili, Dugnani, Mattei, Vincenti-Mareri, e Rovarella.

Dell' ordine de' preti, ventotto, cioè

Le LL. Em. Trajetto, Maury, Pignatelli, della Somaglia, Caracciolo, Ruffo-Scilla, de-Bourbon, di Pietro, Crivelli, Firrao, Saluzzo, Litta, Casoni, Pacca, Spina, Gabrielli, Caselli, Colloredo, Cambacèrès, Brancadoro, Fesch, De-

spuig, Galleffi, Opizzoni, Gallerati-Scotti, Zondadari, Litta, e Castiglione.

Dell' ordine de' diaconi sette, cioè
Le LL. Em. Antonio Doria-Panfili, Braschi-Onesti, Fabrizio Ruffo, Consalvi, Albani, Erskine, e Lattier de Bayane.

Nel clero della Francia con i dipartimenti di quei delle Alpi erano sette
Le LL. Em. Maury vescovo di Montefiascone, e Corneto, nominato arcivescovo di Parigi. Spina arcivescovo di Genova. Caselli vescovo di Parma. Cambacèrès vescovo di Rouen. Fesch arcivescovo di Lione, grande elemosiniere. Zondadari arcivescovo di Siena, e Lattier-de Bayane antico uditor di Rota per la Francia.

Sei erano Senatori
Le LL. Em. Fesch, Cambacèrès, e Caselli, gli arcivescovi di Tolosa, Tours, e Torino.

Un membro del corpo legislativo
Il vescovo di Evreux.

Due gran-cordoni della legion d' onore.
Le LL. Em. Fesch, e Cambacèrès.

Due grandi-officiali della stessa legione.
Le LL. Em. De-Bayane, e Caselli.

Gli arcivescovi poi erano tutti officiali della medesima legione, e vi erano di più cinquantanove legionarii, cioè trentacinque vescovi, due arcivescovi nominati, e sei vescovi nominati, e l' antico vescovo di Cambrai, due vicarii-generali, un canonico, dieci curati, ed un vice-parroco.

Membri dell' istituto quattro
Sua Em. il card. Maury, il signor de Roquelaure antico vescovo di Malines, membro del capitolo di S. Dionigi, l'ab. Sicard, e l' ab. Hauy.

Nel mese di febbraio morirono in Parigi i due cardinali Erskine ai 19, *e Vincenti-Mareri li* 21.

Il card. Casoni *ottenne di restare in Roma perchè infermo.* Caraffa *ebbe la*

grazia di dimorare in Monte Alboddo nella Marca perchè infermo, ed ottuagenario. Braschi *podagroso rimase in Cesena.* Crivelli *fu rimandato a Milano.* Caracciolo *per malattia restò in Napoli,* e Firrao *vi rimase come elemosiniere del nuovo re.* Castiglione *vescovo di Osimo fu esentato dalla deportazione pei continui assalti di podagra che soffriva. Tutti gli altri cardinali Italiani furono deportati in Francia, ed alcuni detenuti.*

L' eminentissimo Pacca nelle sue memorie tom. 1 *c.* 3 *pag.* 181 *edizione pesarese in ottavo narra, che* „ Ai cardi-
„ nali chiamati in Francia l' Imperatore
„ assegnò per dote cardinalizia, come
„ suol dirsi, un' annua pensione di trenta mila franchi pel loro mantenimento. Non pochi, e per la maggior parte
„ quelli che ne avean degli altri minor
„ bisogno l' accettarono, e la riscossero
„ fino alla caduta di Napoleone. Alcuni ai quali fu fatto credere, che quella somma si dava in compenso dei
„ beni ecclesiastici, de' quali erano stati spogliati in Italia, l' accettarono parimente, ma dopo qualche mese me-

,, glio informati dell'intenzione del S.
,, Padre non la riscossero più: altri fi-
,, nalmente fino dalla prima offerta fat-
,, ta loro, generosamente la ricusa-
,, rono. ,,

Tra le operazioni di Napoleone di quel tempo è ben nota quella che fece della distinzione de' CARDINALI ROSSI, E CARDINALI NERI; pretese cioè egli di SCARDINALARE alcuni, caduti sotto la sua indignazione. L'autore delle Memorie per servire alla storia Ecclesiastica del secolo XVIII *fa in proposito il seguente racconto.*

,, Il progetto di un nuovo matrimo-
,, nio (1) somministrò a Napoleone un

(1) Conchiuse le basi della pace coll'Imp. Austriaco tornò Napoleone a Fontaineblau il 26 ottobre 1809. Disbrigato delle cure della guerra si occupò al divisamento di un nuovo matrimonio, e col senato-consulto dei 16 decembre, appoggiato al mutuo consenso dell' Imperatore, e dell' Imperatrice Giuseppina, ed al consiglio di tutta la famiglia imperiale, si decretò lo scioglimento di questo matrimonio. Il tribunale ecclesiastico dio-

„ pretesto per infierire contro di essi
„ (cardinali). Fece egli dichiarar nullo
„ il matrimonio colla sua prima moglie,
„ e ne contrasse un secondo con una
„ principessa di Austria. Fino a quel
„ tempo una consuetudine costante, e
„ fondata sopra solidissime ragioni ave-
„ va riservato ai Papi il giudizio di que-
„ sto affare, quando si tratta di sovra-
„ ni. Si era temuto degl' inconvenienti,

cesano di Parigi ai 9 gennaio 1810 pronunciò la sentenza di nullità in quanto al legame spirituale di esso matrimonio, e nel giorno 12 fu confermata questa sentenza dalla giurisdizione metropolitana di Parigi. Ai 27 di febbraio comunicò Napoleone al Senato la domanda della mano dell' Arciduchessa di Austria Maria Luigia. Ai 9 marzo fu firmato il contratto dall' ambasciatore straordinario il principe di Neuchatel. L' arciduca Carlo di Austria rappresentò per procura Napoleone; ed il giorno 11 fu celebrato il matrimonio nella chiesa degli Agostiniani di Vienna. Partì la sposa ai 13 marzo e giunse a S. Cloud li 31. Il matrimonio civile ebbe luogo il 1 aprile. Ai 2 fu fatto il solenne ingresso a Parigi, ed eseguita la ceremonia religiosa.

Per mezzo del legato cardinal Caprara Napoleone manifestò al Papa nel 1804 in Fon-

„ che poteano aver luogo, se un prin-
„ cipe abusando della sua autorità so-
„ pra i suoi sudditi tentasse di estorce-
„ re decisioni e sentenze favorevoli a
„ suoi desiderii, e si erano riservate
„ queste cause maggiori ad un autori-
„ tà superiore, ed indipendente. Questa
„ regola era stata sempre osservata nel-
„ la chiesa, e la nostra storia ne offre
„ più esempi. Intanto non venne inter-

taneblau il desiderio che fosse coronata anco l' Imperatrice Giuseppina sua moglie. Il Papa domandò se realmente era sua moglie. Tanto il legato, che altri personaggi di corte attestarono che Giuseppina era legittima consorte di Napoleone; e fu ancor essa unta, e coronata. Nell' allocuzione al S. Collegio fatta da Pio VII nel concistoro dei 26 giugno 1805 si espresse *di aver con rito sacro, e solenne fatta ancora la consecrazione e coronazione dell' Imperatrice, e carissima figlia in G. C. Giuseppina ottima consorte di Napoleone.* Non potrebbe inferirsi da ciò o matrimonio già legittimo, o matrimonio poscia convalidato?

Negli atti processuali non apparisce affacciato alcun impedimento canonico: soltanto si espone *la politica della monarchia, il bisogno del popolo francese, la stabilità del trono, e della dinastia, il bene dello stato, la successione ec.*

„ pellata che l' autorità civile, ed eccle-
„ siastica di Parigi. Varii cardinali con-
„ siderarono perciò come una lesione
„ de' diritti della S. Sede l' operato del-
„ l' ufficialità di Parigi, avendo osato
„ di decidere ella sola un affare di tan-
„ ta importanza, e si astennero di as-
„ sistere alla ceremonia del matrimonio
„ contratto da Bonaparte con un' arci-
„ duchessa di Austria. Tredici cardina-
„ li non comparvero alla funzione, e
„ furono Mattei, Pignatelli, Della So-
„ maglia, Litta, Brancadoro, Gabrielli,
„ Scotti, di Pietro, Luigi Ruffo, Sa-
„ luzzo, Opizzoni, e Consalvi. Il car-
„ dinale Despuigh non vi comparve per-
„ chè ammalato. Il cardinale Dugnani
„ prese parimente il pretesto di malat-
„ tia; lo stesso fece il cardinale Erski-
„ ne per dispensarsi dall' assistere al
„ matrimonio ecclesiastico, ma si era
„ trovato presente a quello detto allora
„ civile. Tutti gli altri cardinali assistet-
„ tero alle due funzioni (*il cardinal*
„ *Pacca era detenuto nel forte delle Fe-*
„ *nestrelle*). Ma l' Imperatore fu meno
„ soddisfatto della presenza di questi,
„ che irritato di non vederli tutti. Non

,, tardarono i tredici cardinali nominati
,, di portare la pena, avendo avuto l'or-
,, dine di lasciare le insegne cardinali-
,, zie, e di non comparire in pubblico
,, che vestiti in tutto di nero, e di là
,, nacque la distinzione dei cardinali ne-
,, ri, e dei cardinali rossi. Si tolse ai
,, primi la pensione che era stata loro
,, accordata in compenso dei benefizii
,, ecclesiastici, dei quali erano stati
,, spogliati.

I tredici cardinali avvertiti dello sdegno dell' Imperatore, procurarono di giustificare la loro condotta, facendogli presentare la seguente rimostranza.

,, Colpiti i cardinali sottoscritti della
,, indignazione di V. M. I. e R. espres-
,, sa dal suo ministro nei termini i più
,, forti, perchè creduti quali rei di ri-
,, bellione per non essere intervenuti
,, alla cerimonia religiosa del matrimo-
,, nio, presentano al trono questo umi-
,, lissimo loro foglio per dichiararle con
,, verità, e franchezza i loro sentimenti
,, troppo alieni da quella incolpazione,
,, che essi hanno tanto in orrore.

,, Protestano quindi, che non vi è
,, stato fra loro intrico, nè coalizione,
,, nè complotto di sorta alcuna, e che
,, l'opinion loro fu il semplice risultato
,, di qualche comunicazione confiden-
,, ziale, e per azzardo; nè mai hanno
,, avuto per oggetto quelle gravissime
,, conseguenze che dal ministro sono
,, state loro rappresentate. Essi non han-
,, no assistito alla sopraddetta ceremonia
,, pel solo motivo, che il Papa non era
,, intervenuto nello scioglimento del pri-
,, mo matrimonio.

,, Dichiarano inoltre, che non hanno
,, mai avuto in animo nè di farsi giudi-
,, ci, nè di sparger dubbi sulla validità
,, dello scioglimento del primo matri-
,, monio, nè intorno la legittimità del
,, secondo, nè di produrre incertezza
,, circa la successione al trono de' figli
,, che ne nasceranno.

,, Supplicano finalmente V. M. di ac-
,, cettare queste loro umili, e sincere
,, dichiarazioni unite ai sentimenti di
,, quel profondo rispetto, e di quella
,, dovuta obbedienza, e sommissione,
,, che hanno l'onore di professarle.

Parigi 5 aprile 1810.

Questa umile rappresentanza non produsse che l'effetto dell' esilio da Parigi di essi tredici cardinali, dispersi in varie città delle vicine provincie; cioè rilegati a Rhetel nella Sciampagna i cardinali Mattei *decano del S. Collegio*, e Pignatelli: *a Mazieres* Della Somaglia, e Scotti: *a Sedan, indi a Charleville* Saluzzo, e Galleffi: *a Rhaims* Brancadoro, e Consalvi: *in Piccardia a S. Quintino* Luigi Ruffo-Scilla *arcivescovo di Napoli*, e Litta: *in Borgogna a Saumur* di Pietro, Gabrielli, ed Opizzoni.

,, La maggior parte dei cardinali esi-
,, liati, *prosiegue il citato autore delle*
,, *memorie*, vissero colle oblazioni vo-
,, lontarie di anime generose che com-
,, passionarono la loro sorte; furono
,, fatte delle collette in loro favore. Il
,, Papa stesso si trovò ridotto nella ne-
,, cessità di ricorrere alla carità de' fe-
,, deli, e l'eccesso della tirannia non
,, potè impedire che i loro doni gratuiti
,, giungessero nelle sue mani. Essa ti-
,, rannia dovè vergognarsi della propria
,, debolezza, ed impotenza, vedendo
,, nelle anime religiose, e sublimi ac-

„ crescersi la divozione, ed il rispetto
„ per quel Pontefice benchè prigione,
„ e tutta la chiesa fare orazione per
„ esso, come nei primi tempi per Pie-
„ tro. Roma gemeva intanto sotto il gio-
„ go dell' usurpatore, e la violenza, e
„ la confusione vi regnavano in luogo
„ di un governo dolce, e paterno; i
„ prelati, i capi degli ordini religiosi,
„ e tutti quelli che avevano impieghi,
„ furono o cacciati, o condotti in Fran-
„ cia; furono sciolti i tribunali, le con-
„ gregazioni soppresse, trasportati a Pa-
„ rigi con grande spesa gli archivi di
„ Roma, e furono portate via le inse-
„ gne della dignità pontificia, e preso
„ e conservato come un trofeo l'anello
„ del Pescatore.

Alcune ragguardevoli dame di Parigi particolarmente stabilirono coi proprii danari, e con raccogliere oblazioni di altri fedeli una cassa che solevano chiamare dei confessori della fede, *e con questa somministravano mensilmente dei sussidii a quei che ne avevan maggior bisogno, perlocchè il S. Padre nella prima allocuzione in concistoro dopo il suo*